MANIFESTO.

TRADUZIONE
DALLO SPAGNUOLO

MANIFESTO ISTORICO

DELL' EMINENTISSIMO SIGNOR CARDINALE

DON PIETRO GRAVINA

ARCIVESCOVO DI PALERMO E DI NICÉA

SU LA SUA CONDOTTA DI NUNZIO APOSTOLICO
E LEGATO A LATERE NELLE SPAGNE
IN DIFESA COSTANTE DE' DIRITTI DELLA S. SEDE
E DELLA RELIGIONE
NE' TEMPI SCORSI DI RIVOLTA E DI SEDIZIONE.

TRADOTTO IN QUESTA TERZA EDIZIONE
DALL' IDIOMA SPAGNUOLO.

ROMA 1824.
PRESSO FRANCESCO BOURLIÉ
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

MANIFESTO DELL' ARCIVESCOVO DI NICEA
DON PIETRO GRAVINA
NUNZIO E LEGATO DI SUA SANTITA' SOPRA L' ACCADUTO
IN OCCASIONE DELLA SUA ESPULSIONE DALLA SPAGNA
OGGI CARDINAL DI SANTA CHIESA E ARCIVESCOVO
DI PALERMO SUA PATRIA

Venerabili Fratelli, rispettabile Clero, ed Amati nel Signore Fedeli tutti della Nobile, e generosa Nazione Spagnola.

Costituito nella trista necessità di parlarvi, crederei di mancare a ciò, che il mio onore, e gratitudine m' inspirano, se non cominciassi dal protestarvi una pubblica riconoscenza per le molte, ed evidenti prove di stima, e rispetto verso il mio Ministero, e la mia Persona; quali non hò lasciato di ricevere da tutti, e ciascun di voi, non che dai Sovrani, e Governi, che successivamente hà avuti la Nazione fin dal principio della mia Nunziatura in questi Regni, che il nostro Beatissimo Padre Pio Settimo si degnò affidarmi.

Ma al tempo stesso, che vi rendo questa giustizia, non dubito, che mi ricompenserete coll' altra di riconoscere la mia cura in disimpegnare questo Ministero, cotanto analogo al deciso Amore, che vi hò dimostrato co' fatti, dispensan-

A

dovi non solo le beneficenze, che l' Apostolica Benignità hà posto in mio potere, e procurando l' utilità, consolazione, ed' edificazione degli Abitanti del Regno, a norma delle intenzioni espresse da Sua Santità nel Breve della mia Nomina; ma osservando eziandio, giusta il suo comando, e la mia natural' inclinazione, la maggior armonìa, e buona corrispondenza con tutte le legittime Autorità, e la migliore, e più stretta unione co' miei Venerabili Fratelli.

La mia coscienza almeno m'assicura di questa soddisfazione; ed essa sola mi ha servito di sollievo nelle afflizioni, che hò avute comuni con voi; ed essa sola mi hà obbligato a seguire (come sieguo) con allegrìa, e costanza la giusta causa, che tanto eroicamente dalla Nazione si difende.

Con questa, e coll' altra fiducia, che la Divina Misericordia migliorerebbe un giorno la nostra sorte, e ci restituirebbe la pace, e tranquillità, che sperava godere insieme con voi, per ottener la quale dirigeva al Cielo i miei voti, le mie suppliche, mi rimaneva in mezzo alle comuni calamità con tutta la calma, che suol' essere prodotta da una sicura, e giammai perturbata coscienza; quando un' inaspettato, e funesto incidente venne à turbare questo bene, unico ristoro, che mi sopravanzava.

Si suscitò nel Congresso delle Corti Straordinarie la discussione, prima, per riformare, ed' indi per sopprimere il Consiglio, e Tribunale dell' Apostolica Inquisizione.

Non v' è chi non sappia l' alto, e Sagro oggetto di questo Cattolico Istituto, diretto a conservare pura, ed unica, in questi benemeriti Regni, e nelle sue Provincie Oltremarine la Religion Cattolica Apostolica Romana, così antica fra voi, come l' Evangelio, ed allontanare le turbazioni, che in tan-

ti altri disgraziati Paesi hanno occasionato gl' errori, e ad impedire lo scisma, che necessariamente proviene dalla separazione dal Romano Pontefice Capo visibile di tutta la Chiesa, centro della sua unità, Successore di San Pietro, Vicario di Gesù Cristo, e Pastore universale di tutta la greggia di questo Dio.

Niuno per conseguenza ignora quanto grande è stato lo zelo, con cui si è sempre distinta la Nazione per conservare questo Sagro Tribunale; e quanto si sono sforzati a difendere la sua conservazione, quanti Principi hanno impugnato lo Scettro dei Rè Cattolici fino a noi, e quante Corti si sono celebrate nello spazio di più di tre Secoli; quali costantemente han giurato la sua difesa, procurando perfezionarlo con quelle riforme subalterne, che l' osservazione, e l' esperienza hanno fatto conoscere degne d' adottarsi.

Sanno tutti finalmente, che all' importanza del suo oggetto, ed influsso, questo Santo Stabilimento riuniva la somma Autorità della sua Sanzione; perchè delle due, che la Religione riconosce, non è stata una sola l' Autorità conferitagli.

Ambedue sono concorse alla sua esistenza, e perpetuità: E se i Rè nulla hanno omesso relativamente alla pienezza del potere temporale, di cui godono, i Pontefici non hanno cessato di fomentare questo zelo Religioso colle replicate Bolle, colle quali lo han sostenuto, e colle molte grazie, e concordati, co' quali per ricompensa hanno contradistinto i Rè, e la Nazione, come primogeniti della Santa Sede, ed ornamento, e consolazione della Chiesa universale.

Non ci avrebbe pertanto fatto meraviglia, che le rispettabili Corti Straordinarie mosse da buona intenzione, pensato

avessero, per maggior felicità della Monarchia, a qualche limitazione dell' Autorità Secolare, che sembrassero esigere alcune circostanze del Secolo. Dovevamo peraltro, e potevamo notare la mancanza, che non pensassero prima a discutere questo punto Ecclesiastico, e così delicato, con i nostri Venerabili Fratelli, come Pastori delle Chiese di Spagna, e con noi stessi come Nunzio, e Legato di Sua Santità, la cui memoria deve essere vivamente scolpita nei nostri cuori, al pari di quella di Ferdinando nei cuori de' suoi Sudditi; poichè ritrovandosi tra perfide catene, merita per la nuova circostanza del suo martirio tutte le considerazioni, che a' suoi Predecessori ha conciliato la sola dignità del suo Ministero.

Nulla quindi tanto ragionevole quanto questa credenza, in cui siamo stati, e perseveriamo tuttora. Allo stabilimento dell' Inquisizione vi concorsero il Sacerdozio, e l' Impero: Il Sacerdozio, e l'Impero dovevano concorrere per qualunque variazione, che s' intentasse d' introdurvi.

Gemevano nella Schiavitù i Principi d' ambedue le podestà, ed era ben dura cosa l' aggiugnere il nuovo dolore di questa innovazione, a quelle della loro prigionia.

Ma oh! voci disastrose di libertà, ed indipendenza! oh parole sinonime della sedizione, e del libertinaggio! Non fù una mera variazione, che s' intentava stabilire nell' Inquisizione; fù la sua totale abolizione.

Fuori delle porte del Cattolico Congresso, sebbene in troppa vicinanza, successe il fuoco della irreligione, e della discordia, armi le più adattate per rendere eterna la nostra Schiavitù. I nemici dell' Altare, e del Trono s' impadronirono delle Stamperie, e come rabbiosi lupi trattarono di disperdere, e distruggere la Spagnola greggia. Il Tribunale

dell' Inquisizione sotto questo aspetto era per loro formidabile. L' intiera Nazione lo rispettava, e lo amava. Contra lui dunque, e contra i suoi degni difensori dirigere doveano gli attacchi. Non vi fù calunnia, da cui si contenessero. Non vi fù Autorità, Dignità, nè Merito, che rispettassero. Non vi fù specie d' insulto, e d' ignominia, che non si vomitasse contro i più commendevoli impiegati d' ambedue le podestà, che non si desse alla luce, che non circolasse nel Regno, e non trapassasse i Mari. Parliamo, carissimi Fratelli di ciò, che sapete, e compiangete. Supplite pertanto voi la circostanziata descrizione di tanti, e così straordinarj insulti, giacchè le lagrime, ed il dolore non mi lasciano rammentarli.

Nulla sarebbe stato più facile, che ribattere le calunnie, ed i sarcasmi di questi Uomini malvaggj: Nulla più giusto, che il castigarli consegnando alla pubblica esecrazione i loro Nomi, se non ci fossimo trovati tra voi, che non ne avete bisogno; e se non ci fossimo prescritta la legge di non usar d' altre Armi, che di quelle della mansuetudine Evangelica. Ma se noi in vista di siffatte considerazioni ce ne astenemmo, ed astenghiamo, non per questo fummo di parere, che le Autorità pubbliche adottassero eziandio questo sistema di riserva. Non ostante lo adottarono. Crebbe ogni giorno il torrente d' ingiurie, e di calunnie, e non incontrò ostacolo per introdursi fino nel più interno del Santuario delle Leggi, e noi non ci dipartimmo dal nostro proposito di contrapporre ai tanti insulti, che apertamente ferivano la nostra dignità, e persona, che la moderazione, e la pazienza. Lascio alla vostra considerazione l' esame del come possa conciliarsi questa licenza al modo, con cui le nostre savie, e giu-

diziose Leggi comandano , che si onorino i Vescovi , ed i Ministri della Chiesa ; ed in vista del diritto delle genti , che per fino ne' Governi meno colti prescrive , che si rispettino i proprj , e gl' altrui rappresentanti : A voi lascio il giudicare della giustizia , con cui s' è permesso insultare la mia Persona , nella quale concorrono le qualità di rappresentante di una Potenza dell' Europa , e di Legato del Padre comune del Cattolico popolo di Spagna , non escluso il Suprémo suo Governo . Dissimulai nonostante fino a tanto , che le ingiurie poterono credersi personali , e fino a tanto che mi rimase la speranza, che vi facesse fronte l'Autorità del Governo: Ma non dovetti indi , nè volli , nè potei dissimulare tosto che conobbi , che il mio silenzio poteva pregiudicare i fedeli , essere funesto alla Chiesa , e lasciare indifesi i diritti del suo Capo Supremo alla mia commissione affidati .

Le facoltà della mia Legazione mi si andarono limitando fin d' allora , in quanti incontri si presentavano ; ed i diritti , che esercitato avevano i miei predecessori , e che io stesso per legge , e costume , esercitar dovea , mi si contrastavano con impegno , si glossavano con acrimonia , e si trattava d' impedirne con calore l' esercizio . Se allorchè era libera la comunicazione col Santo Padre giammai si suscitarono tali questioni , e se alcuna qualche volta ne insorse , si terminò con tutto il decoro , che conviene al Vicario di Gesù Cristo , la sua schiavitù , la sua oppressione , la sua dolorosa mancanza di comunicazione potevano essere agl' occhj miei , ed a quelli di alcun Cattolico un titolo per ispogliarlo ? La mia coscienza quindi incominciò ad accusarmi di omesso , e negligente nel disimpegno della mia importantissima commissione , senza che trovassi maniera di conciliare i suoi im-

periosi rimorsi, e lo zelo de' miei doveri col tenero Amore, e gli stretti vincoli che mi univano al Governo di Spagna. Intanto perciò a darmene carico pienamente, se mi fosse possibile, mi risolvetti di fare una rappresentanza alla Reggenza colla maggior moderazione, che mi sembrò possibile, e con tutta la confidenza, che inspirar mi seppe la buona fede, che supponeva nella Reggenza medesima, restringendo la mia istanza a che per ora almeno, e fintanto che il Santo Padre, libero dalla sua schiavitù, esternar potesse la sua volontà, nulla s' innovasse, e che la Nunziatura ristabilita fosse nel possesso de' suoi diritti, come l'era stata fino a quell' epoca. Evvi in siffatta dimanda qualche cosa d'ingiusto, e di strano? Non si palpavano forse tutti gl' incovenienti delle novità, ed opinioni?

Replicai pertanto queste preghiere, che la Religione mi rappresentava come giuste, e che per l'eminente carattere di Legato, di cui senza mio merito sono rinvestito, considerar le dovetti come Paterne: Ma i suoi risultati altri non furono, che nuovi motivi di dolore, di cui dovetti soffocare le lagrime.

Volli presentare, ed ebbi pur anche in pronto altri scritti più energici, che poi credetti dover sospendere attesa la delicatezza dell' epoca; sebbene giammai temessi, che dovessero essere le sue conseguenze quali stà vedendole tutto il Regno; e molto meno quando vedeva alla testa della Regia Rappresentanza il degnissimo, e virtuosissimo Cardinale del. la Santa Chiesa Luigi di Borbone, cui la natura, e la gratitudine impegnavano negli interessi delle due Podestà.

Giunse finalmente l' occasione, che il Governo mi rispondesse, e la sua risposta si ridusse a disapprovare la mia con-

dotta in sostenere i diritti della Sede Apostolica, relativi all' Inquisizione, e ad' esigere da mè gli schiarimenti, che mi si domandarono, ed' immediatamente detti col mezzo del Segretario di Stato, nella persuasione, in cui era, che questi sarebbono il mezzo più opportuno per conciliare le differenze pendenti; e tanto più, quanto che dopo l'ultima mia nota, trascorsero due Mesi senza aver ricevuta risposta. Ma qual fù la mia sorpresa, quando per unica risoluzione a miei antecedenti Uffizj, mi si rimise il Passaporto, e con esso l'ordine, che sortissi dai Dominj di Spagna, assegnandomi un Vascello, sù cui poterlo eseguire colla maggiore possibile brevità?

Il Pubblico saprà cosa voglia denotare questo fatto, senza che io mi prenda la pena di spiegarlo; e conoscerà altresì a prima vista, che riunendosi nella mia Persona il doppio Carattere di Nunzio, e di Ministro di Sua Santità, e l'uno, e l'altro sono rimasti interrotti, non ostante che il Santo Padre nella trista sua situazione non abbia avuta parte in questo avvenimento, qualunque sia stata la mia condotta nel medesimo. Mi trovo perciò nella necessità di farla palese all' Universo intiero, affinchè ne formi giudizio, senza però darmi per inteso delle particolari contestazioni, alle quali mi provocano non pochi, quanto licenziosi, altrettanto non autorizzati, e degni solo di disprezzo. Frattanto la mia prima cura fù compiacere Sua Altezza, trasferendomi a questo Regno di Portogallo, come il più prossimo, è per conseguenza il più a proposito, per attendere alle necessità Spirituali di chì dalla Spagna richiedesse il mio ajuto, ed uniformandomi colla volontà di Dio, la cui Sapienza sà trarne bene dai mali stessi.

Tutto il mio delitto sembra, chè sia *la mia condotta Politica*. Così almeno apparisce nel Manifesto dato da Sua Altezza a tutta la Nazione sotto li 8. di Luglio; molto più in quello, che nel Mese d' Aprile rimise ai Vescovi, e Capitoli, non chè nell' Offizio, che in data de' 23. dello stesso Aprile mi diresse il Ministro di Grazia e Giustizia, in cui si dipinge con pochi aggradevoli colori la summentovata condotta " Era già qualche tempo (così si spiega il Manifesto), che essa era tale, che quasi obbligava Sua Altezza a giustificarsi della sua lunga sofferenza. Colla speranza (prosiegue) che il Nunzio conoscesse il suo errore, si prevalse in primo luogo del mezzo della ragione, ed in secondo luogo delle riconvenzioni, fintantochè riconoscendone l' infruttuosità giunse all' estremo d' intimargli, chè se proseguiva nel suo temerario impegno, si vedrebbe obbligato, contra sua voglia, ad esiliarlo da' suoi Regni, ed impadronirsi delle di Lui rendite Ecclesiastiche: Cosa che alfine hò eseguita, attesa l' ostinazione in un impegno incompatibile colla pubblica tranquillità, e distruttore della Sovranità, e del Governo ". Il mio contegno sull' affare dell' Inquisizione, e segnatamente le lettere, che in tal' occasione scrissi al Reverend. Vescovo di Jaen, ed ai Capitoli di Granata, e Malaga si considerano in detti scritti come " Officj d' un Prelato Straniero, che convertito in negoziatore clandestino, sotto colore di Religione, opponendosi chiaramente all' Evangelio, e dimenticando le Leggi della sua Legazione con manifesto torto, ed Offesa del Santo Padre, hà posto in pericolo la Patria, con inspirare idee d' insubordinazione, e di discredito del Governo, il quale hà solamente in mira la protezione della Fede Cattolica, concordandola colla temporale

prosperità „. S' assicura finalmente. " Che le specie vaghe, ed' i debolissimi fondamenti, sù quali appoggiava il Nunzio la sua nota presentata alla Reggenza sotto il 5. Marzo, erano stati già dimostrati insussistenti dalla saggezza dell' Augusto Congresso, e che Sua Altezza stessa lo avrebbe convinto, che l' abolimento dell' Inquisizione per nessun modo pregiudicava alla Religione, nè vulnerava i diritti del Romano Pontefice, nè la Primazia, e Suprema Autorità, che esercita in tutta la Chiesà „. Fin quì dal Manifesto suddetto.

Qual sarà pertanto lo scandalo de' Fedeli, non solo di Spagna, ma dell' Orbe intiero nel conoscere per mezzo di queste, ed' altre espressioni contenute ne' Manifesti, che un Ministro del Dio della Pace, abbia intentato turbar quella di tutto un Regno Cattolico? Che l' Inviato, ed Ambasciatore di quel Sovrano, che è stato sempre, e sempre sarà il Pacificatore di tutti, siasi proposto di disunire i suoi Figli? E sopratutto che un Rappresentante del Supremo Pastore delle Anime, ricoprendosi colla pelle di Agnello, ma essendo in fondo un vero Lupo, li abbia voluti separare dalle Divine massime del Vangelo, e dalla dovuta obbedienza al suo legittimo Governo nelle stesse risoluzioni, che questo prende per proteggere la Religione, che è tutto il suo scopo? Qual disgrazia, anzi qual' orrore non dovrà concepire il Mondo tutto verso un cotanto Malvaggio, quale adesivamente ai Manifesti, lo stan dipingendo i Periodisti, che han preso a loro carico avvivare colle loro empie note, insulti, e sarcasmi, l' odio contra uno straniero, che solo è venuto in Spagna per la sua rovina? Certamente altro non deve essere il concetto, che l' Orbe Cattolico ne formi, se giudica soltanto a norma del tenore de' riferiti scrit-

ti; ed il Nunzio rimarrà rispònsabile a Dio, al Papa, alla Chiesa, ai fedeli di Spagna, ed a quei di tutto il Mondo, se non ismentisce queste cotanto odiose imputazioni, come và ad eseguirlo mediante la semplice, e vera esposizione de' fatti, e colle ovvie riflessioni, che da essi risultano naturalmente, e formano l'oggetto di questo Manifesto.

Per dargli poi qualche metodo, si esporranno in altrettanti Articoli: Nel primo, la condotta Politica del Nunzio anteriore al successo dell'Inquisizione. Nel secondo, quella, che hà osservato in occasione di questo disgraziato avvenimento. Nel terzo, i motivi, e gli oggetti, che lo diressero nel mantenerla; e nel quarto, qualcuna delle più importanti riflessioni, che derivano dalle parole stesse del Manifesto. In fine in una Appendice, o sia seconda parte si riportano fedelmente tutti i documenti successivi e numerati, giustificativi di quanto si hà riferito.

ARTICOLO PRIMO

Condotta Politica tenuta dal Nunzio anteriore al Successo dell' Inquisizione.

Venendo dunque al primo di questi Articoli, il Nunzio avrebbe desiderato, che la Reggenza si fosse compiaccinta di specificare qual' è stata *tempo fà la condotta politica* del medesimo, che ha dovuto esercitare sì fattamente la sua pazienza, che ha resa quasi colpevole la *sua lunga sofferenza*. Una spiegazione di questa fatta, additato m' avrebbe il cammino, che dovrei seguire per dileguare, se mi fosse possibile, il delitto, e m' avrebbe esentato dal vergognoso impegno

di esporre tutta la mia precedente condotta. Non essendomi peraltro possibile indovinare in chè abbia offeso Sua Altezza; altro mezzo non mi resta per darle una soddisfazione, che quello d' opporre ad una accusa vaga, e generale, la generale, e giammai interrotta serie di fatti, con cui credo d'aver dissimpegnato, non solo la mia commissione, ed il mio Ministero, ma pur' anche gli obblighi d' amore, e gratitudine, che tanto la mia famiglia, che io abbiamo professato, e professiamo alla degna Nazione Spagnola.

Dall' Agosto 1803., in cui cominciai ad esercitare la Nunziatura, fino alla disgraziata epoca dell'abolizione dell' Inquisizione, nissuna delle Autorità Civili, nissuno de' miei Venerabili Fratelli Prelati del Regno, nissuno de' suoi fedeli, che io mi sappia, si è di mè querelato, nè mi ha diretta la menoma riconvenzione, o avvertimento. Al contrario sono innumerevoli le prove di reciproco amore, che tutti mi hanno esternato; e ben frequenti quelle di gradimento dispensatemi dal Monarca. Non supponendo per questo, come non debbo supporre, che abbia adempito in tutta la sua estensione, e perfezione il mio Uffizio: Mi credo ciò non ostante autorizzato a persuadermi, che le mancanze, che non dubito aver commesse, o fossero di poca considerazione, o fortunatamente non fossero conosciute.

Giunse la Guerra desolatrice, che per tanto tempo afflisse la Spagna, e che è stata per mè tanto dolorosa, quanto per qualunque più fedele Spagnuolo; fui il primo, che tra' Ministri Stranieri, ebbi l'onore di riconoscere il legittimo Rè Don Ferdinando Settimo, e d' ottenere dalla sua Clemenza, che ammettesse con piacere questo mio dovuto Omaggio. Fui de' primi, che fuggij colla Giunta Centrale da

Aranjuez, abbandonando la mia Casa, e quanto aveva in Madrid; e nè sono stato, nè sarò giammai degl' ultimi, che unito inseparabilmente alla giusta Causa, sia stato sempre al fianco de' suoi successivi Governi; guardando con tutto il disprezzo, che meritano, le indirette instigazioni dell' Intruso. Le proscrizioni di questo, colle quali tanto mi onorò, mi dettero luogo nelle sue prime Note, essendosi aggiunto a questo l' altro onore di spogliarmi, come fece, dell'Arcidiaconato di Carmona, dignità della Metropolitana di Siviglia, nella quale consistono *le pingue rendite*, che si sono da alcuni cotanto esagerate, e che dapprima per quella dell' Intruso, ed ora per la presente occupazione, non hò potuto un sol' anno percepire.

A questi tratti personali, quelli aggiunsi, che credetti esigersi dalla mia Rappresentanza. Supponendo, come dovea, esser questa l' intenzione di Sua Santità, conoscendo il suo generoso disinteresse, e non potendo dubitare della Santità, e giustizia della Causa, interprete de' Sentimenti del Principe prigioniero, offrii in suo Nome al Governo, ed in sollievo dello Stato le considerevoli somme, che provenienti dalle dispense si destinavano agli Ospedali, da restituirsi quando Sua Santità fosse in libertà, ò sempre che ne disponesse. Voi, o miei Venerabili Fratelli, ne siete testimonj. Attesa altresì la grave urgenza in cui la Nazione si ritrovava, non hò riscosso, nè domandato, nè fatta pur' istanza indiretta, da qualche anno a questa parte, per l'assegnamento, che in virtù del concordato mi si doveva pagare dalla Tesorerìa, non che per le vistose somme, che in forza della Bolla della Crociata, dovea io percepire in Nome di Sua Santità.

Quanti elogj si sarebbero profusi ad altri per siffatta con-

dotta, che in mè neppure viene riputata degna di menzione? E che ben diversa avrebbe potuto essere la sorte della Patria, se imitata l'avessero alcuni di quei suoi Figlj, che per dispreggio mi chiamano *straniero*. Ma prescindendo da tali cose, che meritano non curanza, la mia condotta è stata quale l'hò annunziata, ne hò difficoltà d'assicurare tutta la Nazione, ed il suo Governo, che le sue disgrazie, le sue felicità, i suoi pericoli, i suoi vantaggj, e tutti i suoi interessi han prodotto, e producono nel mio Cuore la stessa sensazione, che in quello del più fedele, ed amante fra suoi Figlj. Lasciando dunque da parte la mia condotta anteriore all'abolizione dell'Inquisizione, sù cui certamente nissuno può tacciarmi, avviciniamoci al mio vero delitto, consistente nell'opposizione da me fatta alla pubblicazione del Decreto, e Manifesto emanato in proposito dalle Corti, e che forma l'oggetto del secondo Articolo.

ARTICOLO SECONDO

Sulla Condotta Politica del Nunzio nell'avvenimento dell'abolizione dell'Inquisizione.

Tosto che Napoleone si rese Padrone di Madrid avea soppresso con un Decreto il Santo Tribunale della Fede, il quale per altro sussisteva nelle Provincie libere, le quali, per esser Napoleone Loro Nemico, aveano maggior impegno per conservarlo; e fù riconosciuto per fino dalle Corti, quando esse ordinarono, che si passasse al Tribunale Territoriale, che esisteva in Ceuta, il foglio della *triplice Alleanza*; e quando le medesime non diedero ascolto alla pro-

posta, che si fece, perchè alla soppressione del consiglio della Suprema, tenesse dietro quella de'Tribunali subalterni. Ciò non ostante giammai si perdeva di vista questo punto, in cui la Nazione per una parte, ed alcuni suoi individui per l'altra manifestavano interessi opposti, e la di cui decisione sembrava alcune volte avvicinarsi, ed altre allontanarsi soverchiamente. La Commissione del Congresso incaricata ad informare sù questo punto, compilò, e presentò la sua informazione, ma non si prese risoluzione, perchè si disse che v'abbisognavano anni, per istruirsi competentemente della materia, e che prima della sua discussione, dovea sentirsi il parere de' Vescovi. Non tardarono questi ad esternarlo. Quei che risiedevano in Cadice pensarono non solo a manifestare il loro voto, ma ben anche il loro desiderio per il ristabilimento, che giudicarono necessario, della Suprema; *ma per Cause, che non s' ignorano*, non poterono farlo in unione, e la maggior parte di essi lo eseguirono separatamente. Siffatta notizia allarmò i periodisti, per isfogare il loro rancore contro il Santo Offizio, e proruppero in ingiurie contro questi rispettabili Prelati, non essendo degno (giusta la loro critica) di questo Ministero, se non colui, che si rifiutasse a firmare la rappresentanza, che credettero si stava facendo. Supposero, che il Nunzio vi avea parte, ed è stata questa l'epoca di quante contraddizioni sono ricadute sopra il Nunzio, divenuto da indi in poi l'oggetto delle loro furiose satire temerarie, ed indecenti invettive. Il Governo, o non potè, o non credette conveniente di frenare siffatto eccesso; e sotto gli stessi suoi occhj fu trattato con tutta l'indecenza, che è nota. Il carattere di un Vescovo, sebbene Straniero, e d' un' Ambasciatore, e Legato del

Papa, non hà potuto, nè può giammai passare per Straniero in questo Regno Cattolico. Per parte sua il Nunzio credette non essere ancora tempo di opporre a questi insulti altra difesa, che quella del silenzio, e della pazienza. Frattanto si moltiplicarono le rappresentanze de' Vescovi esternando il parere, che si era assicurato doversi *avere*, *e che non si era loro richiesto*. Alle rappresentanze de' Vescovi s'aggiunsero altre di varj Capitoli, e di differenti Corporazioni secolari, che sull' esempio de' loro Pastori, chiedevano il ristabilimento dell'Inquisizione. Ma di tutte queste non meritò d' essere letta nel Congresso, che quella che fecero i Prelati residenti in Majorica. Le altre furono rimesse alla Commissione nuovamente incaricata. La maggioranza di questa dette la sua informazione, quale si pubblicò, e stampò *senza inserirvi il voto separato di alcuni degli individui, che la componevano*. Si cominciò a discutere il punto in pubbliche sessioni facendosi, ed imprimendosi sulla materia da una parte, e l'altra molti, ed' estesi discorsi. L'esito, sempre più incerto, sembrava, che esigesse dal mio canto un qualche passo, ma men' astenni nella persuasione, che se non si faceva caso del voto di *trenta Vescovi*, che domandavano il ristabilimento, il mio non poteva, che servire ad accrescere il calore, che era già pubblicamente soverchio.

Svanirono finalmente le mie speranze, si verificarono i miei timori, e si decretò l' abolizione (Appendice numero 1, 2, 3, e 4,) e, quasi che al calore del partito non bastasse questo trionfo, conseguito contro l'Autorità della Chiesa, si volle, che la stessa Chiesa fosse il Teatro, ove si celebrasse, ordinando, *che nelle tre prime consecutive*

Domeniche si leggesse all' offertorio della Messa Conventuale il Decreto, ed il Manifesto emanato dalle Corti rapporto a siffatta abolizione. (num. 5.) In tali circostanze poteva il Nunzio più lungamente tacere? Poteva rifiutarsi alle replicate istanze di parecchi suoi Venerabili Fratelli, che riclamavano l' Autorità della Sede Apostolica, della difesa de' di cui diritti era egli incaricato? La Reggenza del Regno sembra, che così pensasse, ma la mia coscienza non vi si potea adattare. Rappresentai pertanto: La mia rappresentanza ritrovasi al num. 6. fra i documenti: veggala la Nazione, e ne dia il suo giudizio.

Non potei, nè dovetti contentarmi di questo passo. Il decreto era sul punto di circolare per le Provincie, nè vi rimaneva tempo per la sospensione della sua lettura, oggetto delle mie brame. Credetti dunque necessario per ciò ottenere, di comunicare almeno agl'immediati miei VV. Fratelli la notizia de' miei Uffizj, e del modo di pensare de' cinque Vescovi residenti in Cadice, e del Capitolo Sede Vacante di questa Cattedrale, affinchè, se lo credevano giusto, riunissero a cotanto illustri voti anche il Loro, e rappresentassero ciò che conveniva. E quantunque in vista delle disposizioni del Pubblico Spagnuolo ben da tutti conosciute, non dovesse attendersi la miglior' accoglienza del Decreto, pure credetti non doversi dare nuovo motivo alla sua disapprovazione, con render pubblica la mia opinione, e quella, che supponeva in tutti i Sig. Ordinarj. E questa fù la Causa di quella *riserva*, che raccomandai, di cui si è fatto tanto caso, e la di cui somma utilità conosciuta si sarebbe, se rappresentando i Prelati, e cedendo il Governo alle loro rappresentanze, si fossero evitati i molti scanda-

li, e disgusti, che han compianto, e compiangono molte Chiese di Spagna.

Questa mira pacifica, e *benefica* (parlo con tutta l' ingenuità propria del mio carattere,) e chè era la più uniforme alle Leggi di Spagna, fu tutto il motivo della mia riserva resa criminosa. Volesse Iddio, che n' avessero fatto uso, quelli che ingiustamente m' incolpano! Nulla a questo modo si sarebbe penetrato, come effettivamente non si penetrò, fintanto che il Tribunale (senza dubbio per la pace, e tranquillità pubblica, della di cui promozione si gloria) non impresse le mie lettere al Reverendo Vescovo di Jaen (App. num. 7.), ed ai Capitoli *Sede Vacante* di Granata, e Malaga (num. 8.), che una *casualità ben rara*, *è notabile*, fece cadere nelle sue mani insieme con il Manifesto, che con tutta riserva Sua Altezza aveva inviato a' Vescovi, e Capitoli (Appendice num. 9.).

Si riduce dunque il mio delitto alle sole lettere: perchè non si sà, nè si cita altra corrispondenza del Nunzio, che quella con Vescovi, e Capitoli. E sicuramente non avvi altra, dopo che gli scrittori impegnati, come lo erano, e lo sono, in discreditarlo col Popolo, e col Governo, e dopo che sono stati così felici in iscoprire quello, che esisteva sotto il sigillo della *riserva*, non hanno potuto pubblicarne verun' altra. Lo dimostrano eziandio gli stessi Manifesti del Governo, insistendo ambedue sulle Lettere da mè dirette al Reverendo Vescovo di Jaen, ed ai Capitoli di Granata, e Malaga, fondando sù queste l' incolpazione principale. Ebbene leggansi, e si meditino colla maggiore attenzione, e colla più rigida severità siffatte Lettere. Avvi in esse la più lieve riflessione contra il Governo? Apparisce, ò s' in-

spira insubordinazione, ò dispregio in qualche loro espressione? Risulta da esse altra cosa infuori dell' innocente desiderio, che non abbia effetto l'abolizione dell' Inquisizione, che io credeva, e sempre più credo del maggior pregiudizio alla purezza della Religione, all' Autorità del Papa, ed al diritto de' Vescovi? Ed il piano, ed i mezzi, che si propongono nelle medesime, e nella nota, cui si riferivano, che altro scopo avevano in fuori di quello di rappresentare, perchè il Congresso si degnasse sospendere il suo Decreto? È egli conforme al Vangelo, al di cui spirito si dice opporsi chiaramente il Nunzio, non solo il sospettare, ma asserire altresì, ed asserirlo a tutta la Nazione, che esse si diriggono ad accendere la discordia, e la Guerra Civile, ed a screditare il Governo; e che esse sono valevoli a produrre le maggiori calamità del Regno, e cagionare la sua rovina? Che disgrazia di lettere! suppongasi quanto si vuole sul conto di quest' Arcivescovo, che si chiama *Straniero*, e che n' è stato l' Autore, può aver luogo il minor sospetto di così odiose intenzioni, al riflesso della qualità delle Persone, alle quali sono dirette? I Prelati, e Capitoli Spagnuoli, coi quali parlano, sono dunque istromenti a proposito per la discordia, Guerra Civile, ed altri fini, che mi vengono imputati? L' Ubbidienza di questi degni Prelati, ed illustri Corpi ai loro Sovrani, non *giugne* (per testimonianza del Manifesto) *fino all' estremo di comparire discortesi col neppure rispondermi*? Ed in coloro, che senza sapere, o sapendo il mio modo di pensare, sono stati dello stesso mio sentimento, qual seme di Guerra, discordia, o calamità pubblica vi si è notato? Nissun' altra, che quella, che detta il Vangelo, cioè la pazienza nella persecuzione, ed in mezzo

di questa il rispetto alle Autorità persecutrici, l' innalzamento di suppliche a Dio per la loro prosperità, e gli esempj al Popolo della più umile sofferenza. Che disgrazie, torno a ripeterlo, di lettere! La riserva, con cui si trasmettono, e che tanto doveva attendersi dalle persone rispettabili, alle quali erano dirette, si riputò dal suo autore una misura necessaria, perchè il Popolo non si commovesse, e non giugnesse a comprendere al pari di mè, e di tanti altri degni Prelati, che il Governo attentava contra i diritti della Chiesa; eppure da questa riserva, che io considerava la più adatta a mantenere la pubblica tranquillità, s' inferisce il progetto in mè di turbarla! La materia di cui trattano, è meramente Ecclesiastica, e Religiosa, ciò nonostante si riguardano come un' incentivo di civili perturbazioni. Sì poco favore per certo, e molto basso concetto meritar devono presso il Governo, i Vescovi, e Capitoli, giacchè vengono riputati istromenti a proposito, e de' quali io mi prevalsi per allarmare il Popolo? Ma se non lo sono, come è giusto, che si dica, e come la loro condotta ha dimostrato, e non cessa di addimostrare, non veggo come le mie lettere con riserva, ò senza la medesima, causar potevano effetti cotanto funesti. Non comprendo altresì, come si supponga esser io di così scarso discernimento, che dovessi per queste *trame*, *cospirazioni*, ed inauditi procedimenti, che mi s' imputano, prevalermi dei principali, rispettabili, ed esemplari membri del Clero di Spagna. D'altronde dove sta questa cospirazione, e questa trama? Dove sono questi inauditi procedimenti? I miei desiderj, e preghiere ai Vescovi, e Capitoli *Sede Vacante* non avevano altra mira, se non quella, che *rappresentassero* per le ragioni, dalle quali io, i cinque Vescovi esistenti in Cadice, ed il Ca-

pitolo di questa Chiesa eravamo intimamente penetrati ; e l' oggetto di questa rappresentanza limitar si dovea alla sospensione di un Decreto , la di cui pubblicazione , ed esecuzione credevamo espostissime ad incovenienti . Ed è questo un delitto? Ed è questa una novità, di cui la Nazione non abbia avnti sott' occhio esempj quasi giornalieri ? Non è una cosa dalle Leggi di Spagna permessa a qualunque Spanguolo ? Non è egli un dovere , che le stesse Leggi impongono ai Vescovi , la di cui coscienza è risponsabile in caso di omissione ? Non si dice forse nelle medesime Leggi , che , (qualora ciò s'eseguisca col debito rispetto , e moderazione) il Rè dovrà darsi per meglio servito , quanto maggiore sia la libertà , e franchezza ?

Però non v' è rimedio : Altre ormai devono essere le Leggi , altre le ragioni , supposto , che ormai nulla di ciò è permesso . Se il Clero rappresenta , disubbidisce : Se il Nunzio , Legato di sua Santità scrive loro , perchè lo facciano ne' termini convenienti , è un perturbatore , un nemico della pubblica tranquillità . La sua corrispondenza co' Vescovi , e Capitoli in punti Ecclesiastici per manifestar loro il suo parere , o prender da essi consiglio , è nulla meno , che una trama , e cospirazione . Non può ormai seguirsi l' esempio di tutti i Papi , e dei più antichi , e celebri Padri della Chiesa , le cui lettere ai diversi Vescovi della Cristianità , ed il più delle volte di Regni stranieri , occupano una gran parte delle loro opere . La storia commenda lo zelo , e la fortezza Sacerdotale degli Atanasj , degli Ilarj , Crisostomi , Ambrogj , Anselmi , e di altri innumerevoli Santi , che in forza del loro dovere di Pastori della greggia di Gesù Cristo , si opposero ai decreti de' Principi , che stimarono pregiudizie-

voli alla causa di questo Dio . Oggidì si condanna questo eroismo da tutti i Secoli commendato . Fin' ora i Vescovi , a cui lo Spirito Santo stabilì per Rettori nella sua Chiesa , nell' atto che erano la norma del loro Popolo nella subordinazione , e nell' Ubbidienza ai Sovrani , quale tante volte viene dalla Religione sanzionata , insegnavano con parole , e con opere la dottrina, che lasciarono loro gl' Apostoli, cioè, prima che a quelle degli Vomini , ubbidir si deve alle Leggi di Dio; non chè la massima, che fù loro intimata dallo stesso Gesù Cristo , che cioè , si dia a Dio quello che a Lui spetta, senza togliere a Cesare quello che a Lui compete . Ma ormai i Vescovi di Spagna , nè con sommissione , nè senza la medesima possono rammentare siffatta verità : Oramai il Legato di Sua Santità , la cui espressa commissione si è il bene della Religione , ed il decoro , ed i diritti di colui , che a nome di Gesù Cristo n' è in terra il suo Capo , non può eccitarli a mettere in pratica la verità stessa , e quello , che tutto al più loro attualmente si permette , per ragione del suo Offizio , si è che rappresenti per sè stesso al Governo , e questo resta in libertà ò di non rispondere alle di Lui note , come l' ha praticato con quella , che gli diresse sul proposito dell' Inquisizione , o di non leggerle , nè ascoltarle come avvenne con quelle de' Vescovi . Mio Dio ! E succede questo nella Spagna per antonomasia la Cattolica ? Si pretende forse di convertir la tua Sposa libera in una Agar dispreggievole , e Schiava ? Non lo attendo dalla tua Misericordia , nè dalla Religione , e Saviezza del suo Congresso ! Per ciò che a mè tocca , nè l' espulsione dal Regno , che stò soffrendo , nè le acri riconvenzioni , che mi si fanno nel Manifesto , nè le licenziose calunnie , che contra di me si vomitano in tanti ir-

religiosi libercoli, nè l' occupazione delle mie sostanze, nè lo stesso sagrifizio della mia Vita, se necessario fosse, saranno giammai valevoli a distormi dall' adempimento del dovere, che mi corre di reclamare i diritti della tua Chiesa, in cui mi hà posto il suo Capo Supremo. Ma per ventura il Manifesto, e la sua pubblicazione s' opponevano a siffatti diritti? Andiamo ad' esaminarlo.

ARTICOLO TERZO

Motivi, ed' oggetti, che diressero il Nunzio a mantenere costante la sua condotta Politica.

Non pensa già il Nunzio, nè è del caso tesser quì un' apologìa sullo stabilimento dell' Inquisizione, nè confutare quanto anche di troppo si è detto, e scritto contra il medesimo, tanto dentro, che fuori del Congresso. A garanzìa della condotta, che ha osservato, ed osserva, gli basta, che questo stabilimento sia antichissimo nella Chiesa; che nella Spagna ridotto al sistema in cui si trovava, conta più di trè Secoli; che i Supremi Pontefici hanno mostrata per esso una particolare predilezione; che innumerevoli Dottori Cattolici, compresi tutti gli Spagnuoli, lo hanno raccomandato, come il più interessante alla purità, e conservazione della Fede; che non hà avuto altri nemici infuori di quelli, che lo erano al tempo stesso della Religione Cattolica, o che si lasciarono sedurre dalle imposture, che i medesimi sparsero; e che è stato non solamente ammesso, ma bensì confermato dai Concilj Generali, celebrati nella Chiesa dal terzo Lateranese in poi. Abbisogna per avventura il Nunzio d'ul-

teriori ragioni per giustificare la condotta da Lui tenuta? Ed a che potrebbe, ò ridurre si dovrebbe la sua commissione, se si avesse da escludere da essa uno stabilimento formato, o sostenuto dal Romano Pontefice suo committente, riconosciuto, ed approvato dai santi Concilj della Chiesa, e generalmente rispettato, come di somma utilità al bene principale di tutti i suoi Figlj, specialmente poi di quelli della Spagna? Ed in caso di porsi in questione la convenienza di questo stabilimento, per quale dei due partiti dovrà decider. si, non dico un Legato del Papa, ma qualunque si pregi d' esser Cattolico? Forse per la maggioranza d' un Congresso profano., che si lasciò, forse, prevenire da un ingiusto impegno, oppure per il meditato, e costante giudizio di tanti Romani Pontefici, e Concilj, a' quali, per commissione di Gesù Cristo, corrisponde formare Leggi per la sua Chiesa, e della Chiesa istessa, che hà venerato, rispettato, e favorito per lo spazio di tanti secoli questo Santo Stabilimento?

A questi riflessi, che risveglia la sola considerazione del fatto, s' aggiungano altri incomparabilmente più tristi, che distruggono i pretesti, di cui si veste, ed il modo con cui si dispone. É una temerità insoffribile trà Cattolici il dubitare, che " la Chiesa congregata in Concilio, o il suo Capo visibile incaricato del suo Magistero, ò non abbian conosciuto, ò non abbian voluto ciò, che è conforme a giustizia, conveniente alla Religione, ed utile al vero bene de' Fedeli ,,: eppure siffatta temerità sembra esser il primo fondamento, che fissa il Manifesto delle Corti quando dice, " che l'Inquisizione era opposta alle giuste, e savie Leggi di un Regno Cattolico; che produceva l' ignoranza della Religione, con altri molti mali; che frastornava i Pastori nella libertà d' inse-

gnarla, ed impediva la riunione de' Fedeli „. E un'altro errore indubitato " negare alla Chiesa in materie spirituali il potere di stabilire Tribunali, e dar loro la forma per i giudizj, e lo è del pari il supporre nella podestà civile il potere di conferire giurisdizione Ecclesiastica, o di sospendere quella data dalla Chiesa „; e pure entrambi questi attentati si contengono nel Decreto! Per esso rimane inoperosa l'autorità, che per commissione della Chiesa spetta all' Inquisizione di prendere conoscimento dell' Eresia, e di altri delitti contrarj alla Fede; e per castigarli con pene Ecclesiastiche, o pure per assolverli imponendo la salutevole penitenza da' Canoni prescritta. Per esso inoltre, e per il solo arbitrio d' un' Assemblea profana, sono autorizzati li Metropolitani, ai quali si conferisce un'autorità, che giammai hanno avuta, di conoscere in appellazione le sentenze, pronunziate da' Vescovi nelle cause di Fede. Per esso, e per siffatto giudizio di Dottrina, che secondo il Manifesto, e secondo la verità, i soli Vescovi sono Giudici per diritto Divino, si assegnano loro de' Con-Giudici, che la Chiesa non riconosce sotto questo aspetto; s' ammette il ricorso ai Giudici secolari, e si sottopongono le materie, sentenze, e giudizj al Consiglio di Stato, ai Savj, che voglia esso nominare, ed al Rè, ed alle Corti. Potrebbe dunque il Nunzio, senza rendersi risponsabile avanti Dio, e gli Uomini, rimanersi insensibile a tanti, e così nuovi attentati? Potrebbe alcun Vescovo permettere, che il suo Metropolitano, in materia qual' è quella della Fede, e nella quale non vi conosce altro superiore, che il Concilio, o il Papa, Vescovo di tutti i Vescovi, a se ne avvocasse il conoscimento? Soffrir potrebbe, che per sentenza del medesimo, circolassero nella sua Diocesi

D

dottrine, che Egli giudicasse perniciose al bene delle anime alla sua cura esclusivamente affidate? E pure tutto questo vien disposto, e si contiene nel Decreto, e Manifesto delle Corti (num. 2.) pieni in sestessi di contraddizioni, ed in aperta opposizione colle stesse Leggi di *Partidas* con cui vogliono schermirsi, e la cui gran regola è, che *el Papa ha poder de facer estáblicimientos, y Decretos à honra de la Inglesia, e prò de la Cristiandad; y deben ser tenidos de los guadar todos los Christianos* cioè " Il Papa hà facoltà d' emanare provvidenze, e Decreti a gloria della Religione, ed a vantaggio della Cristianità, e ciaschedun Cristiano deve esser tenuto ad osservarla ". Nò; nè il Religiosissimo, e savio Don Alfonso autore delle *Partidas*, nè i Rè suoi successori, nè le Corti, che in tanti secoli si celebrarono, nè la Nazione intiera si credettero giammai autorizzati a variare la disciplina ai loro tempi vigente, o che potesse successivamente dalla Chiesa stabilirsi. I Canoni di questa furono di norma alla protezione da accordarsi ai Tribunali della Fede, giusta il piano, che essi avevano nel tempo di formarsi le *Partidas*; che sicuramente avrebbero protetto quello della Inquisizione, se in que' tempi se ne fosse ordinato lo stabilimento dal Papa, il quale, per confessione del Legislatore *tiene poder de hacerlo, y à quien todos los Christianos deben abedecer* " ha facoltà di farlo, ed a cui devono tutti i Cristiani ubbidire ". E quando per opporsi mancassero al Nunzio, ed ai Vescovi altri motivi, non sarebbe più che bastante questa soverchieria, con cui si tratta d' allucinare il Popolo, presentandogli una legge cotanto venerata, e degna di esserlo, ma che nè parla della materia secondo la presente disciplina, nè può conciliarsi coi religiosi principj,

che in ogni sua parte svolge l' ammirabile Codice delle *Partidas*? Ma l' attentata usurpazione della civil podestà contro le disposizioni della Chiesa, ed i diritti del Primato, e di tutti i Vescovi, non è la sola, che ha mosso il Nunzio alle sue istanze; vi è ancora l' interesse, ed il pericolo della Religione, nella quale Pietro è obbligato di *confermare i suoi Fratelli*, e la di cui conservazione, e difesa gli viene ingiunta per primo de' suoi doveri dal successore di Pietro. E chi v' hà nella Cattolica Spagna, che amando di cuore questa Divina Religione, non la compianga al vederla in oggi empiamente, e sacrilegamente combattuta? E chi v' hà, che non veda questo Regno per eccellenza, ed antonomasia *Cattolico*, inondato di Libercoli, e Scritti irreligiosi, empj, eretici, scandalosi, e capaci di rovesciare quanto in materia di Dottrina, e di costumi detta di più santo l' Evangelio? Non sono queste, miei VV. Fratelli, le vostre universali grida nelle vostre Pastorali, editti, e rappresentanze? Non sono queste le uniformi lagnanze, che risuonano in tutte le Provincie? Non è questa la voce generale di tutti i Fedeli Spagnuoli? Ed in un tempo, in cui per solo rimanere sospeso l' esercizio dell' Inquisizione si è dato luogo a questo scatenamento dell' errore, e della abominevole licenza, che tanti si prendono di scrivere contro quanto vi hà di più sacro, si deve poi imputare a delitto al Nunzio, ed ai Vescovi il reclamare una provvidenza, che và ad esimere dal poco timore, che loro resta, gli uomini perversi, ostinati in seminare la Zizzania? In fatti, che altro può produrre il Decreto, ammettendo ricorsi di forza, concedendo appellazioni a varj tribunali, agevolando alla malizia quanti mezzi suole essa prendere? se non che impaurire i delatori, rende-

re interminabili i giudizj, e spianare tutte le strade per combattere impunemente la Religione. Non basta consultare i fatti per convincersi di questa verità? In tanta inondazione di foglj degni delle fiamme, quanti se ne sono denunziati? E de' pochi, che lo sono stati, qual' è l' autore che ne sia stato castigato? Da pochi mesi a questa parte è comparsa improvvisamente nella Spagna una spaventevole moltitudine di chiamati rei, e sovversori dello Stato. E fra tanti havvene per aventura un solo, il quale sia stato ripreso, imprigionato, o castigato come sovvertitore della Religione, e dello Stato? Ed è in questo modo, che si verifica la *protezione*, che le Corti hanno offerta alla Religione, la quale come esprime la Reggenza, *è lo scopo di tutte le sue mire*? Giudichi dunque chichesia, e dica, se il Nunzio aveva, o nò ragioni d' avanzo per le angustie, che lo opprimevano, e per le pacifiche misure, che intentò di prendere per impedire, se poteva, tanti mali, quanti vedeva piombare sopra la Chiesa, e la Religione? Aggiungasi a ciò il modo scandaloso, con cui si operava. *I Pastori, che lo Spirito Santo costituì per reggere, ed istruire la Chiesa*, erano insultati per fino nel seno stesso del Congresso, come *ignoranti*. Il Tribunale della Fede in un abbondante numero di foglj (alcuni de' quali erano lavoro dei Deputati) veniva rappresentato come orribile, sanguinario, ingiusto, anti-Cristiano, anti-Evangelico, con altri più indegni, ed indecenti sarcasmi; ed il Sacerdote, o Parroco dovea a norma del Decreto (num. 5.) interrompere l'adorabile Sagrifizio per leggere dalla Cattedra della verità un Manifesto, in cui tutto questo, ò si conteneva, ò si esprimeva, ed a presenza del Popolo Cattolico, qual' altro Cam, svelare scandalosamente una vergognosa in-

giustizia; ò almeno la crassa ignoranza del comun Padre de' Fedeli, ò per dir meglio della lunga serie de' Romani Pontefici, che hanno governata la Chiesa dacchè fu fondata l' Inquisizione, non che de' Rè Cattolici, che la richiesero, l' addottarono, la promossero, e difesero a gara, e che hanno con tanta costanza onorato tutti i di lei Ministri.

Poteva forse il Nunzio dissimulare questi passi? Non pressava già la circostanza d'interporre un'Autorità da tutti i suoi fratelli tacitamente, ed espressamente reclamata? Qual giudizio formerebbe di lui il Clero Spagnuolo, se non potendo il Papa far sentire la sua voce, in forza delle triste circostanze della Schiavitù sua, veduto avesse il suo Rappresentante rimanersi mutolo? E che risponder poteva alle riconvenzioni del Santo Padre, allorchè questi lo redarguisse coll'additargli le persecuzioni, esilj, e patimenti, che tanti suoi VV. Fratelli sostenuto avevano per la difesa d' una causa, in cui il Nunzio preceder doveva ogni altro col proprio esempio? Soffrite pertanto miei VV. Fratelli, soffrite in mezzo della vostra purificata innocenza que'patimenti stessi, che prima sperimentare non solevano neppure i più colpevoli rei di Religione. Esuli gl' uni, fuggiaschi gl'altri, privati non pochi della vostra Sagra immunità, e persino del contento di comunicare co' vostri Fedeli, presentate uno spettacolo degno di Dio, degl' Angeli, e degl'Uomini.

Ben conosce il Nunzio con suo rincrescimento, che queste riflessioni di tanto peso per Lui, sono nel giudizio di Sua Altezza: " specie vaghe, e generali; e fondamenti debolissimi sventati già dalla saggezza delle Corti.: Dio volesse, che così fosse, e che non esistessero, o non si sperimentassero altri mali, che lo Zelo indiscreto, e la poca saviezza

del Nunzio ! Ma sventuratamente non è così, ed i mali, che ogni giorno più gravitano sulla Chiesa di Spagna, ne fanno una piena testimonianza. Sia pure il Congresso delle Corti in libertà, se così il vuole, di ritogliere all'Inquisizione la Giurisdizione temporale, o Civile accordatale, e negare alla Chiesa la protezione, che per essa gli richiede; non è per altro, nè, mentre la Spagna sia Cattolica, potrà giammai essere in libertà di stender la mano sulla giurisdizione Spirituale, conferitale dal Vicario di Gesù Cristo; i cui diritti sono io in dovere di reclamare. Nò, che la misura, che si è presa, non è misura puramente politica, e tale da potere per ora non darcene per intesi. La soppressione dell' Inquisizione, e la surrogazione di altri Tribunali, chiamati Prottettori della Fede, hanno sconvolto, non meno l'Ecclesiastico, che il Politico, e la nuova soggezione de' Vescovi ai Metropolitani, e degl'uni, e degl'altri al giudizio, ed alla Censura Secolare in materie concernenti la Fede, è una novità affatto sconosciuta nella Storia della Religione, incompatibile colle sue Leggi, aliena interamente da ogni Cristiana Politica, e contraria alla protezione, che il Governo hà giurato alla Chiesa, non per dar Leggi alle di Lei Autorità, ma solo per garantire quelle dalle medesime emanate. E limitandomi alla Religione, che non dovrà questa soffrire posto una volta in pratica il nuovo sistema distruttore? Si potrà permettere in un Vescovato ciò, che in altro è proibito? La Dottrina, che un Vescovo condanni per Eretica, sarà forse da un' altro riconosciuta per Cattolica? Giudicherà il Vescovo di un modo, ed i suoi Congiudici opineranno diversamente. L'errore condannato da una parte, si dichiarerà per dogma nel giudizio del Metropolitano. Il Consiglio

di Stato, ò coloro, che esso, oppure il Rè vógliano nominare, rivocheranno, ò modificheranno i giudizj de' Vescovi, ed il Popolo Fedele agitato da ogni vento di Dottrina, flutterà come fanciullo, senza fissarsi nel centro, e nella unità della Fede. Quì, quì era dove con non poca ragione si sarebbe potuta innabissare l' imaginazione di Sua Altezza. È egli possibile, che in oggetti di tanta entità le sieno sfuggite tutte queste consequenze, che io, e molti de'miei VV. Fratelli stiano prevedendo, e compiangendo? Ed è credibile, che la sola, e modesta esposizione, che ne feci, abbia potuto cotanto meritare la di Lui disapprovazione, che non abbia potuto a meno discacciarmi da Spagna, privando così il suo afflitto Popolo dell'unica relazione, che per sua consolazione gli rimaneva col Capo della Chiesa? Così, ciò non ostante, è avvenuto, e così lo hà pubblicato Sua Altezza per mezzo del Manifesto. Aggiungiamo finalmente alcune riflessioni, alle quali ci obbliga tale Manifesto.

ARTICOLO QUARTO

Riflessioni più importanti del Manifesto della Reggenza.

Suppone la Reggenza nel pricipio di quello, che pubblicò in data delli 8. Luglio (num. 19.) che: " essendo da qualche tempo riprensibile la condotta *politica* del Nunzio, non rimanendo peraltro esclusa una qualche ombra di speranza, che il medesimo riconoscesse il suo errore, tentò, per rimoverlo dal suo proposito, dapprima i soavi mezzi del ragionamento, e quindi quelli delle riconvenzioni; ma che con-

vinta dell'inutilità di esse, ebbe contra sua voglia a ricorrere all'estremo d'intimargli (se seguito avesse nel suo temerario impegno) l' espulsione da' suoi Regni „ . È una Manifesta falsità, di cui non è capace Sua Altezza, la enunziativa de' *soavi mezzi del ragionamento , e delle riconvenzioni*, che si suppone aver preceduto l'Uffizio del Ministro di Grazia, e Giustizia, in cui mi si minacciava, oltre l'esilio, l'occupazione delle rendite Ecclesiastiche. È una falsità, torno a ripeterlo, ancorchè credo assolutamente incapace Sua Altezza, di supporre riconvenzioni, e ragionamenti, che effettivamente non hanno avuto luogo; onde non posso a meno di non lagnarmi dell'infedeltà, con cui si è prostituito il Nome di Sua Altezza. La mia rappresentanza fù consegnata il 5. di Marzo, (num. 6.) tempo in cui erano altri quelli, che occupavano l'impiego di Reggenti. L'attuale Reggenza fù installata trè giorni dopo, cioè alli 8. del sud. e queste circostanze facilitarono la sorpresa, con cui s' è fatto credere alla buona Fede degli attuali Reggenti, che era preceduto tutto quello, che la malignità volle supporre, e le medesime agevolarono l'abuso di quella di Sua Eminenza il Sig. Cardinale della Scala, supponendogli aver io mancato di fargli tenere per mezzo della Segretaria di Stato la rappresentanza, che rimaneva consegnata prima, che Sua Eminenza fosse chiamata a questo destino. Comparisca pure chiunque fosse capace di smentirmi, e dica quando, ò sù di che la Reggenza, o per sestessa, o per mezzo de'suoi Ministri m'ha fatto ragionamento, o riconvenzione alcuna, sia di parola, sia per iscritto sulla mia condotta. Si pubblichino in buon'ora, e vegga il Mondo intero codesti officj, codeste prevenzioni, e soavi riconvenzioni, con cui si principia il

Manifesto, che ripetono nella pagina quarta, e che io smentisco costantemente. Cito formalmente tutti i Sig. Reggenti predecessori, e tutti i Ministri, che sono stati al Loro fianco, perchè facciano altrettanto con mè, e mi riempiano di confusione. Che miglior mezzo per dimostrare *la temerità*, *ed'ostinazione*, e la giustizia del Loro procedere? Io che debbo essere l'infamato lo domando istantemente. La giustizia eziandio lo esigge.

Se le satire, le burle, e per fino gl'insulti, che vomitano i Periodisti, possono passare per insinuazioni, o soavi riconvenzioni del Governo, è indubitato, che in questo genere precedette molto più di quello, che permettevano la giustizia, la politica, e la decenza. Ma se questi attentati non sono officj del Governo, il primo che di questo ricevetti, si fù quello del Ministro di Grazia e Giustizia inserto ne'documenti (num. 10.). Giudichi il pubblico della soavità di siffatto officio, noti ad un tempo la licenza, che esso si prende di trattarmi da Vescovo *Straniero*, espressione, di cui dette il primo esempio la Francia, e di cui non potè a meno di non querelarsene Sua Santità Pio Sesto, come d'un'ingiuria contra la sua Sagra Dignità, e di un preludio del prossimo Scisma. Sono io forse il mero Ambasciatore d'una Potenza d'Italia quasi di nissuna rappresentanza, qualora comparare si voglia la sua picciolezza colla grandezza dell'Impero Spagnuolo? Non censura principalmente in mè, in causa di questa Legazione, la missione proveniente dal Padre comune de' Fedeli, di cui tutta la Nazione, inclusivamente al suo Governo, si gloria d'esser figlia? Come dunque vengo considerato come Straniero? Il più doloroso si è, che non solo il Ministro nel suo Officio ha fatto uso di tal' espressione, ma ezian-

dio la Reggenza l'ha adottata nel Manifesto, che è uscito alla luce in suo Nome colla firma del suo Presidente l'Eminentissimo Sig. Cardinale della Scala, e che si trasmise ai Vescovi, e Capitoli. Ma non ci stupiamo: si voleva dare a miei passi un'aria di trama, di cospirazione, e clandestina negoziazione, con cui *sotto colore di Religione offendendo di fatto ed essa*, e *Sua Santità*, si allarmavava il Clero Spagnuolo, e per suo mezzo il Popolo, screditando presso di esso il Governo, compromettendo la sua sicurezza, accendendo una guerra Civile, ed occasionando tutti i mali, che con tanta enfasi vengono decantati dall' uno, e dall'altro Manifesto (num. 9. e 10). Se venissi rappresentato col carattere di Nunzio, e Legato Apostolico, di cui sono rivestito, dovrebbe scomparire tutto questo cumulo d'accuse sulle mie lettere, ed Officj? Qual rimedio dunque? Non altro, che farmi comparire come una Persona privata, ed un Vescovo Straniero. Ma come stà, che le lettere, ed Officj di un uomo ammesso, e riconosciuto in Ispagna da tanti anni come Nunzio, possano ora chiamarsi d'un privato, e di un Vescovo Straniero? Sentitelo Spagnuoli, ed' ammirate. Per la gran ragione perchè mi sottoscrivo *Arcivescovo di Nicèa*; come se questa non fosse la costante mia pratica di sottoscrivermi; come se fosse altra quella de' Vescovi di Spagna in quanto abbiano da firmare; e come non si praticasse altrettanto da tutti i pubblici impiegati d'Europa, che godono qualche titolo al dippiù della loro carica. Leggansi con attenzione le lettere, che formano il corpo del mio delitto, e che per fortuna sono state inserite a continuazione del Manifesto (num. 7., e 8.). Nissuno lascierà di conoscere dal contesto, che sono lette-

re di Officio, e vivo ben sicuro, che nè il Reverendo Vescovo di Jaen, nè i Capitoli di Granata, e Malaga dubitarono un solo istante di siffatta verità.

Non potè dissimularla perfino la stessa Reggenza, e per farmi comparire reo anche sotto quest'aspetto, asserisce nel suo Manifesto " , che il Nunzio eccedeva nelle sue facoltà, non conosceva i principj del diritto delle genti, offendeva la Religione, faceva una grave ingiuria a Sua Santità, e s'opponeva apertamente all' Evangelio ". Possono per avventura accumularsi maggiori imputazioni? Col fin quì detto, credo d'aver confutate le ultime; ma per quello che riguarda la prima d'eccedere, cioè nell' uso di mie facoltà, lascio la risposta a coloro, che sono esercitati ne' Canoni, ed hanno qualche idea del diritto Pontificio; e per quello che si agiugne relativamente al diritto delle genti, appello a tutti i giurisconsulti, pe' quali uno de' primi assiomi si è: *il patto, concordato, ò convenzione di qualunque natura sia, non si può sospendere, o pure annullare senza concorrervi le parti contrattanti, che lo formarono*. Stando dunque al rigore del diritto delle genti, ed essendo concorsi per la fondazione del Tribunale dell'Inquisizione i Papi, ed i Re di tre secoli, nè si deve, nè può farsi veruna notabile variazione senza l'intervento d'ambedue le Autorità. Nò; non meritano di essere spogliati di questo incontestabile diritto i due prigionieri Settimi, Pio, e Ferdinando; nè la loro schiavitù per la pubblica causa, di cui sono le vittime, può debilitare l'Autorità del Nunzio, che ciò nonostante ha esercitato, e deve esercitare, e pubblicare tranquillamente le sue legittime facoltà. Nè credo, che la Reggenza abbia dubitato di questa verità; ma debbo maravigliarmi estremamente,

che il Tribuno costituito (credo da sestesso) in interprete delle di Lui proposizioni , abbia ardito di farlo ; poichè ogni qualvolta lo nomina si serve con tutta urbanità , ed educazione propria de' suoi principj , dell' espressione : *di quello che s'intitola Nunzio di Sua Santità*. Il mio profondo rispetto alla Illustre Chiesa di Spagna, ed il gran concetto di Saggezza , che cotanto giustamente ha riscosso da tutta la Chiesa Cattolica, non mi permettono passar sotto silenzio un' altra espressione del Manifesto (num. 19.) in cui si dice, che la pubblicazione , che doveva eseguirsi del Decreto delle Corti nelle Chiese , relativo all'abolizione dell'Inquisizione , ebbe per oggetto istruire il Popolo *in una Dottrina, che fin'allora gl'era sconosciuta , ma che non lasciava per questo d'esser fondata su i Canoni , e disciplina della Chiesa*. Lo stò leggendo , ed' appena posso persuadermene . *Se questi Canoni , e questa disciplina* sono antichi nella Chiesa , donde è avvenuto , che tanti , e sì Illustri Luminari della Chiesa di Spagna , non siensi giammai imbattuti in essi ? Donde è che tanti dottissimi Padri , e Teologi di questa Illustre Nazione , che tanta fama le conciliarono nel Santo Concilio di Trento , non ne ebbero neppure sentore ? Invano per tanto sudaste VV. Apologisti della Religione . Invano consumaste i vostri giorni nello svolgere i Sacri volumi per difendere il Santo Offizio ! Canoni, disciplina della Chiesa , che voi non conosceste , e che presentemente si annuziano , stanno in opposizione colla vostra dottrina. E che far dobbiam noi in questo conflitto di cose? Canoni , e disciplina di più di tre Secoli , che approvano , e sostengono l'Inquisizione ; Canoni , e disciplina, che la disapprovano , e distruggono : Concilj , e Papi , che la stabiliscono ; Concilj , e Papi , che la rigettano . Dov' è di

grazia l'infallibilità della Chiesa? Dove l'assistenza, che giammai mancar le deve del Divino suo Sposo? Avremo ad' ammettere il Pirronismo perfino ne'punti, che hanno la più stretta relazione colla sicurezza di nostra credenza? Molto temer dobbiamo VV. Fratelli, ed Amatissimi Fedeli; molto temer dobbiamo della moderna scoperta di siffatti Canoni, e disciplina, figli d'una *dottrina*, *fin'ora sconosciuta*: Novità, ed errore son sinonimi nella Chiesa. S. Paolo non voleva, che s'adottasse nella medesima la novità neppure ne' soli Nomi. Che avremo pertanto a credere de' nuovi sistemi? Pure uno non ve n'è tra questi, che esaminato dalla competente Autorità, non sia stato conosciuto per un'aborto dell' errore, e dell' illusione.

Facciamo in ultimo un'altra riflessione, a cui mi provoca la Reggenza con l'espressioni con cui termina l'ultimo suo Manifesto (num. 19.), e che letteralmente dice così: " Il Santo Padre . . . s'affretterà ad inviare a questi Regni un Nunzio, che riunisca al discreto, e temperato Zelo della Religione, il rispetto all'indipendenza del Governo, e la più esatta cura di non perturbare gl' animi riproducendo opinioni, a cui da molti secoli a questa parte rinunziarono gli Ecclesiastici più commendevoli per la loro singolare pietà, e profondo conoscimento delle scienze di sua professione: ".

Dunque parlando giusta questo testo s'aspetta un Nunzio, *che rispetti la indipendenza del Governo, e che abbia cura* di non *riprodurre opinioni abbandonate già da molti Secoli ec.* Ne segue adunque, che io ho mancato facendo il contrario. Ora mi si permetta il domandare a Sua Altezza in che ho offeso la indipendenza del Governo? e quali sono le questioni ventilate tra Sua Altezza, ed il Nunzio, colle quali

quest'ultimo ha preteso suscitare *opinioni abbandonate*? Tutta la nostra questione, se pure alcuna ve n'è stata, si è limitata al punto, se le Corti han potuto, o nò, senza l'intervento del Romano Pontefice, alterare il Tribunale da Lui stabilito per conservare la Fede nella sua purità, e far fronte agl'errori, che la corrompono; e si chiama questo un attaccare l'indipendenza del Governo? Ed' è questa l'opinione abbandonata già da molti secoli? In quale dei trascorsi non è stato riconosciuto nella Spagna il primato di giurisdizione del Supremo Capo della Chiesa? In quale, non s'è mirato come un diritto inseparabile della sua Dignità, lo stabilire Leggi, e prender misure per conservare la Religione nella sua purezza, e castigare i di lei nemici? Quale suprema Podestà temporale di questo Regno Cattolico s'è creduta autorizzata a dettar Leggi al Romano Pontefice sù questo punto, ò a non sottomettersi a quelle provenienti dalla irrefragabile Autorità, che esercita, per la sua qualità di Vicario di Gesù Cristo?

Vi sono stati fuori di Spagna Ecclesiastici, che disgraziatamente abbandonarono il dogma del Primato di giurisdizione; ma nella Spagna non vi sono stati; e se vi sono, questa è la prima volta, che han pubblicato quest' errore. Coloro, che in tutto l' Orbe Cattolico hanno avuto la temerità d' abbandonarlo, o si son trovati nella felice necessità di ritrattarlo, o sono stati separati dalla Comunione della Chiesa, come membri pestilenti, e putridi, nonostante quella mentita *pietà*, ed'orgogliosa scienza, di cui si sono gloriati. Non è dunque una opinione abbandonata; non è una questione di controversia quella, che io ho procurato di sostenere. È un dogma Cattolico confessato dalla Chiesa, e di-

finito parecchie volte da suoi Concilj. È un diritto riconosciuto in tutti i Paesi Cattolici, e segnatamente in Ispagna, il cui Governo s' è recato sempre a gloria il sostenerlo, e giammai è giunto a dubitarne. Il mio delitto pertanto si riduce ad aver ricordato io stesso, ed aver eccitato i Vescovi, e Capitoli a rammentare al Governo questo imprescrittibile diritto. Ma questo appunto è l'ispezione principalmente ingiunta al mio Ministero di Nunzio, e da cui non posso prescindere senza essere infedele alla Chiesa, che me la confidò, ed al Popolo fedele a di cui benefizio mi fù concessa. E se questa era, ed è un mio preciso dovere, dove sono *l' indiscretezze, ed eccesso del mio Zelo*? Leggansi, e tornino a a leggersi mille volte le mie lettere, e tutta la mia corrispondenza col Governo dal num. 6. fino all' 11. inclusivamente, e mi si renderà la giustizia, che se dovetti spiegarmi, come in fatti lo feci sù questa così importante, e trascendentale novità, non potei, nè è possibile d' eseguirlo con moderazione, e rispetto maggiore di quello, che feci; e se eccitai i Vescovi, e Capitoli a rappresentare, soddisfeci con ciò al principale, e più interessante scopo della mia Missione, li esortai a fare un passo, a cui per le Leggi del Regno non solo rimangono abilitati, ma obbligati pur' anche, e che formando il più importante oggetto del loro Divino Ministero, doveano eseguire ancorchè tutte le Leggi, e forze umane a ciò si opponessero. La stessa Reggenza hà giustificato, senza avvedersene la mia condotta, ed ha fatta la mia apologia, allorchè confessa, che il principal motivo, da cui è stata indotta ad espellermi da Spagna, si è questo di cui stò parlando, vale a dire *il mio indiscreto, ed eccesivo Zelo in sostenere Dottrine antiche*, giachè si ripromette

tutto l'opposto dal futuro Nunzio. Da affari dunque puramente Ecclestiastici, e Religiosi deriva il turbine, che mi ha sbalzato fuori di Spagna, e non già dalla mia *condotta politica*, come cotanto irragionevolmente ha preteso Sua Altezza.

Sembrami pertanto Carissimi Fratelli, e Fedeli Spagnuoli, che i mali, che io soffro non sono ricaduti sù di mè, perchè me l'abbia attirati. La Divina Provvidenza che l'ha permessi saprà trarre da essi importanti beni. Per parte mia non cesserò di ciò implorare dal Padre Celeste, ed' occuparmi, secondo che le circostanze me lo permettono, dei bisogni della Chiesa di Spagna, che Sua Santità si degnò affidarmi, come mi sono espresso nella mia circolare (num. 24.): ne di protestare eternamente, come ho fatto (col num. 26.) contra quanto siasi attentato, ò si attenti in pregiudizio de'diritti della Santa Sede, che sono certamente imprescrittibili, perchè così volle colui, che sopra di Pietro ha fondato la sua Chiesa. Per il dippiù debbo assicurarvi avanti Dio, che non ho fatto, nè voluto, nè pensato cosa alcuna, che offender possa il Governo, ò che sorpassi i limiti della mia Legazione.

Rendetemi pertanto VV. Fratelli, rispettabile Clero, ed amati Fedeli, rendetemi la giustizia di credere, che vi parlo con tutta la verità, che esige il carattere di un Vescovo, e di un Rappresentante del Papa, nell'atto, che approfito di questa nuova occasione per assicurarvi, che nissun' evento, nè tempo potranno cancellare dal mio cuore, le dolci impressioni del mio amore verso la Spagna, e della mia gratitudine alla vostra singolare benevolenza.

Una sola cosa mi resta a domandarvi efficacemente, ed è, che, non cessiate di pregare Dio per la sollecita libertà del no-

stro Santo Padre Pio Settimo, ad imitazione della nascente Chiesa, che pregava incessantemente per quella di Pietro. Voglia il Cielo compartirci questa felicità, e ben presto ricupererà la Religione il suo antico splendore. Parlerà allora il Supremo Maestro, e taceranno a loro dispetto que' seduttori, le di cui immonde penne hanno macchiato, e macchiano l'onore della Chiesa, ed il decoro de' suoi Ministri.

Amati Spagnuoli in Gesù Cristo, mirate con orrore le nuove dottrine, delle quali vogliono imbevervi i Pseudo-Filosofi, colle quali blandendo il vostro udito, e lusingando le vostre passioni, pretendono pervertire i vostri cuori, ed offuscare il vostro intendimento, per distaccarvi dalla verità, e strascinarvi al precipizio. Rammentate il generoso grido, che tutti alzaste ad un tempo stesso di *Evviva la Religione, Evviva il Rè*, allorchè scopriste la perfidia del Nemico di questi vostri due dolci oggetti. Questo vostro zelo, e d'amore hà fatto sparire dal Suolo Spagnuolo le immense Legioni de' nemici. Trionfi esso ancora degli errori, e disordini, che comparir vi debbono più funesti delle armate di Napoleone. Il Signore vi ricolmi di tutte le sue Benedizioni, diffonda i suoi lumi sopra il vostro Governo, coroni i vostri trionfi, accresca la vostra prosperità, ritorni alle vostre contrade la pace, che la discordia ne l'ha discacciata; restituisca al suo Trono il vostro amato, ed usurpato Rè, e vi conduca in fine all'eterna felicità. Questi sono i miei desiderj a prò vostro.

Tavira 4. Gennajo 1814.: *P. Arcivescovo di Nicea*.

APPENDICE

AL MANIFESTO ANTECEDENTE

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI QUESTA POSIZIONE

(NUM. I.)

Le Corti Generali, e Straordinarie della Nazione Spagnuola

Spagnuoli: Per la terza volta vi parlano le Corti per istruirvi dell'affare, che più v'interessa, ed occupa il primo luogo nel vostro Cuore. Dubitar non potete, che si tratta di mezzi per sostener nel Regno la Religion Cattolica, Apostolica Romana, che avete la fortuna di professare, e che fino dalla Sanzione dell' Articolo 12. della Costituzione Politica della Monarchia, sono in obbligo le Corti di proteggere con Leggi savie, e giuste. Non potevano dimenticare, nè mirare con indifferenza la solenne promessa, che fatta aveano in faccia della Nazione con siffatto Articolo. Esso è il fondamento delle altre disposizioni Costituzionali: Esso assicurerà l'osservanza delle medesime, e con ciò la completa felicità delle Spagne.

I Deputati da voi eletti, sanno come i Legislatori di tutti i tempi, e paesi, che invano s'innalza l'edificio sociale, se non vi si pone per base la Religione. A questa luce benefica son dovute le sicure nozioni del retto, e del giusto: Essa dirigge i Padri nell'educazione de' suoi figlj, comanda a questi d'esser obbedienti alla Paterna Autorità; stringe i Sagri Vincoli del Matrimonio, e detta la reciproca fedeltà ai Consorti: Rischiara, e rettifica i rapporti de' Magistrati, e di coloro, che reclamano la giustizia; quelli de' Superiori, e

Sudditi, e sanziona nell' interno dell' Uomo, dove il poter umano non giugne, tutte le obbligazioni domestiche, civili, e politiche. La vera Religione, che professiamo, è il maggior benifizio, che Dio ha compartito agl' Uomini; ed è il dono prezioso, che con generosa mano ha dispensato agli Spagnuoli; i quali non contano in questo numero, dopo pubblicata la Costituzione, quelli, che non la professano: è il più solido appoggio delle Virtù private, e sociali; della fedeltà alle Leggi, ed al Monarca; e dell' amore giusto della Libertà, e della Patria. Amore che scolpito dalla Religione ne' cuori spagnuoli, li ha spinti à combattere colle feroci Squadre dell' Usurpatore, distruggerle, e annichilirle, non curando la fame, la nudità, il supplizio, e la morte. Le Corti Spagnuole, che per lo spazio di tre anni han fomentata, e sostenuta la vostra nobile risoluzione in mezzo dei disagi, e general devastazione, han fondata la speranza di salvarvi sull'invariabile rispetto, amore, ed obbedienza, che verso la legittima Autorità v'ispirava la Religione. Non vi ha ingannato la vostra Religiosa costanza, e sembra, che la Provvidenza segni già il fine di così orribile burrasca, e il desiderato termine a' nostri mali. La sicurezza di un bene cotanto inestimabile doveva necessariamente chiamare, ed occupare l'attenzione delle Corti, che proposta si sono per iscopo de' loro travagli la generale felicità. L'Inquisizione si presentò al momento all'esame de' vostri Rappresentanti. Desiderosi per altro di non oltrepassare d'un'apice i limiti della Civile Autorità, che è l'unica, che s'era potuta loro affidare, indagarono con riflessione, se era in loro potere il permettere l'esercizio della Podestà Ecclesiastica a certi Tribunali,

che per i diversi accidenti della nemica invasione erano rimasti senza il loro Capo, l'Inquisitore Generale.

A questo effetto cercarono tutte le Bolle, e documenti, che dilucidar potessero il dubbio suscitato; e dal confronto di tutti risultò colla maggior evidenza, che le Bolle commettevano tutta la autorità Ecclesiastica all'Inquisitor Generale: che gl'Inquisitori di Provincia erano meri suoi Subdelegati, i quali esercitavano l'autorità Ecclesiastica nel modo, e forma da lui prescritta nelle istruzioni date all'oggetto; e che non si rincontrava un solo Breve, in virtù del quale fosse stato istituito il Consiglio della Suprema. Non esistendo pertanto al presente l'Inquisitor Generale, per trovarsi esso frà Nemici, non esisteva realmente l'Inquisizione, e per necessaria conseguenza la Religione rimaneva senza Tribunali destinati per il passato à proteggerla. Risultava altresì, che non era permesso alle Corti di secondare l'istanza de'Consiglieri della Suprema, i quali ne avevano domandato il ristabilimento; poichè sebbene conferir potevano loro il potere secolare, non era in loro mano il rivestirli dell'Ecclesiastico, che ad essi per nissun titolo apparteneva. Lungi dalle Corti simile attentato. Nè permetta Dio, che giammai usurpino l'Autorità della Chiesa. La verità, giustizia, e la prudenza regolano i Decreti, e presiedono alle deliberazioni del Nazional Congresso.

Queste indaggini delle Corti hanno ad esse agevolato il conoscere non meno il modo d'istruire i giudizj di questi Tribunali, che la Storia ragionata del loro stabilimento, e della opinione, che dei medesimi ebbero le antiche Corti, tanto di Castiglia, quanto di Aragona. Le Corti vi parleranno con franchezza sù questi diversi punti, perchè è giunto ora-

mai il tempo, che vi si dica senza mistero la verità, e si tolga il velo, con cui la falsa Politica ricuopre i suoi disegni.

Riandando le istruzioni colle quali si governava l' Inquisizione, si conosce à prima vista, che l' anima di questo stabilimento era un segreto inviolabile. Questo copriva tutte le procedure degli Inquisitori, e li costituiva arbitri dell' onore, e della Vita degli Spagnuoli, senza rimànere responsabili a veruno sulla terra dei difetti illegali, che potevano commettere. Erano uomini conseguentemente soggetti all'errore, ed alle passioni umane: È quindi incomprensibile come la Nazione non esigesse responsabilità dai Giudici, che in virtù dell' autorità temporale, che era stata loro delegata, condannavano a reclusione, prigionìe, tormenti, e per un mezzo indiretto all' ultimo supplizio. Gl' Inquisitori godevano a questo modo d' un privilegio, che la Costituzione niega à tutte le Autorità, ed attribuisce unicamente alla Sacra Persona del Rè.

Altra notabile circostanza rendeva ben singolare il potere degli Inquisitori Generali; ed era, che indipendentemente dal Rè, e senza consultare il Sommo Pontefice, dettavano leggi intorno ai giudizj, le aggravavano, le mitigavano, derogavano, e sostituivano altre in loro luogo. La Nazione dunque dava ricetto nel suo seno a Giudici, o per meglio dire, ad un' Inquisitor Generale, che veniva perciò ad essere un vero Sovrano. Irregolarità tali sussistevano nel sistema dell' Inquisizione. Sentite ora come procedeva questo Tribunale contra i rei.

Formata la sommaria, si portavano alle Carceri segrete, senza permettere loro di comunicare coi proprj Padri, Figli, Parenti, ed Amici fino all' essere condannati, o assolu-

ti; il che giammai si prätticò in verun' altro Tribunale. Le loro famiglie non avevano la consolazione di piangere con essi la loro disgrazia, nè d' ajutarli nella difesa della loro causa. Non solo si privava il Reo dell' assistenza, ed officj de' suoi parenti, ed amici, ma neppure in nissun caso gli si svelava il nome del suo accusatore, nè quelli dei testimonj, che avevano contra lui deposto: E perchè non venisse in cognizione dei medesimi, vi si aggiungeva la terribile precauzione di troncare le dichiarazioni, riferendogli in nome di un terzo quel tanto, che i testimonj dichiaravano d' aver visto, o sentito essi stessi.

Or bene vorreste, o Spagnuoli, esser giudicati nelle vostre cause civili, e criminali con un metodo tanto oscuro, ed illegale? Non temereste, che i vostri nemici sedurre potessero i testimonj, e vendicarsi impunemente di voi? Non alzereste la voce gridando, che indifesi eravate condannati? Come provereste la nemistà d'un malvagio accusatore, ignorandone perfino il nome? Come sventereste la cabala di coloro, che fossero avidi de' vostri impieghi, o de' vostri beni, o tentassero di trionfare impunemente del vostro candore, e della probità vostra? E se sarebbe un' ingiustizia palpabile il giudicare per siffatto metodo nei negozj temporali, non lo sarà maggiore di molto trattandosi della gioja la più cara ad un Cattolico, quale si è quella dell' opinione della propria Religiosità? La Religione Cattolica, che anzichè d' esser conosciuta, teme molto d'essere ignorata, hà d' uopo forse per sostenersi in Ispagna de' mezzi in tutti gli altri Tribunali per ingiusti riconosciuti? Si farebbe la maggior ingiuria alla Nazione Spagnuola in aver d' Essa una si bassa opinione. Per questo stesso le Corti non potevano approva-

re un modo di procedere, che non essendo stato giammai adottato da' Sacri Canoni, nè dalle Leggi del Regno, si oppone al diritto da' Popoli stabilito nella Costituzione.

Non mancheranno per avventura Persone, che ardiscano dire, che la prudenza, e la Religiosità degli Inquisitori impediscono, che l' innocente sia confuso col colpevole; l' esperienza però di molti anni, e la medesima istoria dell' Inquisizione smentiscono questa vana sicurezza, presentandoci nelle carceri di questo Tribunale uomini molto savj, e santi, fino dalla stessa sua fondazione: Nel primo saggio dato della sua maniera di processare, lo stesso Sisto IV., che aveva spedita la Bolla a richiesta de' Rè Cattolici, si lagnò vivamente con que' Principi degli innumerabili ricorsi, che avvanzavano alla Sede Apostolica gli accusati, che falsamente venivano dichiarati incorsi nell' Eresia. Nè la virtù, nè la dottrina ponevano a coperto gli uomini più insigni nelle medesime dall' irregolarità di quel sistema; poichè non molto dopo, il Venerabile Arcivescovo di Granata D. Frà Ferdinando di Jalavera confessore della Regina Cattolica Don. Elisabetta, la quale stabilito aveva ne' suoi Stati di Castiglia l' Inquisizione, soffrì la più rigorosa persecuzione dagli Inquisitori di Cordova; nè potè sfuggire la stessa sorte D. Frà Bartolomeo di Carranza Arcivescovo di Toledo; Il Padre frà Luigi di Leon; il Venerabile Avila; il Padre Siguenza, ed altri molti Personaggi insigni in Santità, e scienza. In vista di ciò riputar non si deve un paradosso, il dire, che l' ignoranza della Religione, l' arenamento delle scienze, la decadenza delle Arti, del Commercio, e della Agricoltura, e la spopolazione, e povertà della Spagna provengono in gran parte dal sistema dell' Inquisizione, perchè l' industria,

le Scienze, non meno che la Religione, fioriscono col benefizio d' uomini grandi, che le fomentano, vivificano, ed insegnano coi loro lumi, eloquenza, e l esempio. Sarà un problema difficile a risolversi dalla posterità, come potesse stabilirsi il piano dell' Inquisizione, nella nobile, e generosa Nazione Spagnuola. È sorprendente ancor più il come si conservasse questo Tribunale oltre trecento anni. Le circostanze favorirono i suoi principj, introducendosi sotto il pretesto di contenere i Mori, e gli Ebrei, antico oggetto di tanta avversione per il Popolo Spagnuolo, e che rincontravano protezione, e sicurezza nelle loro Parentele colle famiglie più Illustri del Regno. Con si speciosi motivi la politica coprì questa misura contraria alle Leggi, ed' ai privilegj della Monarchia. Si allegò eziandio in suo appoggio la Religione; ed i Popoli permisero, che si stabilisse, sebbene con gran ripugnanza, e non senza forti reclami. Non prima cessarono le cause, sulle quali si appoggiava il suo stabilimento, che i procuratori delle Corti alzarono la voce a favore del modo Legale di procedere, e per l' onore, e pel bene della Nazione. Nelle Corti di Vagliadolid del 1518., e del 1523. dimandarono al Rè, che nelle cause di fede gl' Ordinarj fossero i Giudici conforme a giustizia, e che nelle procedure s' osservassero i sacri Canoni, ed il diritto comune. Gli Aragonesi proposero altrettanto nelle Corti di Saragoza del 1519. I Rè avrebbero secondata la volontà de' Popoli manifestata per mezzo del loro Procuratore, e sostenute ancora dalle insinuazioni de' Sommi Pontefici, se le Persone, che sempre li circondavano, e che nascostamente fissano il loro interesse personale nel potere assoluto, non avessero loro persuaso di conservare quel sistema per ragioni di Stato, e che è quanto

dire per quella falsa politica, ai di cui occhi tutto è lecito col pretesto d' evitare disturbi, e commozioni.

Persistendo le Corti nel suo fermo proposito di rinnovare, per quanto possibile fosse, l'antica Legislazione di Spagna, che la elevò nell'ordine civile alla maggior grandezza, e prosperità, ne veniva in conseguenza, che praticassero altrettanto colle leggi protettrici della Santa Chiesa; e lasciando a parte i calamitosi tempi della arbitrarietà, ed innovazioni, rimontarono all' Epoca felice in cui i Popoli, e le Chiese avevano goduto delle loro libertà, e diritti. Nella legge di *Partida*, che si cita nel Decreto, ed in altre dello stesso, ed antecedente titolo, che s' erano già rinnovate nella legge fondamentale, le Corti inventarono mezzi savj, e giusti, sufficienti a conoscere nella sua purezza, e splendore la Fede Cattolica, e conforme alla stessa Religione, alla Costituzione, ed all' indole della Monarchia. Dall' epoca, in cui la Religione cominciò ad esser legge dello Stato, fino al secolo decimo quinto, la Chiesa di Spagna fù dalle medesime protetta, e tutte le altre Chiese le hanno accordata la gloria d' essere stata la più pura nella sua fede, la più santa ne' suoi costumi, e la più ben stabilita in tutto l' Orbe Cristiano. Egli è dunque chiaro, che è ben provata l' efficacia di queste Leggi, e che con esse s' otterrà nel Regno la conservazione della Religione Cattolica, che così giustamente desiderate. Queste leggi lasciano spedite le facoltà de' Vescovi, e loro Vicarj, per procedere nelle cause della Fede colla scorta de' Sagri Canoni, e del diritto comune, e le facoltà de' Giudici Secolari, per dichiarare, ed imporre agl' Eretici le pene prescritte dalle leggi. In tale stato di cose le Corti altro non hanno fatto, che ristabilire ciò, che stava

già decretato. I Vescovi per diritto Divino sono i Giudici delle Cause Ecclesiastiche. I Canoni hanno segnato i tramiti di questi giudizj, ed anche prescritte le regole, e formalità con cui debbono instruirsi. Siccome la Religione è una legge dello Stato, e per questo i giudizj Ecclesiastici sono rivestiti del carattere, e forza di Civili, i Vescovi, e loro Vicarj hanno fin' ora osservato, ed osservano successivamente le leggi del Regno, rapporto al modo di giudicare gli Spagnuoli: altrimenti si formerebbe una lotta continua trà la Chiesa, e lo Stato, e starebbero in contraddizione le disposizioni Ecclesiastiche nella qualità di Civili, colla Costituzione della Monarchia.

Così le Corti si sono limitate a Decretare, che da quì in poi non autorizzeranno gli ostacoli, che a richiesta de' Rè s' erano posti al libero esercizio dell' Episcopale giurisdizione. Per ciò, che riguarda il civile hanno disposto, che s'applichino a questa classe di delitti, le leggi emanate per castigo degl' altri; colla differenza, che il Giudice Ecclesiastico presenta al Giudice civile il delitto già comprovato, e questi dichiara, ed applica le pene corrispondenti dalle Leggi stabilite.

Non pensate però, nè immaginate in verun modo, che potranno rimanere impuniti i delitti d' Eresia. Lo furono per ventura fino al secolo decimo quinto? I Recaredi, gli Alfonsi, i Ferdinandi non castigarono, ed esterminarono in Ispagna gli Eretici? Quanto dunque in allora si practicò dalla Potestà secolare, altrettanto s' eseguirà in appresso, ed i Vescovi troveranno nei Giudici secolari tutto il rispetto, e protezione, che prescrivono le leggi; dovendo rimanere questi risponsabili della lentezza delle loro provvidenze, e della

innoservanza di tutto ciò, che nel presente Decreto loro si comanda. A questo modo rimettono le cose nello stato, in cui furono per molti secoli: Viene protetta l' autorità Episcopale data dallo stesso Gesù Cristo; ed i Giudici secolari esercitano il loro potere sostenendo il giudizio de' Vescovi; ordine conforme alla Religione, ed alla legge Costituzionale, che lungi dall' essere in collisione, conservano fra loro la più perfetta armonìa.

Con queste disposizioni le Corti si ripromettono dallo zelo, vigilanza, e saggezza dei Molto Riverendi Arcivescovi, Riverendi Vescovi, de' VV. Capitoli, Parrochi, e tutti gli Ecclesiastici, che l' esempio delle loro Virtù, le solide loro instruzioni, e sana Dottrina saranno sufficienti, perchè gli Spagnuoli, che gli amano, e rispettano, si conservino sempre nella credenza della Fede Cattolica, e nella pratica della sua sublime morale. Ma se a fronte dei soavi mezzi dall' Evangelio inculcati, vi fosse qualche temerario, che insegnasse l'empietà, o predicasse l'Eresia, si procederà dal Tribunale Ecclesiastico a formare la competente Causa, e l'Autorità Civile castigherà con tutto il rigore delle Leggi gli ostinati, che intentassero così d'insultare la Religione, e disturbare lo Stato. La secolare Potestà, e la pubblica forza daranno sempre mano alle giuste provvidenze dei Giudici Ecclesiastici. Stà dunque in potere del Popolo Fedele; e del Clero vigilante, in far sì, che nè in fatto, nè in parole, nè per iscritto sia impunemente oltraggiata la Santa Religione, che professiamo. Sieno legali i mezzi di procedere, onde in nissun caso si confonda l' innocente col colpevole; sappia il Popolo, che per volontarj errori non per equivocate supposizioni, per testimonj senza taccia, e non concertatisi frà

loro, sono i delinquenti convinti in giudizio, per metodi, e Giudici, che prescrivono ed'additano i Sacri Canoni, e le Civili Leggi. Allora sì che il genio, ed il talento spiegheranno tutta la loro energia, senza timore d'essere arrestati nella loro carriera dall'intrigo, e dalla calunnia. Prosperiranno le scienze, le arti, l'agricoltura, ed il commercio per l'impulso, che verrà loro dato dagli Uomini Straordinarj, de' quali è così feconda la Spagna. I Molto Riverendi Arcivescovi, e Riverendi Vescovi, i VV. Capitoli, Parrochi, e gl' altri Ecclesiastici insegneranno ai Fedeli la Religione Cattolica, Apostolica Romana, senza il rammarico di vedere sfigurata la sua bellezza dall'ignoranza, o dalla superstizione. Sperano finalmente le Corti, che osservandosi i Canoni, e le Leggi rispettivi da' Giudici destinati a queste cause, fiorirà la Religione nella Monarchìa, e forse questa provvidenza contribuirà a far sì, che un giorno si realizzi la Religiosa Fratellanza di tutte le Nazioni. Cadice 22. Febbraro 1813. *Michele Antonio Zumalacaregui* Presidente = *Fiorenzo Castillo* Deputato Segretario = *Gio. Maria Herrera* Deputato Segretario = ; e Copia.

(NUM. 2.)

La Reggenza del Regno si è compiaciuta di spedire il decreto Seguente.

Don Ferdinando VII. per la grazia di Dio, e per la Costituzione della Monarchìa Spagnuola Rè delle Spagne, ed in sua assenza, e schiavitù, la Reggenza del Regno nominata dalle Corti Generali, e Straordinarie, a tutti quelli,

che vedranno, ed intenderanno le presenti sappiate: Che le Corti han decretato quanto Segue:

Le Corti Generali, e Straordinarie volendo, che quanto rimane prescritto nell'Articolo XII. della Costituzione abbia il più compito effetto, e resti assicurata per il tratto successivo la fedele osservanza di così savia disposizione, dichiarano, e decretano:

Capitolo Primo: Articolo I. La Religione Apostolica Romana sarà protetta da Leggi conformi alla Costituzione. II. Il Tribunale dell' Inquisizione, è incompatibile colla Costituzione. III. In conseguenza si ristabilisce nel suo primitivo vigore la legge II. *tit.* 26. *parte* 7., in quanto lascia spedite le facoltà de'Vescovi, e loro Vicarj per conoscere nelle cause di Fede, con regolarsi a norma de'Sagri Canoni, e del comun diritto, e quelle de'Giudici Secolari per dichiarare, ed imporre agli Eretici le pene, che le Leggi prescrivono, o prescriveranno in appresso. I Giudici Ecclesiastici, e Secolari procederanno ne' respettivi casi, conforme alla Costituzione, ed alle Leggi. IV. Ogni Spagnuolo hà diritto d'accusare del delitto di Eresia avanti il Tribunale Ecclesiastico; ed in mancanza dell' accusatore, ed ancorchè vi sia; il Fiscale Ecclesiastico farà d'accusatore. V. Construita la Sommaria, qualora ne risultasse causa sufficiente per riconvenire l'accusato, il Giudice Ecclesiastico lo farà comparire, e lo riprenderà ne'termini, che previene la citata Legge di *Partadi*. VI. Se l'accusa ricadesse sopra delitto, che debba esser castigato dalla Legge con pena corporale, e l' accusato fosse secolare, il Giudice Ecclesiastico passerà testimonianza della Sommaria al rispettivo Giudice, per il suo arresto, e questi lo terrà a disposizione del Giudice Ecclesiastico,

per le restanti diligenze, fino alla conclusione della Causa. I Militari non goderanno il privilegio in questa classe di delitti; onde terminata la causa si passerà il Reo al Giudice Civile, per la dichiarazione, ed imposizione della pena. Se l'accusato fosse Ecclesiastico Secolare, o Regolare procederà da per sè all'arresto il Giudice Ecclesiastico. VII. Le Appellazioni seguiranno lo stesso tramite, e si faranno avanti i Giudici competenti nello stesso modo, che in tutte le altre cause Criminali Ecclesiastiche. VIII. Vi sarà luogo ai ricorsi nel modo stesso, che negli altri Giudizj Ecclesiastici, IX. Terminato il giudizio ecclesiastico si passerà testimonianza della Causa al Giudice Secolare, rimanendo fin d'allora il Reo a sua disposizione, perchè proceda ad'imporgli la pena, che corrisponda analogamente alle Leggi.

Capitolo Secondo. Articolo I. – Il Rè prenderà tutte le misure convenienti, affinchè non s'introducano nel Regno per le Dogane marittime, e di frontiere libri, nè scritti proibiti, o che siano contrarj alla Religione, assoggettandosi quelli, che circolino alle seguenti disposizioni, ed a quelle della Legge sopra la libertà della Stampa. II. Il Riverendo Vescovo, o suo Vicario, previa la censura corrispondente, di cui parla la Legge della libertà della Stampa, darà, o negherà la licenza d'imprimere gli scritti di Religione, e proibirà quelli, che alla medesima sieno contrarj, col sentire prima gl'interessati, o nominando un difensore, quando non vi sia la parte, che li sostenga. I Giudici Secolari, sotto la più stretta risponsabilità, ritireranno quegli scritti dall'Ordinario in questo modo proibiti, come ancora quelli, che siensi impressi senza sua licenza. III. Gl'Autori, che si sentono aggravati dagli Ordinarj Ecclesiastici, o per la

negativa della licenza d'imprimere , o per la proibizione di quegli stampati , potranno appellare al Giudice Ecclesiastico competente nella forma ordinaria . IV. I Giudici Ecclesiastici trasmetteranno alla Segreteria rispetiva di *governazione* la lista degli scritti , che avessero proibiti , quale si passerà al Consiglio di Stato , perchè esponga il suo parere , dopo aver sentito quello di una Giunta di Persone illuminate , che destinerà tutti gl' anni trà quelle , che risiedono nella Corte ; potendo eziandio consultare altre , che tenga a bene . V. Il Rè in seguito del parere del Consiglio di Stato , stenderà la lista degli scritti denunziati da proibirsi , e con approvazione delle Corti ne ordinerà la pubblicazione , e sarà osservata in tutta la Monarchia come Legge , sotto le pene , che si stabiliscono . " L'avrà per inteso la Reggenza del Regno , e disporrà l'occorrente al suo adempimento , facendolo stampare , pubblicare , e circolare „ *Michele Antonio Zumaldcaregui* Presidente = *Fiorenzo Castillo* Deputato Segretario = *Gio. Maria Herrera* Deputato Segretario = Dato in Cadice a' 22. Feb. 1813. = Alla Reggenza del Regno =

Pertanto comandiamo a tutti i Tribunali , Giustizie , Capi , Governatori , ed Autorità , così Civili , come Militari , ed Ecclesiastiche di qualunque classe , e Dignità , che osservino , e facciano osservare , compire , ed eseguire il presente decreto in tutte le sue parti . " L'avrete per inteso per il suo compimento , e disporrete , che s'imprima , si pubblichi , e circoli . „ *Giovanni Villavicencio* Presidente = *Il Duca dell'Infantado* = *Gioacchino Mosquera , e Figueroa* . = *Ignazio Rodriguez de Rivas* . = *Giovanni Perez Villamil* = In Cadice 22. Feb. 1813. = A Don Antonio Cano Manuel , [illegible]

(NUM. 3.)

Don Ferdinando VII. per la grazia di Dio , e per la Costituzione della Monarchìa Spagnuola Rè delle Spagne , ed in sua assenza , e schiavitù , la Reggenza del Regno nominata dalle Corti Generali , a Straordinarie , a tutti quelli , che vedranno , ed intenderanno le presenti sappiate : Che le Corti han decretato quanto segue :

Le Corti Generali , e Straordinarie considerando , che in forza dell' Articolo 305. della Costituzione , qualunque pena , che s' imponga per qualsivoglia delitto , non deve rifondersi sulla Famiglia di colui , che la soffre, ma solo pienamente gravitare sù colui , che la meritò ; e che i mezzi coi quali si conserva ne' siti pubblici la memoria de' castighi imposti dall'Inquisizione, importano infamia alle Famiglie di coloro, che le soffrirono, e perfino donano motivo, che le Persone dello stesso Casato si veggano esposte a qualche taccia , sono venute in decretare , e decretano : Tutti i Quadri , Pitture , ò Iscrizioni nelle quali sieno rappresentati , ò espressi i castighi , e pene imposte dall'Inquisizione , esistano nelle Chiese , Chiostri , e Conventi , ò in altro qualunque pubblico luogo della Monarchìa , saranno cassati , e tolti dai rispettivi siti dove rimangano collocati , e distrutti nel perentorio termine di tre giorni, da contarsi da quello, in cui si riceva il presente decreto " Lo avrà per inteso la Reggenza del Regno , e disporrà l'occorrente al suo adempimento facendolo stampare , pubblicare , e circolare . *Michele Antonio Zamalacaregui* Presidente . = *Fiorenzo Castillo* Deputato Segretario . = *Gio. Maria Herrera* Deputato Segretario . = Dato in Cadice a 22. Febbraro 1813. = Alla Reggenza del Regno =

Pertanto comandiamo a tutti i Tribunali, Giustizie , Capi , Governatori , ed Autorità , così Civili , come Militari, ed Ecclesiastiche di qualunque classe , e Dignità , che osservino , e facciano osservare , compire , ed eseguire il presente Decreto in tutte le sue parti . " L' avrete per inteso per il suo compimento , e disporrete , che s'imprima , si pubblichi ; e circoli . „ *Giovanni Villavicencio* Presidente . = *Il Duca dell'Infantado* . = *Gioacchino Mosquera* e *Figueroa* . = *Ignazio Rodriguez de Rivas* . = *Giovanni Perez Villamil* . = In Cadice 22. Febbraro . 1813. = A Don Antonio Cano Manuel .

(NUM. 4.)

Don Ferdinando VII. per la grazia di Dio , e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Rè delle Spagne , ed in sua assenza , e schiavitù, la Reggenza del Regno nominata dalle Corti Generali , e Straordinarie , a tutti quelli , che vedranno , ed intenderanno le presenti , Sappiate: Che le Corti han decretato quanto siegue " Una delle gravi sollecitudini , che più occupano l' attenzione delle Corti Generali , e Straordinarie , si dirigge a mettere in corrente l' esigenza dei Fondi , ed imposte della Nazione , ed a provvedere perchè s' amministrino colla maggior economia , ed esattezza , con evitare la loro malversazione , affinchè il prodotto de' medesimi s'inverta nei grandi oggetti della nostra difesa , e libertà , ed in altri di conosciuta utilità Nazionale ; e che i Popoli non soffrano sagrifizj d'imposte, e contribuzioni maggiori di quelle , che sieno assolutamente precise . Con questa idea hanno decretato quanto Segue : Articolo I. Rimanen-

do soppressi i Tribunali dell'Inquisizione in tutta la Monarchia Spagnuola dal 26. del passato Gennaro, in cui le Corti Generali, e Straordinarie decretarono il ristabilimento della Legge Seconda, *Titolo XXVI della parte VII.* in quanto lascia spedite le facoltà de' Vescovi, e loro Vicarj, per procedere nelle cause di fede, adesivamente però ai Sagri Canoni, e diritto comune, risultano vacanti i beni tanto mobili, che stabili, o semoventi, i diritti, ed azioni, Patronati, Censi, ed altri qualunque crediti appartenenti all'Inquisizione, sieno essi attualmente posseduti, o solamente reclamati in Giudizio. II. Dal detto giorno in poi appartengono alla Nazione questi beni ne'medesimi termini, ed equale diritto, con cui dall'Inquisizione erano posseduti, goduti, o reclamati. III. Siccome lo Stato viene surrogato all'Inquisizione nel dominio, e possesso di tutti questi beni, diritti, ed azioni, così riconoscerà come proprj gli obblighi di cui fossero gravati, e li adempirà, ò farà adempire puntualmente, ancor quando il loro valore non giunga a tutti coprirli. IV. Qualunque alienazione, o vendita dei succennati beni, e diritti, che si fosse fatta dal detto giorno 26. Gennaro, o quelle che successivamente potessero farsi da' corpi, o Persone, distinte da quelle, che il Governo deputi, ed autorizzi competentemente a questo oggetto, saranno riputate come nulle, ed i beni sù cui ricadono reintegrati compiutamente alla Nazione. Lo stesso si deve intendere delle vendite fatte antecedentemente al riferito giorno 26. Gennajo, se fatte si fossero senza autorità legittima, e senza le formalità, e requisiti necessarj, dovendosi incorporare alla massa generale i correlativi beni, e qualunque altro mobile, semovente, che si fosse depositato, ò sottratto per salvarlo dall'usurpa-

zione del Nemico , o con qualsivoglia altro motivo . V. Coloro , che sottraessero , o avessero sottratto beni , mobili , gioje , denaro ; coloro , che occultassero i libri de'conti , scritture , o qualunque sorta di documenti spettanti all'Inquisizione , o le comprovazioni de' suoi beni , e diritti , saranno castigati colle pene stabilite , o che si stabiliscono contra gli usurpatori , occultatori , e defraudatori de'beni Nazionali . VI. Il Governo senza creare per questo nuove commissioni , ingiungerà agli Intendenti delle Provincie , dove avrà esistito il Tribunale dell'Inquisizione, ed in quelle, in cui non vi fosse Intendente all' impiegato principale della pubblica azienda , che occupino , e prendino possesso a nome della Nazione dei sopradetti beni , ed altri effetti . VII. Rimarrà per ora la cura dell'amministrazione alle stesse Persone incaricate della medesima dal Tribunale dell'Inquisizione , e senza alterare in nulla i prezzi degli affitti delle terre , ed' edificj , che fossero già stipolati , e senza rimuovere gli affittuarj , ed inquilini , sempre che però soddisfino il prezzo convenuto , ed adempiano le condizioni dei loro contratti . VIII. Gli Intendenti , e gli incaricati di detta occupazione , coll'intervento delle Deputazioni Provinciali designate dal paragrafo secondo dell' Articolo 135. della Costituzione , ritireranno mediante inventario i libri maestri de'conti , di qualunque classe essi sieno , appartenenti all'amministrazione de'beni sottoscrivendo , e sigillando la prima , ed ultima pagina , ed apponendo testimonianza in che forma , che comprovi il numero delle medesime componenti il libro . IX. Ritireranno similmente mediante inventario , e porranno in sicuro , e sotto custodia tutte le scritture , documenti , ed altre carte spettanti ai beni , fondazioni di Patronato , Confraternite , o unioni ,

che siano state sotto la prottezione, o direzione dell'Inquisizione. X. Procederanno ancora immediatamente a ritirare i Rolli degli impiegati, e dipendenti di detti Tribunali, a norma dei quali era costume di pagarsi i loro soldi, o salarj, ed avranno cura, che adesivamente a quelli se neformino con distinzione, e chiarezza altri nuovi, che autorizzerà l'Intendente, o colui, che accidentalmente facesse le sue veci, con esprimere in essi non solo il Nome della persona, ma ben' anche l'offizio, o esercizio, che avesse avuto, ed avesse nel Tribunale. XI. Nelle Provincie, dove non trovansi stabilite Deputazioni Provinciali, presteranno l'intervento prescritto nell'Articolo ottavo le Giunte Provinciali fintanto, che si stabiliscano le Deputazioni; e dove non vi fossero le Giunte, lo eseguiranno le loro rispettive Municipalità. XII. Tutti gli impiegati, e dipendenti dell'Inquisizione continueranno a godere per ora i soldi, ed assegnamenti come prima della soppressione, e li percipiranno sotto loro ricevuta, e coll' intervento corrispondente sù i medesimi fondi, coi quali sono stati fin quì soddisfatti; ma rimarranno soggetti ai medesimi sconti, ai quali soggiacciono gli altri impiegati pubblici, à norma del decreto delle stesse Corti del 2. Decembre 1810. XIII. I Giudici, ed altri Ministri, e dipendenti Ecclesiastici, e Secolari dell' Inquisizione, che fin' ora han goduto, o che in appresso ottenessero prebende, beneficj Ecclesiastici, o qualunque altro destino di egual rendita, o superiore all'assegnata, come fissa a detti uffizj dell' Inquisizione, non potranno continuare a percepire la rendita, o soldo, che dalla medesima era stato loro fissato. XIV. Se la rendita Ecclesiastica, ò soldo, che indipendentemente dall' Offizio d' Inquisizione godo-

no i suoi ministri, e dipendenti, fosse inferiore, si proseguirà a pagare loro quella porzione soltanto, che manchi a completare i soldi, ed assegnamenti, che verranno prefissi per i loro impieghi, e ministeri del Tribunale; e l'uno, e l'altro debba intendersi fino al conseguimento di Prebende, Benefizj, ed impieghi d'eguale, o superiore rendita. XV. Gli intendenti, e gl' incaricati dalle Deputazioni Provinciali delle Giunte in mancanza di esse, e delle Municipalità in mancanza d' ambedue, rimetteranno al Governo copie autentiche, e riconosciute degl'Inventarj, ne' quali sieno notati i beni, e titoli di sopra indicata provenienza, come ancora delle liste degli Impiegati, e dipendenti dell'Inquisizione, e de' loro rispettivi soldi, ed assegnamenti, e di tali Inventarj sarà cura del Governo il trasmetterne copia autentica alle Corti, per collocarla nel loro Archivio. XVI. Il Governo nella provvista di prebende, ed altri Beneficj, ed impieghi Ecclesiastici dovrà avere in considerazione i Ministri, e Dipendenti di questi Tribunali, che fossero dello stato Sacerdotale, e analogamente al loro merito, e capacità. Altrettanto dovrà praticare riguardo ai Dipendenti Secolari, negli impieghi di servigio Nazionale, perchè sieno a proposito; e ciò ad oggetto, che l'Azienda Nazionale rimangà sgravata dal pagamento dei soldi, e gli stessi impiegati dell'una, e l'altra Classe non restino privi degli avvanzamenti, de'quali fossero meritevoli nelle respettive loro Carriere. XVII. Finalmente in qualcheduno degli Edifizj, spettanti in passato all'Inquisizione, fosse a proposito per fissarvi un qualche stabilimento Pubblico, e Nazionale di riconosciuta utilità, e convenienza per lo Stato, potrà il Governo convertirlo in tale uso, dando notizia alle Corti d'averlo effettuato. " Lo avrà

per inteso la Reggenza del Regno, e disporrà l'occorente al suo adempimento, facendolo stampare, pubblicare, e circolare. „ *Michele Antonio de Zumalacarregui* Presidente = *Fiorenzo Castillo*, Deputato Segretario = *Giovanni Maria Herrera*, Deputato Segretario = Dato in Cadice a 22. di Febbraro 1813. Alla Reggenza del Regno.

Per tanto comandiamo a tutti i Tribunali, Giustizie, Capi, Governatori, ed Autorità, così Civili, come Militari, ed Ecclesiastiche, di qualunque Classe, e Dignità, che osservino, e facciano osservare, compire, ed eseguire il presente Decreto in tutte le sue parti. " L'avrete per inteso per il suo compimento, e disporrete, che s'imprima, si pubblichi, e circoli „ *Giovanni Villavicencio* Presidente = *Il Duca dell'Infantando* = *Gioacchino de Mosquera*, *e Figueroa* = *Ignazio Rodriguez de Rivas*, *Giovanni Perez Villamil* = In Cadice 22. Eebbraro 1813. A D. Antonio Cano Manuele.

(NUM. 5.)

Decreto delle Corti del 22. *Febraro* 1813. *con cui si ordina la lettura nelle Parocchie del Decreto concernente l'abolizione dell'Inquisizione insieme col Manifesto, in cui espongono i suoi fondamenti, e motivi.*

Le Corti Generali, e Straordinarie volendo, che giungano a notizia di tutti i fondamenti, e ragioni, che hanno avute per abolire l' Inquisizione, sostituendo in suo luogo

i Tribunali protettori della Religione, si sono determinate a decretare, e decretano.

Il Manifesto, che le stesse Corti hanno disteso al suddivisato oggetto, si leggerà in tre consecutive Domeniche da contarsi dalla prossima al ricevimento dell' ordine, in tutte le Parocchie di tutti i Luoghi della Monarchia, avanti l'Offertorio della Messa maggiore, ed alla lettura di detto Manifesto terrà dietro quella del Decreto dello stabilimento degli indicati Tribunali. = L' avrà per inteso la Reggenza del Regno per il suo compimento, facendolo imprimere pubblicare, e circolare. = Dato in Cadice a' 22. Febraro 1813. = *Michele Antonio de Zumalacaregui* Presidente. = *Fiorenzo Castillo* Deputato Segretario. = *Giovanni Maria Herrera* Deputato Segretario. = Alla Reggenza del Regno = (*Reg. lib.* 2. *fogl.* 119.).

(NUM. 6.)

Rappresentanza di Monsig. Nunzio di S. S. alla Reggenza del Regno sugli antecedenti Decreti.

SERENISSIMO SIGNORE

Il Nunzio di S. S. ha saputo colla maggior amarezza del suo Cuore, che V. Altezza, è in procinto di far circolare, e pubblicare il Manifesto, e Decreto del Supremo Congresso, con cui S. Maestà dichiarando incompatibile colla Costituzione Politica della Monarchia il Tribunale della Santa Inquisizione, e vi surroga altro, che protegga con savie, e giuste Leggi la Religione Cattolica, Apostolica Romana, unica, e

verà, che ad esclusione di qualunque altra, ha così pianamente sanzionata. Nissuno, anche degli stessi Nazionali, rispetta più di mè il Suprèmo Congresso, nè osserva con maggior esattezza le di Lui saggie disposizioni; si tratta per altro d' un' affare Ecclesiastico della maggior gravità, e trascendenza, in cui è interessata la Religione, ò dal quale possono ridondarne irreparabili pregiudizj. Si opprime, o toglie un Tribunale stàbilito dal Sommo Pontefice in esercizio di sua Primazìa, e Suprema Autorità nella Chiesa, sul conoscimento delle cause puramente Spirituali, come lo sono la conservazione della Fede Cattolica, e l'estirpazione dell'Eresia, lasciando infruttuosa la Giurisdizione, che S. Santità gli aveva delegatà.

In tal caso venendomi imposto dal medesimo Breve della mia Nunziatura il prender cura, con ògni maggior impegno, degli affari della Fede Cattolica, e della Santa Chiesa Romana, col praticare quanto credessi convenire alla gloria di Dio, consolazione, ed edificazione de' Popoli, e decoro della Santa Sede, mancherei a tutte queste sagre obbligazioni, se non esponessi a V. Altezza col maggior rispetto, ed insieme con santa libertà d' un Legato Apostolico, e Rappresentante del Papa, che l' abolizione dell' Inquisizione, può esser molto pregiudizievole alla Religione, e che lede i diritti, ed il primato del Romano Pontefice, che la stabilì come necessaria, e molto utile al bene della Chiesa, e de' Fedeli.

Come non potrà non iscemare da quì in poi il rispetto, e la ubbidienza, che devono tutti i Cristiani alle decisioni del Vicario di Gesù Cristo, e Capo visibile della Chiesa stessa, se in mezzo ancora del Santo Sagrifizio della Messa vengano

assicurati, che un Tribunale stabilito, conservato, difeso, e protetto sotto le più severe pene da' Papi di tre secoli, non solo è inutile, ma per' anche dannoso alla stessa Religione, ed in contraddizione colle savie, e giuste Leggi d'un Regno Cattolico?

Se Sua Santità presentemente si trovasse libera, io mi limiterei a darle parte di questo avvenimento; ma ritrovandosi per nostra disgrazia nella Schiavitù, che deploriamo, sono costretto indispensabilmente a riclamare in suo Nome contro una novità di tanta considerazione per la Chiesa di Spagna, in cui rimangono vulnerati i dritti del Supremo Pastore della Chiesa Universale, e Vicario di Gesù Cristo, sulla speranza, che V. Altezza colla sua conosciuta Religiosità, e consumata prudenza adotti i mezzi più acconci ad ottenere, che il Supremo Congresso, il quale desidera tanto di proteggere la Sacrosanta Religione, che professiamo, si degni sospendere l' esecuzione, e pubblicazione del suo Decreto, fintanto che in tempi più felici possa riportarsi l' approvazione, e consenso del Romano Pontefice, ed in sua mancanza del Concilio Nazionale, cui spetta particolarmente il determinare sopra queste materie Religiose, ed Ecclesiastiche.

Nulla di tutto questo può sfuggire alla saggezza di Sua Maestà, e la sua gran pietà non isdegnerà, che in disimpegno del mio Ministero, con tutta la conveniente circospezione, e la più dovuta sommissione, col mezzo di V. Altezza, elevi alla sua alta penetrazione questa riverente supplica, in cui si tratta del bene della Chiesa universale, e principalmente di quella della Spagna, della felicità della Monarchia, e dell'onore stesso, e prosperità di S. Maestà, quale vivamente le auguro, e per la quale incessantemente prego nelle mie

Orazioni. Dio conservi lungamente Vostra Altezza. Cadice 5. Marzo 1813. = *P. Arcivescovo di Nicèa* = . Al Serenissimo Sig. Presidente, e Supremo Consiglio della Reggenza.

(NUM. 7.)

Lettera del Nunzio al Riverendo Vescovo di Jaen.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE

Signore mio, e Fratello della maggior mia stima: Ho creduto proprio del mio Ministero rappresentare alla Reggenza su i Decreti, che si fanno circolare, e si ordina, che sieno pubblicati abolendo la Santa Inquisizione, come anche il darne a V. S. Illustrissima, per sua regola, questo cenno unitamente all' altro, che il Capitolo di questa Cattedrale in Sede vacante, con approvazione dei Sig. Vescovi residenti in questa Città, non pensa d' uniformarvisi senza la corrispondente consulta, e matura considerazione in affare di tanta gravità, e conseguenza.

La prudenza di V. S. Illustrissima farà colla dovuta riserva l' uso, che le piaccia di questa notizia, e procederà in tutto come le sembri giusto. Dio conservi V. S. Illustrissima per molti anni. Cadice 5. Marzo 1813. = Illustrissimo Signore = B. L. M. di V. S. Illustrissima. Il suo più Ossequioso Servitore, *P. Arcivescovo di Nicèa* = Illustrissimo Signore Vescovo di Jaen = .

(NUM. 8.)

Lettera ai due Capitoli di Malaga, e Granata.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE

Signore mio, Fratello Stimatissimo: Si và a far circolare ai Signori Vescovi il manifesto delle Corti, ed il Decreto, perchè si legga nelle tre prime Domeniche in tempo della Messa conventuale, insieme con varj altri relativi all' abolizione del Santo Tribunale, a cui viene sostituito altro col titolo di Protettore della Fede.

I Signori Vescovi, che si trovano in questa Città pensano rispondere, che per procedere all' esecuzione in affare così serio, ed importante, hanno bisogno di consultare i loro Capitoli, dando così tempo ad esporre quanto convenga sul proposito.

Il Capitolo di questa Santa Chiesa in Sede vacante si rifiuta del pari alla sua esecuzione, appoggiandosi alla rappresentanza de' suoi Parrochi, e ad altre ragioni, che allega nella sua risposta.

Io hò creduto essere mio dovere di rappresentare egualmente a Nome di Sua Santità, opponendomi all' esecuzione stessa, senza che preceda il consenso, o approvazione del Papa, o in di Lui mancanza del Concilio Nazionale.

Mi è sembrato opportuno il dare a V. S. Illustrissima questo riscontro per suo governo, sperando, che in un punto di tanta importanza l' uniformarsi al parere degl' altri Fratelli, e renderà quest' importante servigio alla Religione, alla Chiesa, ed al nostro Santo Padre, i di cui diritti, ed

autorità restano, al parer mio, vulnerati senza favorire nemmeno la Dignità Episcopale.

Tutto questo esige, come la prudenza di V. S. Illustrissima ben conosce, la massima riserva, e colla medesima anderò io partecipandole ciò, che anderà succedendo, e possa dar lume per la nostra condotta in avvenire. Dio conservi V. S. Illustrissima molti anni. = Cadice 5. Marzo 1813. = Illustrissimo Sig. = B. L. M. di V. S. Illustrissima: Il suo ossequioso Servitore = *P. Arcivescovo di Nicèa*. = Illustrissimo Signore Decano, e Capitolo della Santa Chiesa di Malaga.

(NUM. 9.)

Alli Prelati, e Capitoli di Spagna,
La Reggenza del Regno.

Nell'incaricarmi del Governo del Regno, mi viddi nell' amaro compromesso d'occuparmi d'un affare molto delicato per la sua pubblicità, per la sua trascendenza, e per la classe di persone, che v'avevano parte. Il Capitolo Ecclesiastico di Cadice, il suo Vicario Capitolare, ed i Parrochi ordinarj, e castrensi di questa Città, allegando per pretesto la difesa della Religione, e loro premura di non compromettere la propria coscienza, si opposero alla pubblicazione nelle Parrocchie del Decreto, e Manifesto delle Corti, sopra lo stabilimento de' Tribunali protettori della Fede, in luogo della soppressa Inquisizione. Adottai le misure più energiche, onde col dovuto adempimento di tali Decreti, rimanesse preservata la Spagna dalle convulsioni, alle quali si

vidde esposta in quella congiuntura. Dalle provvidenze prese in ossequio del decoro della Santa Chiesa, non meno che della tranquillità dello Stato, si deve ripetere l'estinzione di questa fiamma, che avrebbe potuto consumare tutto il Regno. L'inchiesta fatta a detto Capitolo, ed altri, co' quali avea avuto comunicazione una copia autentica delle loro risoluzioni, ed altri antecedenti, per risolvere a suo tempo ciò, che esige da un Governo giusto la soddisfazione dovuta alla Sovranità Nazionale offesa, mi fece scoprire un altro fatto, che radoppiò la mia amarezza, per la qualità del suo autore, e per il nuovo rischio, a cui espose la Patria.

Frà i documenti di tale posizione, comparve una lettera del Molto Riverendo D. Pietro Gravina Arcivescovo di Nicèa, e Nunzio di S. Santità in Ispagna al Decano, e Capitolo della Chiesa Cattedrale di Malaga, in data del 5. dello scorso Marzo, il di cui scopo era quello d'esortarlo a differire, ed anche ad' opporsi all' adempimento dei Decreti di S. Maestà sull' Inquisizione. Nella sua firma compariva il Molto Riverendo Nunzio col solo carattere d'Arcivescovo, non ostante, che riclamava l'aggravio, che supponeva fatto alla Santa Sede, e coll' abolimento dell' Inquisizione, e col decreto, che ne prescriveva l'annunzio al Popolo nelle Chiese Parrocchiali. Gli dava notizia, che i Vescovi residenti in questa Città pensavano di replicare al Governo, che non potevano procedere all' esecuzione di siffatti ordini di S. Maestà, prima di consultare i loro Capitoli, facendo a questi Prelati il poco favore di supporre, che questa consulta era un mero pretesto, poichè soggiungeva espressamente che *con ciò davano tempo per esporre quanto conveniva sul proposito*. Gli faceva altresì sapere, che il Capitolo di questa Santa

Chiesa in Sede vacante si ricusava all' esecuzione; e con quest' esempio l' esortava ad uniformarsi al parere degli altri ordinarj, mostrando a questo modo contare sulla sua disubbidienza, poichè gli faceva sentire, che *con ciò renderebbe un servizio importante alla Religione, alla Chiesa, ed al nostro SS. Padre, la cui Autorità, e diritti credeva pregiudicati senza che favorisse la Dignità Episcopale*. Gli partecipava aver creduto di suo dovere il rappresentare a nome di S. Santità, e l' opporsi, allegando la necessità del precedente consenso di approvazione del Papa, ed' in sua mancanza del Concilio Nazionale, e concludeva finalmente col esibirsi a comunicare, sotto la maggior riserva, quanto fosse per succedere, e dar potesse lume per il tratto successivo ai suoi passi.

Il Riverendo Vescovo di Jaen, ed il Capitolo di Granata in Sede vacante hanno rimesso in mie mani consimili officj, che collo stesso oggetto, e la medesima data erano stati loro diretti dal Molto Riverendo Nunzio, da' quali apparisce, che il detto Molto Riverendo Nunzio calpestando i principj elementari del diritto delle genti, non riconoscendo i limiti del suo carattere pubblico, ed abusando del rispetto, con cui questa religiosa Nazione riguarda i Legati della Sede Apostolica, ha intentato promovere, ed hà promosso di fatti, sotto colore di Religione, la disubbidienza di Prelati, e di Corpi Ecclesiastici molto rispettabili ai Decreti, ed Ordini della Sovrana Autorità. Se il Molto Riverendo Nunzio pensava solo a corrispondere in questo caso alla qualità d' Inviato del Santo Padre, ed' evitare la riconvenzione, a cui pel suo silenzio poteva credersi esposto, aveva libero il campo ad' eseguirlo col dirigersi a mè, per il canale del Segretario

di Stato. E sebbene per rappresentare sù di ciò quanto stimò opportuno, come lo fece, evitò questo canale, che si è l' unico autorizzato per tale oggetto, pure avrei io dissimulata questa mancanza di formalità attribuendola ad innavvertenza, o piuttosto ad eccessiva confidenza; e prendendo in considerazione le sue ragioni, di concerto col Sovrano Congresso, avrei date quelle provvidenze, che da me esigevano, unitamente alla protezione della Santa Chiesa, la temporale utilità dello Stato.

La giustizia della Causa Nazionale m'assicura, che avrei in allora disingannato il Molto Riverendo Nunzio di S. Santità, col rispondere alle specie vaghe, e generali della sua nota, dileguate anteriormente dalla saviezza dell' Augusto Congresso. Si sarebbe tranquillizzato al conoscere, che l' abolizione dell' Inquisizione, non può per verun modo pregiudicare alla Religione, nè vulnerare i diritti del Romano Pontefice, e che sono vani, e senza fondamento i suoi timori sul danno, che Egli pretende ridondare alla Primazia del Santo Padre, ed alla Suprema Autorità, che esercita nella Chiesa. Sarebbero egualmente cessati i timori, che nella medesima affacciava, e che ricadevano sull' annunziare al Popolo nel Santo Sagrifizio come inutile, pregiudizievole, ed opposto alle Leggi del Regno, un Tribunale fondato dai Papi, e protetto da essi per lo spazio di tre Secoli. Sopra tutto conosciuto avrebbe, che l' Augusto Congresso in questo affare puramente politico, ha proceduto in virtù della Sovrana sua Autorità, senza pregiudicare nella menoma parte i diritti del Santo Padre, e neppure della Chiesa Cattolica, cosicchè nè ora, nè in verun tempo si desse luogo a rimostranze dei Nunzj, e dei Concilj.

Ma gli Offizj privati, diretti colla stessa data di questa nota del Molto Riverendo Arcivescovo di Nicèa, l'aver partecipato ne' medesimi, che su quest'affare avvanzava una rimostranza al Governo, nell'atto, che rendono illusoria la riserva, che Egli raccomanda, dimostrano, che il suo piano non era quello d'evitare la risponsabilità del suo impiego, ma bensì di suscitare nel religioso Clero di Spagna, e per di lui mezzo nel Popolo, la diffidenza dell'Autorità temporale, screditandola, e rendendone frustraneo l' esercizio, riguardo ad alcuni Sudditi, i quali per l'elevatezza delle loro Case devono esser per tutti gl'altri il modello d'obbedienza, e sommissione.

Questa inaspettata condotta del Molto Riverendo Nunzio ha compromesso l' onore della rappresentanza Nazionale, la sicurezza del Regno, il decoro dell'ordine Episcopale, i veri diritti del Romano Pontefice, ed il rispetto dovuto alla Santa Chiesa. Per una parte riconosce nella sua Nota l'Autorità delle Corti, e per l'altra ne'suoi offizj secreti inspira nel Clero avversione, ed insubordinazione alla Sovranità. Come Persona publica si dirigge al Supremo Governo, per rappresentare contro aggravj, e come Prelato particolare scrive lettere confidenziali, fomentando il discredito di questo stesso Governo. Parlando colla Reggenza interessa lo zelo de' ministri della Religione; e parlando con questi ministri offende la stessa Religione, prevalendosi del suo nome, per promovere l'insubordinazione, che essa riprova. Avanti il Governo comparisce come un Delegato del Santo Padre, incapace d'abusare della sua Missione; e davanti i Sudditi di questo stesso Governo, come un'Agente, ed un negoziatore clandestino, ripromettendosi di dar loro avvisi se-

greti, sù i progressi di una disubbidienza da lui medesimo fomentata. Come Nunzio di Sua Santità fà sembianza di desiderar la concordia dei diritti del Sacerdozio, con quei dell' Impero: Come Arcivescovo intenta troncare i vincoli, che rendono indissolubile siffatta concordia. Che non potrebbe temere la Nazione da codesto Prelato Straniero, che dimentico dei riguardi della sua Dignità, e Missione, d'Ambasciatore, che era del Capo della Chiesa, si converte in promotore d'interessi estranei al Primato di ordine, e Giurisdizione, che compete a Sua Santità, ed in attizzatore di una discordia, il di cui risultato esser ne dovea una guerra civile? L'immaginazione si perde in figurarsi le nuove disgrazie, alle quali ha esposta l'afflitta Patria con un cotanto inaudito procedere. I suoi stessi Offizj indicano, che Egli aveva notizie anticipate dell'opposizione del Capitolo, e Parrochi di Cadice, del fine a cui mirava la dilazione concertata dai Riverendi Vescovi in questa Città, e di altri passi dati, proggettati per consolidare, ed estendere ad altri Corpi la medesima dissubbidienza: Uno essendo per tutti il piano, eguale l'interesse, ed analoghe le misure; egli è ben chiaro, che l'effetto della cooperazione, ed appoggio del Molto Riverendo Nunzio sarebbe stato funesto alla Rappresentanza Nazionale, ed al Governo, ne'quali la Patria ha riposta la sua indipendenza.

E ben sicuro il Popolo Spagnuolo, che le Leggi, e Decreti delle Corti hanno per iscopo il concordare la protezione della Fede Cattolica, colla prosperità temporale del Regno. Appunto a cancellare questa giusta opinione, ed a distruggere la speranza, che sù di essa si fonda, erano dirette le lettere, e le segrete commissioni del Molto Riverendo

Nunzio coll'appoggiare i progetti, ed i scritti del Capitolo di Cadice. Ha dunque questo Illustre Personaggio nel caso presente mancato alle Leggi della Sua Legazione, al rispetto dovuto al Congresso Nazionale, ed alla confidenza, con cui l'accoglie nel suo seno un Regno Cattolico, bisognoso ora più che mai della interna unione, per mettere il colmo alle sue vittorie contra il Tiranno. Hà fatta inoltre una grave ingiuria alla Religione di Gesù Cristo, la cui causa affetta di promovere, eccitando ne' leali, e pacifici Spagnuoli avversioni, e dissubbidienza al Governo. Merita ancora attenzione l'aggravio, che fà alla Persona del Santo Padre, le di cui eroiche virtù lo innalzano fino à renderlo incapace di approvare in un suo Legato, un procedere sì chiaramente opposto all' Evangelio. Offenderebbe la religiosità del Papa, chiunque lo credesse disposto a promovere in Regno altrui le pretensioni della sua Curia, e per fino le indisputabili prerogative della sua Dignità, sollevando i Sudditi contra le legittime Podestà. Questo mal'inteso passo del Molto Riverendo Nunzio, si è uno dei maggiori danni derivanti alla nostra Religiosa Nazione, dalla trista Schiavitù del Santo Padre. Per una speciale provvidenza di Dio si è potuto prevenirne i funesti effetti.

I Prelati, ed i Capitoli di Spagna han portato la loro obbedienza al Sovrano, fino al punto di una apparente scortesia verso il Molto Riverendo Nunzio, giacchè neppure gli hanno risposto.

Ma questo non basta per tranquillizzarmi. Il fuoco, che felicemente si è smorzato al presente, potrebbe accendersi di nuovo profittandosi talvolta di altra congiuntura più a proposito, per sorprendere l'esperimentata pietà, e lealtà della no-

stra Nazione. Io non corrisponderei alla somma di Lei confidenza, se immediatamente non adottassi misure atte a preservarla da siffatto pericolo. Ciò che non permetterò giammai a verun Prelato Spagnuolo, molto meno tollerar lo debbo in uno Straniero, che mal corrisponde all' ospitalità, e generosità de' Spagnuoli. Discolpo il deviamento di questa, da alcuno forse chiamata, Politica; ma non posso non conoscere, che rapporto a questo sbaglio sarebbe riprensibile la mia indifferenza, per essere contraria alla giustizia, e per la rovina, che potrebbe attirarne sulla Patria.

Ricordo il costante zelo de' nostri Monarchi nel sostenere la loro Autorità, contra le pretensioni della Curia Romana. Il solo timore, che i suoi Brevi racchiudino risoluzioni, ò massime pregiudizievoli ai diritti della Corona, ha serrato ad essi la porta in Ispagna, perchè non circolino senza il previo esame, e beneplacito del Governo. E se qualche volta si è osservato in ciò qualche eccesso, ben presto è accorsa ad arrestarlo con mano forte la temporale Autorità. La nostra Istoria presenta in questa parte terribili esempj, che avrebbero potuto contenere il Molto Riverendo Nunzio. Il Governo, che ha così proceduto per salvare i suoi imprescrittibili diritti, è obbligato ad impedire mediante le più efficaci misure, che un agente della stessa Curia fomentando l' insubordinazione del benemerito Clero all'Autorità temporale, promuova, ed organizzi nelle nostre Provincie con segreti maneggi una disunione Religiosa, e Politica, non senza compromettere con ciò, la sicurezza dello Stato. Siffatte cause hanno eccitato la mia giustizia; e sebbene mi credo autorizzato ad esercitarla col Molto Riverendo Don Pietro Gravina Arcivescovo di Nicea, facendolo uscire da Spagna,

ed occupandogli le sue rendite ecclesiastiche , pure mi sono limitato ad ordinare, che gli si comunichi la Real risoluzione seguente per i motivi , che nella medesima si adducono:

" La Reggenza del Regno credette che Vostra Eccellenza, non dimenticandosi del pubblico carattere di Legato di S. Santità , di cui è rivestita presso ad una Nazione così Eroica, come Religiosa, si conterrebbe entro i suoi limiti, e non abuserebbe della considerazione,che il Governo Spagnuolo ha avuta alla sua Missione conservandola in essa, non ostante, che la Schiavitù del S. Padre , e del nostro Rè Ferdinando Settimo, ed altre circostanze lo autorizzavano a porre in dubbio la sua legittimità . Tanto appunto si riprometteva Sua Altezza in riflesso di motivi di tanto rilievo , e che dovevano tanto influire a far sì , che avendoli Vostra Eccellenza presenti regolasse a norma de' medesimi la sua privata condotta . Ma con sorpresa S. Altezza ha veduto come V. Eccellenza si è diportato nell' affare dell'Inquisizione . Nel giorno 5. Marzo , in cui nella sua qualità di Legato di S. Santità ebbe ricorso per mezzo di una Nota al Sig. Presidente , e Supremo Consiglio di Reggenza , in quel giorno stesso scrisse come Arcivescovo di Nicèa ai Capitoli di Malaga , e Granata, ed al Vescovo di Jaen, eccitando singolarmente i primi a differire , e perfino a negare il compimento de' Decreti spediti da S. Maestà sullo Stabilimento de' Tribunali protettori della Fede, invece dell'estinta Inquisizione , non che la pubblicazione del Manifesto delle Corti nelle Provincie . Non si contentò V. Eccellenza di scrivere queste lettere , che traviando l'opinione, avrebbero potuto cagionare una divisione in materia sì grave , e delicata , ma s'avvanzò pur'anche a più ; poichè mancò alla riserva , che inculcò nella sua Nota , nel-

l'atto, che la raccomandò ai Capitoli, e Prelati, perchè riguardassero V. Eccellenza come autore d'un piano diretto ad' eludere la temporale Autorità, mediante offerta di loro comunicare quanto sarebbe per succedere, e dar potesse lume per i reciprochi passi in avvenire. Questa condotta così tanto opposta al diritto delle Genti, e colla quale oltrepassando i limiti del suo pubblico carattere, si è V. Eccellenza prevalsa del salvacondotto, che lo stesso carattere le fornisce, per organizzare, come Prelato Straniero la dissubbidienza de' Sudditi, che per l' elevatezza del loro grado esser devono lo specchio di sommissione, non può mirarsi da Sua Altezza con indifferenza, tanto più che in suo appoggio si allega la necessità di prestare un' importante servigio alla Religione, alla Chiesa, e al nostro S. Padre, la di cui Autorità, e diritti, a giudizio di V. Eccellenza, vengono pregiudicati dai Decreti, senza che questi favoriscano la Dignità Episcopale. Sua Altezza si raccapriccia del considerare le funeste conseguenze, che alla sicurezza dello Stato, ed all'unità della Religione, potevano risultare dagli eccitamenti di V. Eccellenza, avvalorati da motivi di tanta influenza; ed ancorchè l'obbligo, che le corre di difendere lo Stato, e proteggere la Religione, l'autorizzasse ad esiliare V. Eccellenza da questi Regni, ed occuparle le sue rendite ecclesiastiche, pur ciò non ostante il desiderio di autenticare la venerazione, e rispetto con cui la Nazione Spagnuola hà sempre riguardata la Sagra Persona del Papa, come anche la brama di non aumentare la sua afflizione, trattengono S. Altezza dall'appigliarsi a questa misura; essendosi unicamente limitata a comandare, che si disapprovi la condotta di V. Eccellenza, nella sicurezza, che in avvenire si

conterrà entro i limiti della sua Legazione, e non si servirà dell'opportunità, che le somministra il pubblico carattere di cui è rivestita, per promuovere, come Prelato Straniero pretensioni eguali, o consimili alle sopra indicate, ma solamente per farle presenti al Governo, e per il canale del suo Segr. di Stato; ben inteso che se V. Eccellenza dimentica i suoi doveri, S. Altezza si vedrà nella dolorosa, ma indispensabile necessità, d'usare di tutta la sua Autorità in disimpegno di quelli, che hà giurato di compire all'atto, che s'incaricò dell' esercizio dell' Autorità medesima. Tanto di suo ordine comunico a V. Eccellenza per sua intelligenza, e governo. Dio conservi V. Eccellenza per molti anni. Cadice 5. Aprile 1813. „ Antonio Cano Manuel Sig. Arcivescovo di Nicèa.

I motivi che m'hanno obbligato a prendere questa risoluzione, e le incontrastabili verità, che ricordo in questo Manifesto, per effetto della protezione da me dovuta ai Sacri Canoni, mi fanno sperare, che i degni Prelati della Chiesa di Spagna, ed i suoi rispettabili Capitoli contribuiranno colla loro Autorità, e solida dottrina all' adempimento delle istruzioni del Sovrano Congresso, e le mie, in ossequio della Religione, e dello Stato.

Cadice 6. Aprile 1813.

L. de Borbon, Cardinale della Scala
Arcivescovo di Toledo, Presidente.

(NUM. 10.)

Ordine della Reggenza al Molto Riverendo Nunzio .

ECCELLENZA

La Reggenza ec.

*Quest'*ordine *direttamente indi spedito al Nunzio, è lo stesso inserito nella fin' ora riportata precedente circolare della Reggenza medesima, diretta ai Vescovi, e Capitoli della Nazione. Onde non occorre immediatamente incominciarlo da capo. Chi vorrà ripeterlo volti il Foglio, e ricominci dal capo verso, segnato con due Virgolette al margine, che comincia :* La Reggenza ec. *sino alla fine di detta circolare, ed' ultima data de'* 6. *Aprile* 1813., *da Cadice. Firmato in piede* L. de Borbon ec.

Quale ordine fu spedito al sud. Nunzio dal Ministro di grazia, e di giustizia sotto li 23. *dello stesso Aprile a cui risponde qui sotto li* 28.

(NUM. 11.)

Risposta all' officio antecedente.

L' Arcivescovo di Nicèa, Nunzio di S. Santità rispondendo all' Officio di V. Eccellenza del 23. nel quale gli manifesta non esser stata di soddisfazione di S. Altezza la condotta da lui tenuta sull' affare dell' Inquisizione, riguardo segnalatamente alle lettere, che per siffatto motivo scrisse, non può dispensarsi dal far presente a V. Eccellenza per in-

telligenza di S. Altezza aver Egli creduto in tal frangente di ritrovarsi nel dovere, e preciso obbligo di far quanto ha fatto in qualità di Legato del Papa, ed in compimento, e disimpegno del suo Ministero.

Nissuno ha desiderato, nè desidera più di Lui la pace, e tranquillità, ed ogni altra felicità del Regno; ed è interamente opposto al suo carattere personale, è pubblico, il frammischiarsi in altri affari, fuori di quelli della sua Legazione. Ma non può dispensarsi dal fare quanto a questa incomba; e trattandosi di materie Ecclesiastiche può vedersi obbligato a praticare eguali diligenze, ed aver la corrispondenza, e comunicazione tanto propria del suo impiego. Se questa condotta cagiona qualche dispiacere a S. Altezza, può immediatamente prendere la risoluzione, che le piaccia nella sicurezza, che vi si uniformerà al momento, anche perchè crede, che questo modo di diportarsi meriterà l'approvazione di Sua Santità, e le farà altresì gran piacere il sapere, che il suo Legato per sostenere la sua rappresentanza, riguarda colla maggior indifferenza le rendite Ecclesiastiche, imitando così il distacco, di cui essa stà dando a tutto il Mondo il più illustre, ed Eroico esempio.

Dio conservi V. Eccellenza molti Anni. Cadice 28. Aprile 1813. = *P. Arcivescovo di Nicea* = Eccellentissimo Sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

(NUM. 12.)

Nota di Monsignor Nunzio al Ministro di Stato.

ECCELLENZA

L' Arcivescovo di Nicèa Nunzio di S. Santità, ha ricevuto un officio del Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, e dopo letto è rimasto sorpreso, come non sieno stati à Lui comunicati i sentimenti della Reggenza pel di lui condotto, unico con cui il Nunzio ha avuto sempre, e in ogni caso relazione Ministeriale, e molto più, che tal Officio si è trasmesso allo Scrivente, in seguito di una rappresentanza, che egli medesimo consegnò nelle mani della Reggenza, e per non mancare alla dovuta attenzione ne faccio inteso V. E., e le ne presento la copia. Lo scrivente non' ostante ha risposto al medesimo Sig. Ministro quanto ha stimato opportuno, e perchè V. E. resti pienamente informata di tutto ciò, che è occorso, hà l' onore di accluder la copia di detto officio, di sua risposta, e della lettera da lui trasmessa ad alcuni Capitoli, e qualche Vescovo, che sembra aver dato luogo alla questione.

Si lusinga il medesimo scrivente, che qualunque altra comunicazione della Reggenza gli giunga col suo mezzo, e nè termini di quella urbanità, e gentilezza, di cui ha tante riprove da V. E. Ed in questa occasione ha il bene di rattificarle gli atti della sua più distinta, ossequiosa stima, con cui passa a confermarsi suo devotissimo, e obbligatissimo Servitore = *P. Arcivescovo di Nicèa* = Cadice 28. Aprile 1813. Sig. *D. Pietro Labrador*, Primo Ministro di Stato.

L

(NUM. 13.)

Risposta del Ministro di Stato alla Nota antecedente .

ECCELLENZA

Hò dato conto alla Reggenza del Regno della Nota , che V. E. mi ha fatto l' onore di passarmi in data del 28. Aprile scorso , e nella quale si manifesta sorpresa , che le sia stato comunicato ai 23. del medesimo Aprile un'Officio dalla Segreteria di Grazia e Giustizia , quando che quella di Stato attualmente a mio carico , si è l' unico condotto , per le relazioni Ministeriali col Sig. Nunzio di S. Santità . S' aumenta la sorpresa di V. E. al considerare , che l' Offizio di cui si tratta , l' è stato comunicato in conseguenza d' una memoria , che V. E. consegnò alla Reggenza del Regno , e di cui m' informò , e mi dette copia per non mancare alla dovuta attenzione , come ha la bontà V. E. di esprimersi nella sua nota . Sua Altezza in vista di quanto si espone nella medesima , ed avendo presente tutti gli antecedenti , mi ha ordinato di rispondere a V. E. , che sarebbe giustissima la sua sorpresa , se l' Offizio passatole dal Ministro di Grazia e Giustizia , fosse stato responsivo alla memoria presentata da V. E. a sua Altezza , e per effetto delle rimostranze , che si credette obbligata à fare nella sua qualità di Nunzio . Perchè V. E. di ciò si convinca immediatamente basterà che rifletta , che in quell' Offizio non si risponde alla sua memoria , e soltanto se ne fà un' cenno per l' incidenza dell' oggetto dell' Offizio , che lo formano le lettere col titolo d' Arcivescovo di Nicèa . V. E. scrisse al Vescovo di Jaen , ed ai Capitoli di Granata , e Ma-

laga, con eccitarli a differire, e pur' anche a rifiutare il compimento dei Decreti delle Corti Generali, e Straordinarie. Se l' esser rimasta senza risposta la memoria presentata da V. E., come Nunzio alla Reggenza, hà data causa all' errore di credere, che l' Offizio del Ministro di Grazia e Giustizia ne portava la risposta, mi permetta V. E. di farle osservare, che quella memoria doveva naturalmente rimanere senza risposta, per non essere stata presentata nella forma prescritta dall' uniforme uso di tutti i Gabinetti d' Europa, vale a dire, per il canale, che V. E. confessa nella sua Nota, esser l' unico di cui i Signori Nunzj di S. Santità si son serviti sempre, ed in ogni circostanza per le Ministeriali Loro relazioni col Governo. L' avermi presentata copia della memoria, il che V. E. eseguì dopo averne consegnato l' originale alla Reggenza fù, a cui corrisposi coll' altra di manifestarle il mio gradimento; ma però non senza farle conoscere ad un tempo, che io non poteva riguardare siffatto documento, che come un oggetto di mera curiosità.

Sarebbe un torto che farebbesi al discernimento di V. E., ed all' esperienza, che ha del sistema adottato generalmente il recordarle, che se qualche volta s' è lasciato correre, che gli Ambasciatori, e Ministri Stranieri s' intendono d' Offizio in diritura col Potere esecutivo, ciò è avvenuto in affari leggieri, ò di famiglia. E pure è stata quasi sempre funesta anche in questi casi una tal condiscendenza, che lascia però intatte le regole. La Reggenza del Regno assoggetandosi ad esse, ha disposto, che si replichi da mè alla risposta data da V. E. sotto li 28. Aprile al Ministro di Grazia e Giustizia.

Sua Altezza hà intesé con piacere le proteste, che nissuno

ha desiderato, nè desidera più che V. E. la pace, la tranquillità, e le felicità tutte del Regno, e che è interamente opposto al suo carattere Personale, e Pubblico, il frammischiarsi in altri affari fuori di quei della sua Legazione. Ma soggiunge V. E., che non può omettere di far quanto ad essa incomba, e trattandosi di materie Ecclesiastiche, può vedersi obbligata a praticare eguali diligenze, ed a tenere la corrispondenza, e comunicazione, che sono cotanto inerenti al suo impiego: Siccome queste ultime espressioni ammettono più di un senso, non sembrerà strano a V. E., che d'ordine di S. Altezza io entri in spiegazioni intorno alle medesime, e la supplichi ad avere la bontà di fissare qual sia la intelligenza, che V. E. dà alle medesime. Sua Altezza non hà contrastato, nè contrasterà giammai, che il Sig. Nunzio di S. Santità eserciti le funzioni legittime della sua legazione, nè che faccia a S. Altezza le rimostranze, che abbia per convenienti, per mezzo del Ministro di Stato. Ma se V. E. intende, che le sue facoltà l'autorizzino a praticare diligenze eguali, o consimili a quelle, che ha praticato, ed a tenere corrispondenze, e comunicazioni, come quelle tenute col Vescovo di Jaen, e con i Capitoli di Granata, e Malaga, è indispensabile, che V. E. le manifesti. In materia di tanta trascendenza il più lieve dubbio può cagionare mali gravissimi, e nulla è più giusto, quanto che il desiderio di conoscere, che estensione V. E. dà alle sue facoltà.

Non dubito che V. E. sia per avere la compiacenza di prestarsi a questa spiegazione, che d'ordine di S. Altezza le richieggo: E frattanto la supplico a gradire le maggiori assicurazioni della mia singolare, e distinta considerazione.

Dio conservi V. E. per molti Anni. Cadice 5. Mag-

gio 1813 = Eccellenza = B. L. M. di V. E. Il suo più Ossequioso Servitore = *Pietro Labrador* = Sig. Nunzio di Sua Santità.

(NUM. 14.)

Risposta del Nunzio di S. Santità sulle richieste Spiegazioni.

Al Sig. D. Pietro Labrador, Primo Segretario di Stato di Sua Maestà Cattolica.

Cadice 9. Maggio 1813.

ECCELLENZA

L' Arcivescovo di Nicèa, Nunzio di S. Santità ha ricevuto il pregiatissimo Officio di V. E., che s' è compiaciuta rimettergli in data de' 5., e passa prontamente alla spiegazione, ch' Ella desidera, e per ordine di S. A. gli richiede.

Trattandosi di materie Ecclesiastiche, e di Religione, collegate sempre coi diritti di S. Santità, e molte volte ammessi, e riconosciuti in special modo per Bolle, Brevi, e solenni concordati; volendosi introdurre una novità, lo scrivente si vede astretto non solo a riclamare opportunamente al Governo per mezzo di V. E., ma bensì ad aver comunicazione co' Vescovi, e Capitoli in Sede vacante; comunicazione indispensabile, per aver da' medesimi le dilucidazioni, ed eccitarli all' esatto adempimento de' loro respettivi doveri, e del giuramento, che prestarono nelle sue mani, e de' suoi antecessori, di sostenere cioè, e difendere i diritti della Chiesa, e della Santa Sede Apostolica.

Si fatte comunicazioni d' Officio, oltre all' esser necessarie pel disimpegno del suo Ministero di Nunzio, e vieppiù di Legato a Latere, e dirette a far degnamente le veci, per quanto può, di S. Santità, sono autorizzate, e consecrate eziandio per la pratica di tutte le Chiese, e di tutti i tempi.

A quest' unico oggetto erano dirette le lettere scritte dal medesimo Nunzio al Vescovo di Jaen, ed' ai Capitoli di Malaga, e Granata in Sede vacante; e l' incaricarli il segreto, altro dir non voleva, che si evitassero pubblicità, e si mantenesse l' ordine, e la tranquillità. Qualunque altra interpretazione è imaginaria, inoportuna, insussistente.

Se tale esser deve la uniforme condotta di un Nunzio in ragione di suo Ministero, lo Scrivente prega V. E., à voler fissare la sua attenzione alle circostanze del caso presente, in cui la maggior parte de' Vescovi, anche residenti quì in Cadice, avevano manifestato i loro sentimenti, e glie l' avevano fatti intendere colla speranza, come Legato di S. S., prendesse la parte, che credevano a Lui conveniente. Non doveva Egli dunque riclamare, e rappresentare, e quindi dar loro avviso di ciò, che aveva fatto, perchè a norma della loro prudenza, facessero quello, che era giusto, col metter loro in vista la respettiva obligazione? Nè si può presumere, che la firma apposta alle lettere facesse nascere il menomo dubbio, essere in qualità di Persona privata, se giusta il costume, e la pratica costante tutte hanno portato sempre la stessa firma di Arcivescovo di Nicèa.

Il medesimo scrivente pertanto spera, che V. E. dal fin quì detto conoscerà il genuino senso delle ultime clausole del suo officio; è che secondo le medesime tanto nella sua rappresentanza, che nelle sopraindicate lettere, fece quanto

era analogo al suo Ministero; se si trattasse di eguali, e simili materie, ed' incidenti, rimette al savio discernimento di V. E. la sua condotta da tenere.

Tanto occorre allo scrivente, che desideroso sempre di contribuire dal suo canto alla pubblica felicità, sarà sempre pronto a corrispondere a quanto stimerà V. E. comunicargli per suo governo, e con gli atti della più distinta ossequiosa stima, passa a confermarsi suo devotissimo obbligatissimo servitore = *P. Arcivescovo di Nicèa*.

(NUM. 15.)

Altra *Al Signor D. Pietro Labrador, Primo Segretario di Stato di S. Maestà Cattolica*.

Cadice 14. *Maggio* 1813.

ECCELLENZA

Quando l' Arcivescovo di Nicèa, Nunzio di S. Santità viveva sicuro, che il suo affare sulle note lettere, si trattasse con V. E. con tutta la possibile circospezione, non sa intendere con quai motivi si è tornato di nuovo a risponder al Pubblico dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia innanzi alle Corti, avendo dipoi avanzato delle proposizioni allarmanti, che compromettono l' Autorità del Santo Padre, e il suo Legato.

V. E. non ignora da quai sentimenti di moderazione sia animato lo scrivente; mà non può a meno di non riclamare a S. Altezza inaspettata la condotta dell' indicato Ministro, il qua-

le deve pur sapere che le medesime Corti hanno stabilito, che affari diplomatici, e ministeriali non si debbono trattare in pubblico.

Lo scrivente prega per tanto V. E. a far presente à S. A., che si degni porre riparo a un tale inconveniente, che può dar luogo ad' ulteriori insulti, particolarmente di pubblici Periodisti, i quali se dallo scrivente sono mirati con disprezzo, non lasciano d' imprimere idee poco vantaggiose al suo concetto, e alla sua rappresentanza, e potrebbe vedersi obbligato a dare de' passi ulteriori, quanto per lui ripugnanti, altrettanto forzati per le imperiose circostanze.

Il medesimo scrivente si rimette interamente a quanto saprà inspirare a V. E. la giusta considerazione di tali riflessi, e pieno della più distinta Ossequiosa stima, passa a confermarsi suo devotissimo obbligatissimo servitore = *Pietro Arcivescovo di Nicea*.

(NUM. 16.)

Risposta del Sig. Ministro di Stato all' antecedente Nota di Monsignor Nunzio.

ECCELLENZA

Mio Sig. Ho dato conto alla Reggenza del Regno, della Nota, che in data de' 14. del corrente s' è compiaciuta V. E. passarmi, manifestando le sue lagnanze pe' termini, ed espressioni delle quali il Sig. Segretario di Grazia e Giustizia aveva usato, in una delle pubbliche Sessioni delle Corti Generali, e straordinarie, nel trattare delle Lettere scritte da

V. E., in occasione del Decreto dell' abolizione del Tribunale dell' Inquisizione. Sua Altezza mi ordina di significare a V. E. essere cosa notoria, che non può essa prender conoscenza di ciò, che passa nelle Corti, e che d' altronde se il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia in contravenzione di ciò, che si previene nel regolamento delle medesime, si fosse sbilanciato nel parlare, non può dubitarsi, che S. M. avrebbe impedito nel medesimo atto qualunque sbilancio, o eccesso, che notato avesse nelle parole di detto Ministro.

Prego V. E. a volersi compiacere di accettare le assicurazioni della mia alta, e distinta stima.

Dio conservi V. E. molti Anni. Cadice 17. Maggio 1813. Eccellenza = B. L. M. di V. E. il suo più Ossequioso Servitore = *Pietro Labrador* = *Sig. Nunzio di Sua Santità*.

(NUM. 17.)

Nota del Ministro di Stato al Molto Riverendo Nunzio.

ECCELLENZA

Sig. mio: La condotta politica di V. E. in circostanza del Decreto delle Corti Generali e Straordinarie, per l'abolizione del Tribunale dell' Inquisizione, obbligò la Reggenza a prendere le provvidenze, che credette necessarie per assicurare il compimento di quanto s'era ordinato, e per la conservazione della pubblica tranquillità. Nel tempo stesso, ed affine d'evitare, che altrettanto succedesse in appresso, S. A. fece a V. E., per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, le opportune prevenzioni, e le intimò, che se non

desisteva del suo impegno, S. A. si vedrebbe nella necessità di farla sortire dal Regno, ed occuparle le sue rendite ecclesiastiche.

La risposta, che V. E. dette il 28. Aprile mediante Offizio diretto al Ministro di Grazia e Giustizia, fù una solenne dichiarazione dell' esser risoluta, e decisa d' operare nella medesima maniera in uso delle facoltà, che credeva competerle. E qual dichiarazione ripetè V. E. nella Nota, che si compiacque passarmi il 9. Maggio in risposta alla mia de' 5. dello stesso, nella quale le richiedea per parte di S. A. la spiegazione del tenore dell' indicato Offizio de' 28. Aprile.

In seguito di tutto ciò non rimaneva a S. A. veruna ragione per dubitare di ciò, che far dovea, come altresì V. E. non poteva punto dubitare dell' esito di così dispiacevole affare. S. A. ciò nonostante volle sentire il Consiglio di Stato, per procedere con maggiore maturità, ed ha lasciato di proposito trascorrere tutto il tempo, che ha creduto necessario, per vedere se V. E. meditando l' affare con animo sereno, e spregiudicato, ritirava le sue Note sopracitate, e faceva una dichiarazione opposta al loro contenuto.

Era questo il desiderio di S. A., come unico mezzo d'esimersi dal giugnere al duro estremo, a cui si vede spinta, per la difesa delle regalìe della Corona. Ma siccome non le sopravvanza neppure questa speranza, nè alcun altro arbitrio, mi ha ordinato, che rimetta a V. E., come ho l' onore di farlo, il Passaporto di stile, per uscire da questi Regni, e che si proceda all' occupazione delle sue rendite ecclesiastiche ne' medesimi. Desiderando S. A., non ostante tutto l'accaduto, di conservare a V. E. quel riguardo, che è dovuto alla sua Dignità, e Rappresentanza, e volendo altresì, che

V. E. faccia il suo viaggio con decoro, e commodità, hà disposto, che la Fregata di Guerra della Squadra Nazionale, la *Sabina*, si trovi pronta, come lo è, per condurre V. E. ove stimi bene di trasferirsi.

Nel tempo che comunico a V. E. questa risoluzione di S. A., ho l'onore di ratificarle i miei sinceri desiderj di servirla con la più pronta, ed ossequiosa volontà = Dio conservi V. E. per molti anni. Cadice 7. Luglio 1813. = Eccellenza = B. L. M. di V. E. Il suo più Ossequioso Servitore = *Pietro Labrador* = *Sig. Nunzio di Sua Santità*.

(NUM. 18.)

Copia del Passaporto.

Il Re DON FERDINANDO VII., ed in sua assenza, e Schiavitù, la Reggenza del Regno nominata dalle Corti Generali, e Straordinarie.

Dovendo ritirarsi da questa Corte, ed uscire dai miei Regni il Molto Riverendo Nunzio di Sua Santità Don Pietro Gravina Arcivescovo di Nicèa, ho stimato bene di rilasciargli il corrispondente Passaporto.

Pertanto ordino ai Capitani Generali, Comandanti, Governatori, ed altre autorità così Civili, come Militari, delle Città, Ville, e Luoghi della Monarchia, per dove passasse di non frapporre verun' impedimento nel suo viaggio al sud. Molto Riverendo Nunzio di Sua Santità D. Pietro Gravina, alla sua Famiglia, Servitù, ed equipaggio; ma di prestargli piuttosto ogni ausilio, di cui possa abbisognare.

Dato in Cadice 7. Luglio 1813. = Io il Rè Luigi di Bor-

bon Cardinal della Scala Arcivescovo di Toledo, Presidente = *Pietro Labrador*.

(NUM. 19.)

La Reggenza delle Spagne.

Depositaria dell'Autorità, che la Nazione, unita in Corti Generali, e Straordinarie, m' ha affidata, mancherei alla più essenziale delle mie obbligazioni, se non imponessi un termine ai pericolosi maneggi del Molto Riverendo Nunzio di Sua Santità in questi Regni, Don Pietro Gravina Arcivescovo di Nicèa. E' stata tale da qualche tempo a questa parte la sua condotta Politica, che mi veggo quasi in necessità di giustificarmi per la mia dilungata sofferenza. Fino a tanto per altro, che vi rimaneva un' ombra di speranza, che riconoscere potesse il suo fallo, e non eccedesse i limiti delle sue legittime facoltà, trattener mi dovea il suo Nome, la sua Dignità, e più di tutto la sua Rappresentanza, per il particolar motivo, che il Santo Padre, il quale mandato lo aveva a risiedere presso al Sig. Don Carlo Quarto, geme, come il nostro tanto infelice, quanto desiderato Rè Ferdinando Settimo, nella dura Schiavitù, a cui lo ha condannato il più atroce di tutti i Tiranni. Mossa da così poderose considerazioni per rimovere il Molto Riverendo Nunzio dal suo proposito, tentai dapprima i soavi mezzi della persuasione, e quindi mi valsi delle riconvenzioni. Riconoscendo per altro l' infruttuosità delle medesime, dovetti, mio malgrado, ricorrere all' estremo d' intimargli, che se persistesse nel suo temerario intento m'obbligherebbe a farlo

sortire da questi Regni. Ostinato egli sempre nel sostenere con fermezza un'impegno, non solamente incompatibile colla pubblica tranquillità, ma distruggitore della Sovranità, e del Governo, mi costituì al fine nella dura, ma indispensabile necessità di dar esecuzione al minacciato esilio, ed occupazione delle sue rendite ecclesiastiche. Così lo esige imperiosamente la prima delle Leggi; la Legge cioè di conservazione, più Sacra ancora quando si tratta dell'esistenza degli Stati, che quando pericola la vita degli Individui. La semplice esposizione de' fatti, farà conoscere la moderazione, con cui ho proceduto, e le nuove calamità, che sovrastavano alla Nazione, se non mi fossi finalmente determinata a troncare la trama di certe corrispondenze, valevoli ad accendere la guerra Civile.

Le Corti Generali e Straordinarie della Nazione, dopo un maturo, e prolungato esame abolirono il Tribunale dell'Inquisizione introdotto in questi Regni dai Rè Cattolici D. Ferdinando, e D. Isabella, e ristabilirono nel suo vigore la legge dell' antico, e rispettabile Corpo legale delle *Partida*. Ordinarono parimenti, che il Decreto e Manifesto, in cui si esponevano le giuste, e forti ragioni, che le indussero ad abolire quel Tribunale, si leggessero in tutte le Parrocchie della Monarchia in tre Domeniche consecutive, avanti l'offertorio della Messa maggiore, ad oggetto d'instruire il popolo in una dottrina, che gl'era fin' allora sconosciuta; ma che non per questo lasciava di essere appogiata ai Canoni, e disciplina della Chiesa. Il Tribunale dell'Inquisizione era stato instituito, o per dir meglio gli erano stati accordati privilegj, e facoltà straordinarie dalle Bolle Pontificie, e sù questo debolissimo fondamento pretendeva il

Molto Riverendo Nunzio di Sua Santità, che senza espressa annuenza della medesima quel Tribunale non si poteva abolire. Così me lo rappresentò in data 5. Marzo, dicendo frà le altre cose, che la sua abolizione esser poteva molto pregiudizievole alla Religione, e lesiva inoltre dei diritti, e primazìa del Romano Pontefice, che stabilito lo aveva conoscendolo molto necessario. Al tempo stesso scrisse al Riverendo Vescovo di Jaen, ed ai Venerabili Capitoli di Granata, e Malaga in Sede Vacante, dando loro avviso, che si andava a diramare il Decreto, e Manifesto delle Corti, e che sembrandogli, che si pregiudicasse all'Autorità, e diritti del Sommo Pontefice, e non si favorisse neppure la Dignità Episcopale, aveva rappresentato in contrario: Li esortava quindi ad uniformarsi al suo parere, nel che presterebbero un' importante servigio alla Religione, ed alla Chiesa, ed inculcava loro ben particolarmente di procedere in tutto quest'affare colla maggiore riserva.

Siffatta condotta del Molto Riverendo Nunzio dette motivo a provvidenze attive, ed efficaci per contrarrestare i mali, che potevano nascere; e sebbene avessi bastanti dati per intenderlo, e ciò comprendere nelle medesime da per sestesso il Molto Riverendo Nunzio; pure preferii sopra tutto l'ammonirlo, e prevenirlo, perchè non sorpassasse i limiti delle sue facoltà a me ben cognite, poichè qualunque eccesso per sua parte, era contrario ai diritti, ed alle Regalìe della Corona. Una così soave, e prudente ammonizione sembravami, che bastasse per rimovere il Molto Riverendo Nunzio dal suo intrapreso proposito. E per impedire, che le lettere, che forse avrebbe Egli dirette ad altri Prelati, e Capitoli, fossero cagione di qualche turbolenza,

stimai conveniente indirizzare agl'uni, e agl'altri un Manifesto, informandoli della condotta tenuta dal Molto Riverendo Nunzio, ed unitamente ad esso pubblicai tanto la rappresentanza, che mi fece' direttamente sotto li 5. Marzo, quanto la lettera, che aveva scritto al Riverendo Vescovo di Jaen, ed ai Venerabili Capitoli di Granata, e Malaga. Tutto fu fatto all' oggetto ben dovuto di far conoscere, che sebbene mi trovava impegnata a sostenere la guerra cotanto giusta, ed implacabile, qual non fù giammai, dacchè il Mondo, è Mondo, non trascurava per questo l' autorità, che i Sacri Canoni mi concedono, ed il Molto Riverendo Nunzio non riconosceva.

Questo in data dei 28. Aprile, servendosi già del condotto del Ministro di Stato, mi rappresentò la sorpresa causatagli dal sentire, che la mia risoluzione era diretta a fargli sapere quanto mi era sembrata strana la sua passata condotta; ed' additandogli quella che doveva osservare in avvenire, gli fosse stata comunicata dal Ministro di Grazia e non da quello di Stato. Univa a questa Nota le copie delle lettere, che scrisse al Riverendo Vescovo di Jaen, ed ai Venerabili Capitoli di Granata, e Malaga, e della risposta data all' Officio passatogli da quel Ministro, le di cui parole sono molto rimarchevoli, perchè dice: " che non poteva dispensarsi dal farmi presente, per mia intelligenza, aver Egli creduto trovarsi nella precisa obbligazione di far quanto aveva fatto in qualità di Legato del Papa, ed in adempimento, e dissimpegno del suo Ministero . . . . . Che quantunque desiderasse la pace, e la tranquillità del Regno, e fosse contrario al suo Carattere il frammischiarsi in altri affari, in fuori di quelli della sua Legazione, pu-

re non poteva non darsi per inteso, e non eseguire quanto a questa incombeva; e che trattandosi di materie ecclesiastiche, poteva vedersi obbligato a praticare consimili diligenze, ed a tenere la corrispondenza, e comunicazione, ch'erano così proprie del suo Officio . . . „ E come se tali espressioni non fossero bastantemente forti per offendere il mio animo, conchiude inoltre, col dispregiare la prevenzione da mè fattagli, che se, cioè, non si conteneva entro i veri limiti della sua Legazione, mi troverei nella dispiacevole sì, ma indispensabile necessità di far uso di tutta la mia autorità, e lo esilierei da questi Regni, e m' impadronirei delle sue rendite Ecclesiastiche, poichè dice: " che la condotta d'aver corrispondenza coi Riverendi Vescovi, e di praticare diligenze simili alle anteriori, mi causava qualche disgusto, potrei immediatamente procedere alla risoluzione, che mi piacesse; e che la eseguirebbe al punto nella persuasione, che il diportarsi così meriterebbe l' approvazione di Sua Santità, a cui servirebbe di grande soddisfazione il sapere, che il suo Legato per sostenere la sua rappresentanza mirava le rendite ecclesiastiche colla maggior indifferenza „.

Esaminata questa Nota del Molto Riverendo Nunzio colla posatezza, e riflessione, che richiedeva la seria importanza del suo oggetto, ed esaminati altresì tutti gli antecedenti relativi allo stesso affare, mi parve necessario il dileguare in primo luogo gl' equivoci, ne' quali incorreva, e sù de' quali fondava il motivo di sua sorpresa, per avergli il Ministro di Grazia e Giustizia passato l'Officio, di cui s'è fatta menzione, con una franca, ed' aperta dichiarazione intorno all' uso, ed estensione, che dava alle sue facoltà. Per questo nella Nota, che in data del 5. Maggio si passò dalla pri-

ma Segreterìa di Stato, al Molto Riverendo Nunzio, gli si diceva, che la sua sorpresa sarebbe giustissima, se l'Officio del Ministro di Grazia e Giustizia fosse stato risponsivo alla memoria, che in data del 5. Marzo mi presentò in causa di rimostranze, che come Nunzio si credette in obbligo di farmi; ma che per convincersi del contrario, bastava il riflesso, che in quell' Offizio non si rispondeva alla sua memoria, nè si faceva menzione della medesima, se non chè leggiermente, e per incidenza dell' oggetto di detto Offizio, che lo formavano le lettere, che colla denominazione di Arcivescovo di Nicea aveva scritte ai Riverendi Vescovi, e Capitoli, eccitandoli a differire, e per fino a negarsi al compimento del Decreto delle Corti Generali e Straordinarie, sull' abolizione del Tribunale dell' Inquisizione. Diffatti se l'aver lasciato di rispondere alla memoria, che come Nunzio di Sua Santità mi aveva presentata, dato aveva motivo all'errore di credere, che l'Officio del Ministro di Grazia, e Giustizia ne portava la risposta, il Molto Riverendo Nunzio sarebbesi facilmente disingannato riflettendo, che la sua memoria non meritava risposta, per non essermi stata diretta nella forma prescritta dall' uso uniforme di tutti i Gabinetti d'Europa, vale a dire, per il Canale della prima Segretarìa di Stato, che lo stesso Molto Riverendo Nunzio confessa esser l'unico di cui si è sempre prevalso, per le sue Ministeriali rappresentanze. La copia della memoria consegnata a quella Segreterìa, dopo avermi presentato direttamente l' originale, dovette riguardarsi come un atto di mera attenzione, e cortesìa, e come tale fù ricevuta per parte di quel Ministro, il quale nell' atto stesso dichiarò, che la riceveva come un foglio di semplice curiosità.

Si farebbe certamente un rimarchevole torto al fino discernimento, ed alla lunga esperienza, che ha il Molto Riverendo Nunzio del sistema adottato, se gli si rammentasse, che se qualche volta si è permesso, o dissimulato, che gl' Ambasciatori, e Ministri Stranieri se la intendessero in dirittura coi Principi, ciò è avvenuto in affari di poca entità, o di Famiglia; è ciò non ostante riuscì quasi sempre funesta una tal condiscendenza, che lascia in suo vigore le regole generali.

Tolto con siffatte ragioni l' equivoco del Molto Riverendo Nunzio, rimaneva completamente dileguata la sua lagnanza fondata sul medesimo, il che si era ciò, che principalmente mi era proposto di fargli conoscere, onde convincerlo del ben distinto riguardo, che da mè riscuoteva la sua Persona, e Rappresentanza, gli indicai al tempo stesso, che mi erano riuscite molto aggradevoli le proteste de' suoi desiderj, ed amore per la pace, tranquillità, e prosperità del Regno, non che quelle di essere interamente opposto al suo Carattere Personale, e Pubblico, il framischiarsi in altri affari, in fuori di quelli della sua Legazione.

Soggiunse per altro, che non poteva dispensarsi dal fare quanto alla medesima incombeva, e che trattandosi di materie Ecclesiastiche, potrebbe vedersi costretto à praticare eguali diligenze, ed a tenere la corrispondenza, e comunicazione, che cotanto erano proprie del suo Ministero: E come tali espressioni ammettono più di un significato, ebbi necessità di richiedergli spiegazioni sulle medesime, onde fissare il senso, che ad'esse dava.

Perchè sebbene è vero, che non m' era giammai opposto, nè era mia intenzione d' impedire, che il Molto Riverendo

Nunzio esercitasse gl'atti legittimi della sua Legazione, e mi rappresentasse quanto stimarebbe à proposito per il condotto del Ministro di Stato, è altresì vero, che in materia di tanta trascendenza il più piccolo Dubbio potrebbe cagionare gravissimi mali, e nulla è più naturale, prudente, e giusto, quanto che il mio desiderio di sapere la estensione, che il Molto Riverendo Nunzio dava alle sue facoltà, ond'è, che sperava, che me lo dichiarasse francamente.

Tale è la sostanza della Nota, che in data del 5. Maggio si passò al Molto Riverendo Nunzio, il quale rispose in data del 9. del medesimo mese = " che trattandosi di materie Ecclesiastiche, e di Religione, collegate sempre coi diritti di Sua Santità, e riconosciuti in modo speciale per mezzo di Bolle, Brevi, e Concordati, e volendosi introdurre una novità, si credeva in obbligo, non solo di reclamare opportunamente al Governo, per il condotto della prima Segreterìa di Stato, ma ben'anche a tenere corrispondenza coi Vescovi, e Capitoli in Sede vacante, sì per aver dai medesimi le loro spiegazioni, e dichiarazioni, come per eccitarli al compimento de' loro respettivi doveri, e del giuramento, che avevano prestato di difendere i diritti della Chiesa, e della Santa Sede Apostolica. Poichè tali corrispondenze oltre l'essere necessarie per il buon disimpegno del suo Ministero, e l'essere dirette a far degnamente le veci del Santo Padre, erano altresì autorizzate dalla pratica di tutte le Chiese, e che non altro era stato l'oggetto a cui tendevano le sue lettere scritte al Riverendo Vescovo di Jaen, ed ai Venerabili Capitoli di Granata, e Malaga incaricando Loro il segreto per evitare pubblicità, e per mantenere l'ordine, e la pubblica tranquillità ". A tutto questo dice, che " ag-

giungevano le circostanze del fatto sul proposito del quale, la maggior parte de' Vescovi, eziandio di quelli residenti in Cadice, gli avevano inviati i Loro pareri sulla speranza, che come Legato del Papa prenderebbe sull' affare la parte, che stimasse conveniente; e che tutto ciò l'aveva indotto a rappresentare, e dare avviso ai Prelati, e Capitoli di quanto aveva eseguito, e ciò coll' oggetto, che mettendo Loro sott' occhio le respettive obbligazioni, facessero dal canto Loro, ed analogamente alla Loro prudenza ciò, che fosse giusto. Nè potevasi tampoco presumere, che la firma delle lettere fosse in qualità di persona privata, perchè giusta il costume, è la pratica costantemente osservata, tutte han portato sempre la stessa firma d' Arcivescovo di Nicèa „.

Conchiuse questi la sua memoria colle seguenti parole degne d'osservazione ", che dal già detto si conoscerebbe il senso genuino delle ultime clausole del suo Officio, e che se à norma delle medesime tanto nella rappresentanza, quanto nelle surriferite lettere eseguito aveva quanto portava il suo Officio, lasciava al discernimento del Ministero l' inferirne qual sarebbe la condotta, che terrebbe se si trattasse di eguali materie ed affari „.

Siffatta dichiarazione cotanto aperta, e decisa mi tolse affatto la speranza, che tutt' ora mi rimaneva, che il Molto Riverendo Nunzio rinunziasse al suo impegno di lederè alle regalìe del Rè, e molto meno nelle lamentevoli circostanze di trovarsi il medesimo Schiavo, quando che per lo stesso riguardo verso Sua Santità, si era più d' una volta usato di condiscendenza verso il suo Legato, e Nunzio. L' obbligo di conservare intatto e puro il deposito a mè affidato, mi astringeva imperiosamente a prendere verso il Molto Rive-

rendo Nunzio quel provvidimento , che per simili casi viene garantito dal diritto delle genti : Mi tratteneva ciò non ostante il riguardo , e rispetto alla Persona del Papa , l' amore , e benevolenza con cui avevo riguardato il suo Nunzio , e la grand' importanza , che alcune persone , le quali non hanno motivo d'essere instruite in materie di sua natura molto delicate , darebbero ad una determinazione tanto giusta , e necessaria . Di modo chè , volli interpellare il consiglio di Stato , e rimettendogli tutti i foglj lo incaricai , che esaminando l'affare coll'attenzione , maturità , e posatezza , che richiedeva mi proponess ciò , che credesse più conveniente , e più sicuro .

Ricorse intanto il Molto Riverendo Nunzio querelandosi , che il Ministro di Grazia e Giustizia nell' atto di trattare nelle Corti l'affare , a cui diedero causa le lettere scritte da Lui , aveva proferite alcune espressioni , che compromettevano l' autorità del Santo Padre , ed il suo Legato , e mi domandava , che ponessi riparo agli inconvenienti , e pur'anche insulti , che nascer potevano dalla inaspettata condotta del Ministro di Grazia e Giustizia , dando talvolta motivo a prendere disposizioni per Lui tanto ripugnanti , come indispensabili per le imperiose circostanze . Dovetti soddisfare eziandio a questa infondata querela del Molto Riverendo Nunzio , con dirgli , che era ben noto , che non poteva io mischiarmi negli affari , che si trattavano nelle Corti , e che per altra parte era ben certa , che se le medesime notato avessero qualche eccesso , o sbilancio nelle espressioni di quel Ministro , ò gli avrebbero imposto silenzio , ò lo avrebbero fatto parlare con moderazione , e rispetto .

Il Consiglio di Stato dopo un profondo , e maturo esame

di quest' affare, mi propose quanto stimò conveniente. Ed io convinta, che i principj sconosciuti, che pretende stabilire il Molto Riverendo Nunzio, per dare estensione alle sue facoltà, pregiudicano sommamente a quelle del Rè, e sono inoltre incompatibili colla indipendenza, e tranquillità della Nazione, ho dovuto vincere la mia ripugnanza, e servirmi in difesa degl' imprescrettibili diritti, e Regalìe della Corona, del mezzo dell' Esilio garantito dalle Leggi, e dall' Istoria di tutti i Secoli, e di tutte le Nazioni Cattoliche. Per conseguenza ho ordinato, che dalla prima Segreteria di Stato si rimettano al Molto Riverendo Nunzio i Passaporti di stile, e perchè la sua partenza da questi Regni siegua col maggior decoro, e comodo, ho disposto, che si trovi allestita una Fregata della flotta Nazionale, onde lo trasporti ove creda bene di trasferirsi. Hò risoluto parimenti, che insieme con questo Manifesto s' imprimano tutti i documenti, e la corrispondenza tenuta col molto Riverendo Nunzio, come una dimostrazione irrefragabile della cecità, con cui ha proceduto fino ad obligarmi alla provvidenza del suo Esilio da questi Regni, e dell' occupazione delle sue rendite ecclesiastiche ne' medesimi, persuasa, come devo esserlo, che dentro, e fuori di Spagna verrà applaudita questa determinazione, e che l' istesso Santo Padre, il quale nel momento felice in cui si trovi libero dalla Schiavitù, cui lo ha condannato, e ridotto l' empietà, e la tirannia, avrò cura d' informare di tutto il successo, riconoscerà la giustizia, e moderazione con cui ho proceduto, e s' affretterà ad inviare a questi Regni un Nunzio, che riunisca al discreto, e moderato Zelo della Religione, il rispetto alla indipendenza del Governo, ed il più esatto riguardo di non turbare gl' Ani-

mi, ravvivando opinioui a cui da molti secoli a questa parte rinunziarono gli Ecclesiastici i più commendevoli, per la Loro singolar pietà, e profonda conoscenza delle Scienze di sua professione. Cadice 8. Luglio 1813. = *Luigi de Borbon* Cardinal della Scala, Arcivescovo di Toledo Presidente.

(NUM. 20.)

Officio del Comandante della Fregata Sabina al Molto Riverendo Nunzio di Sua Santità.

ECCELLENZA

In data di jeri il Comandante Generale della squadra, mi dice quanto siegue.

Per la via riservata della Marina, mi è stato comunicato in data di jeri il Real ordine seguente.

" Con questa il Sig. Segretario di Stato, e del dispaccio, mi significa quanto in appresso ".

" La Reggenza del Regno ha risoluto, che la Fregata Sabina della Flotta Nazionale, stia agl' ordini del molto Riverendo Nunzio di Sua Santità D. Pietro Gravina Arcivescovo di Nicèa, per condurlo ove creda bene di trasferirsi fuori dei Regni di Spagna. E lo partecipo a V. S. perchè disponga quanto per sua parte occorra pel suo compimento ".

Il che comunico a V. E. affinchè in vista del medesimo determini il giorno in cui debba imbarcarsi, per dirigersi al luogo, che abbia per conveniente, sperando, che V. E. si compiaccia rispondermi, per mia intelligenza, e governo.

Dio conservi V. E. molti anni. A bordo della Fregata Sa-

bina, nella Baja di Cadice 9. Luglio 1813. = Eccellenza *Luigi de Coij* = A S. E. *Il Sig. Nunzio di Sua Santità*.

(NUM. 21.)

Risposta

Sig. mio: In vista dell' Officio di V. S. del 9. del corrente, devo significarle, che quest' oggi stesso dò conto al Governo della mia obbedienza all' ordine, che stimò bene di communicarmi, ed in adempimento del quale hò date le disposizioni necessarie, per rinvenire Bastimento sù cui eseguirlo al più presto, rendendo le dovute grazie a S. A. per l' Onore, che s' è degnata farmi col mettere a mia disposizione la Fregata Sabina, quale non ho creduto dovere accettare sùl riflésso, che le critiche circostanze della Nazione possono dar luogo ad un' urgente necessità della medesima per il suo servigio.

Gradisco l' attenzione di V. S., e chiedo a Dio che conservi la sùa vita lungamente. Porto Santa Maria 10. Luglio 1813. Ossequioso, e vero Servirore = *P. Arcivescovo di Nicèa*. = *Sig. Luigi Coij* Comandante della Fregata Sabina.

(NUM. 22.)

Risposta all' Officio num. 17. del Sig. Ministro di Stato.

ECCELLENZA

In risposta all' Officio di V. E. in data dei 7. del corrente, nel quale, d'ordine di S. A. mi acclude il Passaporto per

uscire da questi Regni, occupandosi ne' medesimi le mie temporalità, faccio presente a V. E., affinchè ne renda istruita S. A., che immediatamente, che mi fù consegnato il suo Officio dal Giudice di prima istanza, mi portai a questa Città per esser più spedito ad' imbarcarmi, e compiere in tal modo colla possibile brevità l' Ordine di S. A..

Sono sommamente aggradito all' onore che S. A. mi comparte, coll' esibirmi per mio decoro, e comodo, la Fregata Sabina; ma desideroso di non esser di verun'aggravio alla Nazione, ho dato le opportune provvidenze per trovarmi un competente imbarco, e spero fià pochi giorni, riunito che avrò tutto l' equipaggio, di pormi alla vela.

Intanto co' sentimenti della più distinta ossequiosa stima hò l' onore di confermarmi Di V. E. = Porto Santa Maria 10. Luglio 1813.

Divotissimo Obbligatissimo Servitore: *P. Arcivescovo di Nicèa* = Sig. *D. Pietro Labrador* Primo Segretario di Stato di S. M. Cattolica = Cadice.

(NUM. 23.)

Risposta del Sig. Ministro di Stato.

ECCELLENZA

Sig. mio. Ho fatto presente alla Reggenza del Regno l' Officio, che in data d' oggi s' è compiaciuta V. E. di scrivermi, accusandomi la riccvuta di quello, che unitamente al Passaporto diressi a V. E. in data del Corrente.

S. A. m' ordina di ripetere a V. E., che la Fregata Sabina stà a sua disposizione, e che le rincrescerebbe molto, che

O

V. E. non potesse fare il viaggio con tanta sicurezza, e comodità, se si risolvesse imbarcarsi sopra un Bastimento particolare. Nè può V. E. trovare ostacolo nel riflesso d' esser gravoso alla Nazione, perchè la Fregata, compito ch' abbia l' incarico di trasportare V. E., potrà occuparsi in commissioni di pubblico servigio.

Profitto con molto piacere di questa opportunità per assicurare V. E. della mia alta, e distinta considerazione. Dio guardi V. E. per molti Anni. Cadice 10. Luglio 1813. Eccellenza. B. L. M. di V. E. Suo obbligatissimo, ed Ossequioso Servitore = *Pietro Labrador* = *Sig. Nunzio di Sua Santità*.

(*Il Nunzio non credette di rispondere a questa lettera.*)

(NUM. 24.)

Circolare del Molto Riverendo Nunzio ai RR. Arcivescovi, Vescovi, Capitoli in Sede vacante, ed Abbati Vere nullius, ec.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE

Nella strana circostanza d' essermi stata comunicata dalla Reggenza del Regno la sua risoluzione d'allontanarmi da codesti Dominj, attesa la condotta (che chiama politica) da me tenuta nell' affare dell' Inquisizione, uniformandomi alla medesima, m' imbarcai nella Baja di Cadice sulla Polacca Spagnuola, *Nostra Signora del Carmine*, il giorno 14. del Corrente con direzione a Tavira nel Regno di Portogallo, ove giunsi il 21., e dove penso fissare interinamente la mia residenza per qualche tempo.

Siccome le facoltà del Governo s' estendono solamente a materie politiche, rimango sempre nel libero esercizio delle Spirituali delegatemi da S. Santità, e che sono analoghe al mio Ministero, come rappresentante della Chiesa Cattolica, Apostolica Romana, unica, cui la Costituzione stessa ammette in codesti Regni. In questa supposizione partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, che desiderando di sovvenire alle necessità Spirituali de' suoi Sudditi, e degl' altri Fedeli di codesti Dominj, continuerò a dare sfogo in detta mia residenza alle loro istanze, inclusivamente a quelle, che rimettevano alla Sede Apostolica, ed a quelle di Nunziatura nella forma stessa, che l' ho fin quì eseguito nel lungo tempo di mia dimora in Ispagna, e coi diversi Governi, che si sono succeduti l' un' l'altro. Questa condotta è analoga ai sentimenti, che in consimili casi hà esternati la Sede Apostolica, e dei quali pur' anche nella Spagna stessa esistono esempj. Tale si è quella di Clemente XI. il di cui Nunzio fù allontanato d'ordine del Rè Filippo V., comandando S. Santità, che allora reggeva, e governava la Chiesa, che si rivolgessero al suo Nunzio, che si trovava in Avignone, e spedì sù tale proposito diverse Bolle datate in Roma li 24. Agosto 1709., e dirette ai RR. Vescovi, e Clero Secolare, e Regolare di Spagna. Io stesso posso allegare con eguale esempio, poichè trovandomi Nunzio di S. Santità nella Svizzera, arrestato dai Francesi, accompagnato dai medesimi fino ai confini di quel Paese, mi trovava frequentemente nella necessità di fuggire, ed avendo interpellato sù di ciò Sua Beatitudine mi scrisse, che approvava la mia condotta, e m' ingiunse di sempre risiedere nel luogo il più prossimo, che fosse possibile alla mia Nunziatura, onde provvedere nel mi-

glior modo possibile ai bisogni spirituali di quei Fedeli.

Al più presto, che potrò darò al Pubblico un' ingenuo Manifesto diretto ai Riverendissimi Arcivescovi, Vescovi, e Clero giustificando la mia condotta in quest'affare, quale rappresenterò alla magnanima Nazione Spagnuola nel suo giusto aspetto, scevro dagl' equivoci, che si è preteso di spargervi. (1) Credo conveniente di communicare a V. S. Illustrissima tutto il fin qui detto per sua intelligenza, e per l'uso, che giudicharà più opportuno. Dio conservi V. S. Illustrissima per molti anni. Tavira 24. Luglio 1813.

(1) *Quest' ultimo paragrafo ommisi scrivendo al Cardinale della Scala, e si sostituì il seguente*:

Neppure è alieno dal mio Ministero il supplicare Vostra Eminenza, che come Visitatore Apostolico non estenda le sue facoltà oltre i termini prescritti nello stesso Breve di Visita; poichè non sono illimitate, come hanno preteso farle credere a Vostra Eminenza. Oltre il non essere così estese si limitano ad' una sola Visita, e per una sola volta, e desse non cominciano se non che nell' atto della Visita, ed' in quel solo Convento, o in quel solo Ordine, che Vostra Eminenza intenda visitare. Nel qual tempo potrà dare le provvidenze necessarie per l' osservanza delle Regole, e portare le sue indagini sull' insegnamento della Sana Dottrina.

Nel detto Breve non si concedono a Vostra Eminenza facoltà ordinarie, e molto meno di riforma; e se in una circostanza s'insinua a Vostra Eminenza la riforma, essa è limitata a cose, che non sieno della maggior gravità, nè perpetue. D' altronde le mie hanno la possibile ampiezza, sebbene Vostra Eminenza, nelle dispute avute fra noi sù que-

st'oggetto, non volesse convenirne, per non conoscere il mio Breve di Nunzio, e Legato a Latere. E siccome al presente l'hò in mie mani, e potei ritirarlo da Madrid dopo l'antecedente evacuazione dei Francesi, hò l'onore di rimettere a Vostra Eminenza copia fedele, ed esatta del paragrafo risguardante questa materia (*).

(*) *Tibi, legatione hujusmodi durante, et intra illius fines, atque erga ejus Personas, et loca ibi existentia dumtaxat per Te ipsum, vel alium, seu alios viros probos, et idoneos, Patriarchales, Metropolitanas, et alias, Cathedrales, et Collegiatas, ac Parochiales Ecclesias, et Monasteria tam virorum, quam mulierum, Prioratus, Praeposituras, Praepositatus, et Loca saecularia, et quorumcumque Ordinum etiam mendicantium Regularia, nec non Hospitalia etiam exempta dictae Sedi immediate subjecta, et quocumque alio privilegio suffulta, eorumque Capitula, Canonicatus, Universitates, Collegia, et personas tam saeculares, quam regulares, etiam, ut putatur, exemptas, et subjectas, quoties Tibi videbitur juxta Canones, et Decreta Concilij Tridentini Auctoritate Apostolica visitandi, ad in illorum statum, vitam, et mores, regulas, instituta, et disciplinam, tam conjunctim, quam divisim, tam in capite, quam in membris inquirendi, nec non Evangelicae, et Apostolicae Doctrinae, Sacrorumque Canonum institutis inhaerendo, et pro ut occasio exegerit, quaecumque mutatione, correctione, revocatione, ac etiam ex integro edictione indigere cognoveris, reformandi, mutandi, corrigendi, ac etiam de novo condendi, condita Sacris Canonibus, et ejusdem*

Se non avessi dovuto allontanarmi da codesta Città, aveva già preparata la mia rappresentanza alla Reggenza per il caso, che si fosse proposto, ed approvato il piano di riforma de'Regolari prevalendosi del mezzo di Vostra Eminenza. Io ancora credo necessaria una riforma; deve per altro intervenirvi la legittima Autorità Ecclesiastica dimanata dal Santo Padre, e non dalla Podestà Civile, che in questo affare nulla può concedere, nè togliere a Vostra Eminenza quello, che legittimamente le compete. Spero dunque che riflettendo Vostra Eminenza a quanto ho creduto fin quì manifestarle in compimento del mio ministero, si condurrà con tutta precauzione sù questo punto, non senza avere in vista al tempo stesso la particolare considerazione di Sua Santità Pio Settimo, che la elevò alla Dignità di Cardinale, la confermò Arcivescovo di Toledo, e per una grazia più speciale le concesse l'Amministrazione della Santa Chiesa Metropolitana di

---

Concilij Tridentini Decretis non repugnantia confirmandi, et executioni demandari faciendi, regulas, institutiones, et Ecclesiasticam disciplinam ubicumque exciderint, modis congruis restituendi, et reintegrandi, praedicti Tridentini Decreta ubi nondum intro ucta sunt proponendi, et servari praecipiendi; ipsasque Personas tam Saeculares, quam Regulares etiam exemptas, et privilegiatas male viventes, et relaxatas, atque ab eorum institutis deviantes, seu alias quomodolibet delinquentes, diligenter inquirendi, corrigendi, emendandi, puniendi, e ad honestum vitae modum revocandi, prout justitia suaserit, et quodquod inde statueris perpetuo observari faciendi ec.

Siviglia . Sono pertanto sicuro , che Vostra Eminenza non darà luogo a un risentimento di Sua Santità , ed ad'una disapprovazione del Decano del Sagro Collegio , al di cui rispettabile Corpo Vostra Eminenza appartiene .

Dio conservi Vostra Eminenza lungamente . Tavira 24. Luglio 1813. = Eminenza = B. L. M. ec. *P. Arcivescovo di Nicèa* = Eminentissimo Signor *Cardinale Arcivescovo di Toledo.*

Al Cardinale della Scala si aggiunse *come Arcivescovo di Toledo*, poichè ad un tempo era Presidente della Reggenza.

(NUM. 25.)

In data de' 9. Settembre si rimise a Sua Eminenza il duplicato di detta Circolare , aggiungendovi la lettera seguente .

EMINENZA

Ho l'onore di accludere a Vostra Eminenza copia della lettera , che le diressi con data dei 24. Luglio . Siccome posso supporre , che abbia potuto soffrire ritardo , e fors'anche d'andare smarrita , stimo opportuno il rimetterle questo duplicato a maggiore esattezza , ed in compimento de' miei doveri .

Rinnovo in quest' occasione a Vostra Eminenza i miei ossequj , e prego Dio , che conservi la sua Vita lungamente . Tavira 9. Settembre 1813. = Eminenza = B. L. M. ec. *P. Arcivescovo di Nicèa* = Eminentissimo Signor *Cardinale Arcivescovo di Toledo* .

(NUM. 26.)

Copia di un'Officio scritto da Monsignor Nunzio Al Signor Segretario di Stato.

ECCELLENZA

Dopo d'essermi conformato alla determinazione di S. A. rapporto al mio allontanamento dai Dominj di Spagna, mi fò un dovere per intelligenza della medesima di partecipare a V. E. il mio felice arrivo in questa, nella sera dei 20. del corrente.

Siccome il motivo addotto da S. A. pel mio allontanamento si suppone *essere la mia condotta politica*, che in verità nè si comprende, nè si manifesta, sembra giusta la illazione di attribuirlo alla idea, forse concepita dal Governo, di rompere con questo pretesto ogni comunicazione col Santo Padre, e la Santa Sede Apostolica.

Potrei in prova citare molte circostanze, ma per non dilungarmi di troppo, mi limito solo al fatto di passare al Congresso delle Corti la Rappresentanza, appena pubblicato in Cadice il supposto Concordato di Sua Santità con Napoleone, per prendere nello Spirituale le opportune provvidenze. Io mi espressi sù di ciò con bastante risentimento con il Signor Reggente attuale Don Pietro Agar; ma questi mi rispose, che un tal passo era diretto a prevenirne il Pubblico. Soggiunsi, che era importuno, massimamente non potendosi addurre un qualche fondamento, che mostrasse la ragionevolezza della sussistenza di un tal Concordato, guardandosi alto silenzio per parte di Sua Santità, che secondo il

Concordato medesimo si supponeva nella sua piena libertà. In questa occasione però ebbi la consolazione nel Signore, che le stesse Corti, non ostante il parere favorevole della Commissione, che appoggiava la rappresentanza del Governo, la riggettarono a maggioranza di Voti. Con questi dati, nel giorno avanti d' imbarcarmi da Cadice, scrissi a Madrid alla gente di mia pertinenza, che custodiva il Palazzo del Papa, che ne abbassasse le Armi di Sua Santità, o del Re, ma senza strepito, e con tutta circospezione, come non dubito che sarà stato eseguito.

Che il Governo, sotto il titolo *di condotta politica*, voglia togliere ogni relazione civile con il Santo Padre se sia con ragione, o nò, lo è a suo arbitrio; ma in quanto allo Spirituale, a questo non si estendono le di lui facoltà, trattandosi di un Governo nel quale anco la nuova Costituzione per legge fondamentale, e inalterabile, ammette solo la Religione Cattolica, Apostolica, Romana ad esclusione di ogn'altra. Nel rapporto adunque delle due rappresentanze del Nunzio, se gli si impedisce la civile dalla Potestà secolare, la ecclesiastica non gli si può in verun modo impedire, o togliere, come V. E. ben comprende, che dal solo Sommo Pontefice, come l' unico, e solo, che la conferisce. Per conseguenza sono tuttora vigenti in me tutte le facoltà concessemi da Sua Santità, e per questa evidente ragione, costretto dalla necessità di ritirarmi dalla Spagna, hò procurato di scegliere un punto il più immediato, per essere pronto a soccorrere alle urgenze spirituali di cotesti Dominj, e stare in comunicazione venendone interpellato. Communicazione limitata sempre a materie rigorosamente ecclesiastiche con i Ministri di ordine superiore, e inferiore delle Chiese di Spagna.

A tale oggetto hò fatto loro sapere il luogo della mia nuova residenza nella maniera, come di stile si prattica dal Nunzio dopo il suo arrivo in Spagna, e l'*exequatur* del suo Breve.

E perchè la stessa Reggenza nell' ultima sua lettera responsiva alla prima mia, espressamente mi dice, che mai averebbe impedito l' esercizio delle mie facoltà nello spirituale, e nelle occorrenze avrei potuto diriggerle qualunque mia rimostranza, col mezzo del Segretario di Stato, io ne aveva già disposte alcune per farle passare alla medesima; ma atteso il mio allontanamento da Cadice, supplisco alle suddette con la presente, e mi riduco alle seguenti dichiarazioni.

In nome di Sua Santità protesto in tutta forma, e solennità, in primo luogo, la risoluzione del Governo riguardo al mio allontanamento dai Dominj di Spagna, come arbitraria, irragionevole, ingiusta, e del di più, che si dice dal Governo, tanto nella sua prima circolare firmata dal Sig. Cardinale della Scala, come nell' ultimo Manifesto del mio allontanamento, e ne rimetto l' esame al Sovrano, e Supremo giudizio del Santo Padre, come la sola Autorità, a cui si spetta, e deve privativamente prendere l' opportuna cognizione.

Protesto parimenti in nome di Sua Santità, contro tutte le risoluzioni prese, e che con equivoca intelligenza si possono prendere dal Sig. Cardinale, come Visitatore Apostolico sopra i Regolari, e le di lui facoltà sono assai ristrette, e limitate ad' una sola visita, come anche il Consiglio di Stato, lui presente glie lo fece rilevare. Nel medesimo nome protesto contra qualunque determinazione, che si possa pren-

dere in quanto alla confermazione de' Vescovi da nominarsi per le Sedi già vacanti, qualora continuando per tempo più esteso la dura incomunicazione con Sua Santità; e vista, e conosciuta la precisa urgenza, non si risolva un affare così delicato, e di tanta conseguenza, che per un Concilio Nazionale delle Chiese di cotesti Dominj, e nella maniera, che i Canoni della Chiesa prescrivono ne' casi cotanto straordinarj.

Protesto similmente contro tutte le deliberazioni, che possano adottarsi in quanto a' beni, e alle rendite ecclesiastiche, alle decime, e altri oggetti, sù de' quali la sola autorità ecclesiastica può introdurre variazione, a norma delle circostanze, secondo che è già stabilito dalla Chiesa, assistita sempre dallo Spirito Santo.

Protesto come sopra contro qualunque risoluzione, che possa emanarsi dal Governo, per rapporto ai RR. Arcivescovi, e Vescovi di cotesti Dominj, le cui cause, e processi sono al solo Sommo Pontefice riservati.

Protesto contro l' autorizzazione data dal Governo al Canonico Plaza nominato illegittimamente Governatore del Vescovato di Cadice da alcuni Canonici, esistendo il legittimo Provvisore, e Vicario Capitolare in Sede vacante il Canonico Esperanza, presso lui solo risiedeva il diritto di nominarlo, e ciò in forza di risoluzioni ben note, emanate per casi consimili dalla Santa Sede.

Protesto finalmente contro tutti gli atti fatti, e da farsi dal Governo contro l' attuale disciplina, e statuti della Chiesa, seppure in mancanza del Papa non si giudichi necessaria qualche variazione per un Concilio Nazionale.

Tanto mi occorre rappresentare a V. E. per intelligenza, e notizia di S. A., per la quiete della mia coscienza, e in

P 2

compimento del mio preciso dovere, nell' atto che colla più distinta stima, e considerazione mi dichiaro.

Di V. E. Tavira 24. Luglio 1813. = Divotissimo, Obbligatissimo Servitore = *Pietro Arcivescovo di Nicèa* = *Sig. Segretario di Stato*, e degli affari esteri. Cadice.

(NUM. 27.)

In data poi dei 9. Settembre si rimise la duplicata accompagnata dal seguente Officio.

ECCELLENZA

Hò l' onore di accludere a V. E. copia della lettera scrittale da me in data 24. Luglio passato. Siccome posso supporre che siasi potuto ritardare, o forse anche smarrire, hò stimato conveniente trasmetterle questo duplicato, per la maggior esattezza nel compimento del mio dovere.

Con questa occasione hò il bene di rinnovare a V. E. i sentimenti della più distinta stima, e considerazione nell' atto, che mi dichiaro.

Di V. E. = Tavira 9. Settembre 1813. = Divotissimo, Obbligatissimo Servitore = *P. Arcivescovo di Nicèa* = *Sig. Segretario di Stato*, e degli affari Esteri. Cadice.

Nota

Ameremmo di potere aggiungere a questi Documenti una copia letterale del Voto, ò d' informazione fatta dal Consiglio di Stato sù questo affare colla Suprema Reggenza di Spa-

gna. Ma S. A. non ha creduto di renderla nota alla Nazione, ed' a noi; a cui neppure ha voluto dare contezza del tenore della medesima, colui che fece le Note al Manifesto, e pubblicò la nostra corrispondenza, sebbene segreta, col Riverendo Vescovo di Jaen, e coi Capitoli di Malaga, e Granata in Sede vacante.

Perchè poi sia completo questo scritto s' inseriscono le due lettere seguenti.

S. E. il Sig. Segretario del Dispaccio di Stato hà dirctto al Sig. Nunzio di S. S. l' officio seguente.

ECCELLENZA

Sig. mio: Una delle maggiori soddisfazioni, che dopo tante disgrazie, ed' angustie sofferte, provò il Rè mio Padrone, fu quella di sapere, che il Santo Padre era in libertà, e ristabilito ne' suoi Stati.

Ed' una delle principali cure, ed' occupazioni di S. M. tosto, che ha cominciato a governare i suoi Regni, è stata quella d' informarsi delle cause, che provocarono l' esilio di V. E., e l' occupazione delle sue rendite ecclesiastiche; ed essendosi istruito di tutto colla maggiore scrupolosità, s' è compiaciuto risolvere, che V. E. ritorni a questa Corte a disimpegnare le funzioni della sua legazione; ordinando al tempo stesso, che si abbia per nulla, e di niuno effetto la occupazione delle rendite, ed a quest' oggetto comunico, con questa stessa data, gl' ordini corrispondenti.

Sua Maestà, che ha date tante, e così luminose prove del suo amore, e rispetto al S. Padre, e di benevolenza verso la

Persona di V. E. si persuade, che questa nuova dimostrazione le sarà sommamente aggradevole.

Per me la si è il compiere quest' ordine di S. Maestà, ed offrire a V. E. testimonianze della mia alta, e distinta considerazione. Dio conservi V. E. molti anni = Madrid 24. Maggio 1814. = Eccellenza = B. L. M. *Il Duca di S. Carlo* = *Sig. Nunzio di S. S.*

Risposta del Sig. Nunzio

ECCELLENZA

Coll' ultimo Corriere, che giunse quì la sera del 4. del corrente, ricevetti il pregievolissimo Officio di V. E. in data del 24. del passato, per mezzo di Monsig. Delegato Apostolico di Lisbona, a cui per maggior sicurezza l'aveva diretto, con altro suo, il Sig. Ministro D. Ignazio della Pezuela.

Profitto dell' immediato Corriere, e mi valgo dell' istesso condotto per accusarne a V. E. il ricevimento, e manifestarle la viva sensazione, che ha eccitata nel mio Cuore la dichiarazione, che a nome di S. Maestà si degna farmi, perchè mi restituisca a codesta Corte, per esercitarvi il Ministero della mia Legazione, e la risoluzione con cui annulla, e riconosce come non avvenuta la occupazione delle mie rendite.

I nobili, e sublimi sentimenti manifestati da S. Maestà Cattolica a favore di Sua Santità, e la sua singolare clemenza verso di me, sono altrettanti motivi, che mi rendono straordinariamente edificato, e consolato, e che mi obbligano ad informarne al più presto possibile Sua Santità, per darle

un giorno il giubbilo, che marcherà come l'epoca la più felice, e pormi immediatamente in viaggio per avvicinarmi a tributare in persona, come ora l' eseguisco per mezzo della presente, le più sincere, ed umili grazie al difensore dell'innocenza, al protettore della Religione, al giusto, al benefico, e magnanimo Ferdinando VII., al quale presento le mie felicitazioni pel suo ritorno al Trono, adornato delle più eroiche virtù, e tra queste dell' amore alla Religione, che forma la gioja più preziosa del suo Reale Diadema.

Prego V. E. ad essere l' interpetre presso Sua Maestà di tutto il dippiù, che esprime il mio rispettoso silenzio, ed' è ben difficile il trovare espressioni bastevoli, per dare ad intendere l' emozione di un cuore sensibile, e grato in una serie de così prosperi, e prodigiosi avvenimenti. V. Eccellenza si persuada, che le sono particolarmente grato, e che non cesserò giammai di ripeterle quanto sia grande, e distinta la stima, con cui mi dichiaro.

Tavira 9. Giugno 1814. = *Pietro Arcivescovo di Nicea*
A S. E. il Sig. *Duca di S. Carlos* Ministro di Stato, e degli affati Esteri di S. M. Cattolica.

INDICE

Previo Manifesto dell' Autore sugl' avvenimenti pag. 1

ARTICOLO I. *Condotta Politica del Nunzio anteriore al successo dell' Inquisizione* pag. 11

ART. II. *Sulla Condotta Politica del Nunzio nell' avvenimento dell' abolizione dell' Inquisizione* pag. 14

ART. III. *Motivi, ed' oggetti, che diressero il Nunzio a mantenere costante la sua Condotta Politica* pag. 23

ART. IV. *Riflessioni più importanti sul Manifesto della Reggenza* pag. 31

APPENDICE AL MANIFESTO ANTECEDENTE, CO' DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI RIPORTATI PER ORDINE DI NUMERI

NUMERO I. *Proclama delle Corti Generali, e Straordinarie della Nazione Spagnuola intorno all' Inquisizione* pag. 42

NUM. II. *La Reg. del Regno spedisce il Decreto di abolizione dell' Inquisizione* pag. 52

NUM. III. *Decreto della Reg. a nome del Rè* pag. 56

NUM. IV. *Altro a Nome del Rè* pag. 57

NUM. V. *Altro delle Corti, in cui si ordina la Lettura dell' abolizione suddetta nelle Chiese Parrocchiali del Regno* pag. 62

NUM. VI. *Rappresentanza di Monsig. Nunzio di S. Santità alla Reggenza del Regno sugl' antecedenti* pag. 63

NUM. VII. *Lettera del Nunzio suddetto al Vescovo di Jaen* pag. 66

NUM. VIII. *Lettera dello stesso ai due Capitoli di Granata e Malaga in Sede Vacante* pag. 67

NUM. IX. *Circolare della Reggenza a' Prelati, e Capitoli di Spagna* pag. 68

NUM. X. *Ordine al Nunzio inserito nella Circolare suddetta* pag. 79

NUM. XI. *Risposta del Nunzio all' ordine suddetto* pag. ivi

NUM. XII. *Nota di Monsig. Nunzio suddetto al Ministro di Stato* pag. 81

NUM. XIII. *Risposta del Ministro di Stato alla Nota suddetta del Nunzio* pag. 82

NUM. XIV. *Risposta del Nunzio al primo Segretario di Stato, sulle richieste Spiegazioni di Sua Nota* pag. 85

NUM. XV. *Altra dello stesso al medesimo Segretario sullo stesso soggetto* pag. 87

NUM. XVI. *Risposta del Ministro di Stato alla Nota del Nunzio sovra cennata* pag. 88

NUM. XVII. *Nota del Ministro di Stato al Riverendo Nunzio* pag. 89

NUM. XVIII. *Copia del Passaporto spedito al Nunzio di Sua Santità onde uscire dalle Spagne* pag. 91

NUM. XIX. *Altra circolare della Reggenza sù l'Ordine dell' allontanamento del Nunzio* pag. 92

NUM. XX. *Lettera del Comandante della Fregata, ordinata per il Nunzio suddetto* pag. 103

NUM. XXI. *Risposta del Nunzio al suddetto* pag. 104

NUM. XXII. *Risposta dello stesso alla Lettera, o sia Nota Numero 17. del Ministro di Stato* pag. ivi

NUM. XXIII. *Risposta del Ministro di Stato allo stesso* pag. 105

NUM. XXIV. *Circolare di Monsig. Nunzio, e Legato a Latere di S. Santità diretta agl' Arcivescovi, Vescovi, Capitoli ec. da Tavira in Portogallo per loro avvertimento, e governo nella sua Lontananza, in cui vi è inserita altra al Cardinale Presidente della Reggenza* pag. 106

Breve inserito di sua Legazione, e Nunziatura pag. 108

NUM. XXV. *Lettera del Nunzio, col duplicato di suddetta Circolare, al suddetto Eminentissimo* pag. 111

NUM. XXVI. *Copia di Lettera scritta ex officio dal Nunzio al Segretario di Stato sul soggetto di suo esilio* pag. 112

NUM. XXVII. *Ultime Lettere ; Ritorno del Rè dalla sua schiavitù , e richiamo onorato del suddetto Nunzio di Sua Santità alla Corte , per le sue funzioni di Nunziatura .* pag. 116

IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo P. Magist. Sac. Palatii Apostolici.

J. Della Porta Archiep. Damascen. Vicesgerens.

APPROVAZIONE

Per Commissione del Reverendissimo Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho letto il manoscritto tradotto dall' Idioma Spagnuolo, che ha per titolo: *Manifesto istorico dell' Eminentissimo Signor Cardinale Gravina ec.*, e non solo non vi ho trovato cosa alcuna ripugnante alla Cattolica Fede, nè contraria alla buona morale, ma anzi una costante difesa de' diritti della Chiesa, e della Sede Apostolica; colla quale il degnissimo Porporato da Nunzio Apostolico, e Legato a Latere nelle Spagne validamente si oppose, a fronte delle imponenti minaccie, ed esilio, a que', che ne contrastarono l' autorità, ed i sacri diritti, in que' tempi sediziosi, e di rivolta. Degno perciò di darsi alla luce ancora in questi Stati per servire alla Storia de' nostri tempi, ed alla istruzione de' Successori in simile carica, e circostanza.

Dal Convento di S. Maria Sopra Minerva li 18. Gen. 1824.

F. Filippo Aminta Maestro, Teologo Casanatese, e Predicatore agli Ebrei in Roma.

IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praed. Magister Sacri Palatii Apostolici.